



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 727**

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

# Indice

1. DDL S. 727 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 727 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	11
1.3.1. Sedute .....	12
1.3.2. Resoconti sommari .....	14
1.3.2.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) .....	15
1.3.2.1.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 47 (pom.) del 05/02/2019	16
1.3.2.1.2. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 53 (pom.) del 14/02/2019	24
1.3.2.1.3. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 26 (pom.) del 13/03/2019	27
1.3.2.1.4. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 27 (ant.) del 14/03/2019	28
1.3.2.1.5. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 61 (ant.) del 26/03/2019	29
1.3.2.1.6. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 33 (pom.) del 03/07/2019	32
1.3.2.1.7. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 83 (pom.) del 09/07/2019	33
1.3.2.1.8. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 35 (pom.) del 16/07/2019	39
1.3.2.1.9. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 85 (pom.) del 16/07/2019	40
1.3.2.1.10. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 41 (ant.) del 03/10/2019	45
1.3.2.1.11. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 43 (pom.) del 15/10/2019 .....	46
1.3.2.1.12. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 98 (pom.) del 23/10/2019 .....	47
1.3.2.1.13. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 49 (pom.) del 15/01/2020 .....	57
1.3.2.1.14. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 111 (pom.) del 15/01/2020 .....	58
1.4. Trattazione in consultiva .....	64
1.4.1. Sedute .....	65
1.4.2. Resoconti sommari .....	67
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	68
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/02/2020 .....	69
1.4.2.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....	73
1.4.2.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/01/2020 ..	74

1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 138 (ant.) del 29/01/2020 . . . . .	75
1.4.2.2.3. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 151 (ant.) del 27/02/2020 . . . . .	79
1.4.2.2.4. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 153 (ant.) del 04/03/2020 . . . . .	89
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	91
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 248 (pom.) dell'11/02/2020 . . . . .	92
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 251 (pom.) del 17/02/2020 . . . . .	98
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 287 (pom.) del 09/06/2020 . . . . .	104
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 297 (pom.) del 30/06/2020 . . . . .	117
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 469 (ant.) del 03/11/2021 . . . . .	123
1.4.2.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	128
1.4.2.4.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 155 (pom.) del 04/02/2020 . . . . .	129
1.4.2.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	132
1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 144 (pom.) del 29/01/2020 . . . . .	133
1.4.2.5.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 145 (ant.) del 30/01/2020	141
1.4.2.5.3. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 147 (ant.) del 05/02/2020	148
1.4.2.5.4. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 148 (pom.) del 05/02/2020 . . . . .	155
1.4.2.5.5. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 149 (pom.) dell'11/02/2020 . . . . .	158

## **1. DDL S. 727 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 727  
XVIII Legislatura

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

**Titolo breve:** *delega trasporto aereo*

Iter

**15 gennaio 2020:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.727**

**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

**Giulia Lupo** ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

**Agostino Santillo** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 3 dicembre 2018)

**Mauro Coltorti** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 3 dicembre 2018)

**Gabriella Di Girolamo** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 3 dicembre 2018)

**Sabrina Ricciardi** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 3 dicembre 2018)

**Emanuele Dessi** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 4 dicembre 2018)

**Giorgio Fede** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 31 ottobre 2019)

**Cristiano Anastasi** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Elena Botto** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Maria Domenica Castellone** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Felicia Gaudiano** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Silvana Giannuzzi** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Bianca Laura Granato** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Elio Lannutti** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Gabriele Lanzi** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Alessandra Maiorino** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Susy Matriciano** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Michela Montevicchi** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Vilma Moronese** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Fabrizio Ortis** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Emma Pavanelli** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Vincenzo Presutto** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Sergio Puglia** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Paola Taverna** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Fabrizio Trentacoste** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Orietta Vanin** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 giugno 2020)

**Barbara Lezzi** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 8 luglio 2020)

**Iunio Valerio Romano** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 8 luglio 2020)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Relazione tecnica richiesta il 17 febbraio 2020

Presentazione

Presentato in data **30 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 29 del 31 luglio 2018.

Classificazione TESEO

TRASPORTI AEREI

### Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), TESTI UNICI (Art.1), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.1), AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI (Art.1), TRASPORTI COMBINATI E INTERMODALI (Art.1), ENTE NAZIONALE PER L' AVIAZIONE CIVILE ( ENAC ) (Art.1), AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (Art.1), DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE (Art.1), REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO ( RAI ) (Art.1), LINEE AEREE (Art.1), CONCESSIONI (Art.1), CANONI E DIRITTI AEROPORTUALI (Art.1), CONTRATTI DI LAVORO (Art.1), LAVORO PESANTE (Art.1), GENTE DELL' ARIA (Art.1), RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (Art.1), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.1), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.1), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Agostino Santillo](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 14 febbraio 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [8ª Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) in sede referente l'8 gennaio 2019. Annuncio nella seduta n. 78 del 9 gennaio 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 727

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 727

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LUPO** , **SANTILLO** , **COLTORTI** , **DI GIROLAMO** , **RICCIARDI** e **DESSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2018

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo  
Onorevoli Senatori. - L'Italia è un Paese a forte vocazione turistica grazie a risorse come l'arte, la cultura, i paesaggi o l'enogastronomia. La presenza di una rete di scali aeroportuali efficiente rappresenta una condizione essenziale per la mobilità degli utenti e lo sviluppo economico del Paese. A livello nazionale, il settore aeroportuale vale oggi il 3,6 per cento del PIL. In particolare, l'impatto complessivo dell'aviazione civile sulla nostra economia è pari a 70 miliardi di euro, 7 volte i ricavi dei vettori aerei. L'impatto diretto è di 18 miliardi, mentre quello indiretto arriva a 53 miliardi di euro. E le previsioni di crescita per il futuro prevedono di raggiungere 150 miliardi. A questi dati va aggiunto che ogni passeggero in media genera un indotto diretto di 85 euro e uno, indiretto, di ben 400 (tra pernottamenti, pasti, attività di intrattenimento e spostamenti), che vanno a creare un valore molto superiore al mero prezzo del biglietto. Ogni investimento realizzato nel trasporto aereo in Italia ha un effetto moltiplicatore pari a 1/7 sull'economia del Paese e genera benefici per l'intero settore e per l'indotto.

La crescita del trasporto aereo sulle rotte internazionali traina gli investimenti diretti esteri, come riportato anche dalla Cassa depositi e prestiti, secondo la quale ogni incremento di traffico del 10 per cento genera aumenti di investimenti dall'estero nell'ordine del 4,7 per cento. Il turismo mondiale presenta infatti tassi di crescita notevoli (+75 per cento negli ultimi quindici anni, +110 per cento per i Paesi emergenti) e l'Italia presenta il capitale di base necessario ad intercettare quote importanti. Ma per cogliere questa opportunità è imprescindibile un miglioramento quantitativo e qualitativo della connettività aeroportuale.

Gli aeroporti italiani sono circa 120, alcuni di derivazione militare, adibiti al traffico civile, altri nati senza una adeguata pianificazione che segua reali interessi nazionali e che soddisfi effettivi bacini d'utenza.

Il nostro Paese è pieno di «cattedrali nel deserto» aeroportuali, cioè di infrastrutture che non dispongono di alcun collegamento intermodale (strade, porti, ferrovie). Inoltre, soprattutto nelle regioni del sud Italia, non esiste un sistema di trasporto alternativo: viaggiare in aereo, per molti, resta il solo modo per spostarsi da una parte all'altra del Paese.

Il settore del trasporto aereo versa oggi in una condizione di fragilità e la sua riorganizzazione e valorizzazione costituiscono un requisito determinante per lo sviluppo dei vettori sul territorio nazionale.

L'inadeguatezza del sistema giuridico italiano e la lentezza dei processi limitano l'accesso delle avioilinee italiane a finanziamenti internazionali più competitivi. Il finanziamento di aerei richiede un sistema di diritti e di garanzie a favore della finanziatrice o della società di *leasing*, tra cui la possibilità per il creditore di recuperare rapidamente il possesso del bene gravato di garanzia a suo favore.

Pertanto, questo disegno di legge, tra l'altro, propone di adeguare la disciplina italiana sulla cancellazione degli aeromobili agli *standard* e alle procedure europee che, essendo più brevi e di



conseguenza più attrattive per le operazioni di registrazione e di compravendita di aeromobili, favoriscono investimenti e maggiori garanzie per i creditori.

A differenza di ciò che avviene negli stati europei, gli scali maggiori, più profittevoli e considerati veri e propri *asset* strategici per il sistema-Paese, sono gestiti da privati, mentre invece gli aeroporti minori sono rimasti a carico dello Stato.

Occorre per di più evidenziare che le concessioni che riguardano gli aeroporti sono quarantennali e molti degli scali italiani hanno scadenze intorno al 2040.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha rilevato che gran parte delle concessioni non sono state assegnate con procedura concorsuale - come previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 - affermando: «Tuttavia, non è stata esperita alcuna procedura ad evidenza pubblica per quelle concessioni che sono state assegnate in quanto, secondo la norma transitoria, non si applica la disciplina dell'art. 704 del Codice della Navigazione alle concessioni già rilasciate». Il citato articolo dispone infatti che le assegnazioni delle concessioni avvengano con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo le norme europee, con forme adeguate di pubblicità.

Il nostro Paese, a differenza di altri Stati europei, ha rinunciato ad un sistema di trasporto *hub and spokes* (perno e raggi) che prevede di far arrivare i passeggeri in un grande scalo dal quale ripartire per gli aeroporti periferici (e viceversa). Oggi si predilige invece il *point to point*, che consiste nel trasportare i viaggiatori da un aeroporto periferico all'altro senza transitare da uno scalo di maggiore importanza. Questo cambio di paradigma nel trasporto aereo è stato reso possibile anche dall'avvento delle compagnie di trasporto aereo così dette *low-cost*, che hanno consentito a molte più persone di viaggiare in aereo, hanno conquistato quote consistenti di mercato e capitalizzato alcune lacune nella normativa europea, che consentono loro di avere un regime fiscale agevolato.

Infatti, il regolamento (CE) n.1008/2008, rispetto alla Convenzione di Chicago che regola il sistema del trasporto aereo mondiale, ha istituito quattro nuove libertà dell'aria per le sole imprese di trasporto aereo dei Paesi membri dell'Unione europea. Il medesimo ha consentito, tra l'altro, che i vettori europei possano operare in Italia senza l'obbligo di stabilire nel nostro Paese una sede secondaria o una rappresentanza stabile. Questo ha determinato svantaggi competitivi a danno del vettore aereo nazionale e ha ridotto la tutela normativa dei passeggeri-consumatori italiani che si rivolgono a vettori i quali, pur abilitati ad operare in Italia, applicano regole diverse.

Tra gli Stati europei, l'Italia è il Paese in cui le compagnie *low-cost* hanno raggiunto le quote di mercato più elevate nel trasporto aereo di linea. La causa di una penetrazione così elevata dei vettori *low-cost* è duplice: da un lato è un effetto della liberalizzazione europea, dall'altro l'assenza in Italia di un vettore di bandiera di dimensioni significative, in grado di accrescere la sua offerta in un momento di crescita del mercato.

Inoltre, le cosiddette *low-cost* hanno alterato il rapporto tradizionale tra operatore aereo e gestore aeroportuale. In alcuni scali, infatti, le compagnie aeree in questione si trovano in una posizione di forza, poiché si stabiliscono con la maggior parte degli aerei su un dato aeroporto, costringendo il gestore aeroportuale ad investire somme consistenti in infrastrutture, uomini e mezzi. Questi investimenti richiedono del tempo per essere ammortizzati. Se durante questo periodo la compagnia aerea minaccia di abbandonare lo scalo a meno di non ricevere uno sconto sulle tariffe aeroportuali, il gestore si trova di fronte a due alternative: la prima è quella di abbassare le tariffe, rischiando di non essere più in attivo; la seconda è quella di scegliere una forma di finanziamento occulto che, partendo dai fondi regionali, arriva nelle casse della compagnia sotto forma di *co-marketing*.

Questa pratica è stata messa sotto osservazione dalla magistratura, la quale ha avuto da eccepire rispetto a delle procedure messe in atto dalla regione Puglia, dalla regione Abruzzo e ora anche dallo scalo di Trapani. Aeroporti che non si sono piegati a questa forma sofisticata di pressione sono falliti come nel caso di Forlì.

Nell'ultimo decennio sempre più compagnie aeree italiane sono state costrette a ricorrere a procedure di insolvenza o hanno cessato la propria attività di volo (Gandalf Airlines, Minerva Airlines, Cargoitalia, Alpi Eagles, Meridiana, eccetera) nonostante un'acclarata espansione del mercato del trasporto aereo che ha fatto registrare un incremento di circa il 5 per cento dal 2015 al 2016. La gran

parte di questo incremento risulta appannaggio delle compagnie *low-cost* che hanno realizzato da tempo la dismissione di alcune linee di corto raggio, concentrandosi invece sul presidio di altre linee che potessero garantire flussi di alimentazione verso i propri *hub*, a favore dei più remunerativi voli di lungo raggio.

Il lungo raggio presenta infatti la peculiarità di risentire di un minor livello di liberalizzazione e quindi di concorrenza. Ciò lo porta a essere più redditizio e più attrattivo per le compagnie così dette *Major* e si sviluppa dagli *hub* che sono gli aeroporti-base per compagnie di bandiera.

I benefici dell'espansione del mercato del trasporto aereo italiano vengono assorbiti e sfruttati da compagnie straniere e gran parte di questa fuga di proventi è foraggiata da contributi palesi od occulti erogati da aeroporti o enti locali italiani a favore delle compagnie *low-cost*.

Inoltre, le varie crisi del vettore nazionale italiano dimostrano come siano necessari urgenti interventi relativi a un'adeguata offerta dei servizi a copertura del territorio, ai livelli occupazionali, alla necessità di un contratto collettivo nazionale per il personale aereo-navigante operante in Italia.

Riguardo alla tutela dei passeggeri, il presente disegno di legge introduce, tra l'altro, la definizione di un meccanismo maggiormente favorevole per gli utenti, che potranno veder riconosciuti i propri diritti senza ricorrere necessariamente all'autorità giudiziaria ordinaria, determinando così una riduzione del contenzioso e, conseguentemente, dei relativi tempi e costi.

Il recente piano nazionale aeroportuale tenta di razionalizzare il sistema aeroportuale, in modo da renderlo più efficiente e meno oneroso per il Paese, ma mostra alcune lacune. Impone ad ogni singolo gestore aeroportuale (sia pubblico che privato) di dimostrare un equilibrio di bilancio e questo requisito, seppur razionale, rischia di creare una condizione in cui, nel prossimo futuro, alcuni aeroporti non avranno l'autonomia finanziaria né la robustezza patrimoniale per adeguarsi ai requisiti imposti dalla norma.

Il piano aeroporti infatti deve rispettare le linee guida poste dal regolamento (UE) n. 1315/2013 che individua alcuni aeroporti strategici in Europa e in particolare in Italia (per un totale di 11 aeroporti). Il trasporto aereo non riguarda soltanto i grandi aerei di linea, ma anche i voli cargo (che trasportano solo merce). Il nostro è un Paese manifatturiero e quindi la movimentazione delle merci rappresenta un volano per il nostro *export*. Si possono identificare delle aree geografiche dove dei *clutter* industriali possono utilizzare aeroporti periferici, risparmiando molte delle spese di trasporto.

Il volume di traffico sviluppato nel cargo via aerea è circa un quarto di quello tedesco. L'aeroporto con più movimentazioni è Malpensa con circa 550.000 tonnellate, seguito da Roma Fiumicino con circa un terzo di quel volume. Se confrontiamo questi numeri con la merce che si muove con la nave ci rendiamo conto della differenza: i porti di Genova e Trieste sviluppano ciascuno circa 40 milioni di tonnellate.

Un terzo settore interessante che si può sviluppare negli aeroporti periferici è l'insieme dei velivoli dell'aviazione generale e del VDS (volo da diporto e sportivo). Si stima che in Europa vi siano circa 200.000 velivoli VDS. In Italia la flotta stimata è di circa 12.000 macchine, che alimentano un turismo aviatorio che può concentrarsi negli aeroporti periferici. I costi di manutenzione di aeroporti adibiti ad aerei di questo tipo sono ridotti, poiché potrebbero operare dall'alba al tramonto, non necessitano di strumentazione sofisticata, hanno dei servizi ridotti, eccetera. Possono però rappresentare un volano turistico per le località adiacenti.

Inoltre c'è un tipo di aviazione di tipo pubblico come quello della protezione civile, del servizio anti-incendio, della Polizia, che può essere dislocato in aeroporti periferici che permettono anche di essere più efficienti, non risentendo della congestione dei grandi aeroporti.

Una soluzione al problema degli aeroporti in perdita potrebbe essere quella di mutuare il modello spagnolo che vede l'AENA, la società che gestisce tutti gli aeroporti spagnoli, in modo che i profitti degli uni vadano a coprire le perdite degli altri. Tra l'altro i piccoli aeroporti non dovrebbero subire l'abuso di posizione dominante che oggi hanno alcune *low-cost* nel determinare le tariffe e talvolta il fallimento stesso del gestore aeroportuale.

Inoltre, da circa un decennio, il sistema del trasporto aereo è sottoposto a nuove dinamiche di competizione: servizi ad alta velocità ferroviaria sempre più concorrenziali, tra le regioni del nord

Italia e Roma, che richiedono nuovi modelli organizzativi relativamente a intermodalità, servizi accessori, flotta, eccetera; vettori mediorientali in grado di avviare politiche di sviluppo rilevanti e in grado di ridurre le aspettative di sviluppo degli *hub* nazionali; inasprimento della difficoltà nel gestire una domanda sempre più stagionale; grande frammentazione dovuta all'eccessivo numero di aeroporti sul territorio italiano; eccesso di permeabilità alle compagnie straniere; la mancanza, da oltre vent'anni, di un contratto collettivo nazionale per il personale aereo navigante operante in Italia che ha provocato un forte precarizzazione del lavoro, con notevoli *dumping* contrattuali e sociali, e che hanno favorito milionari profitti delle compagnie *low-cost*.

Il settore del trasporto aereo, tra l'altro, impatta fortemente sull'ambiente non soltanto perché inquina attraverso le emissioni nell'aria, ma anche perché genera una elevata quantità di rifiuti. Occorre, infatti, considerare che a bordo degli aeromobili non si procede alla differenziazione dei rifiuti, con la conseguenza drammatica che le matrici ambientali vengono costantemente inquinate senza alcun criterio. Una riforma seria e al passo con i tempi non può mancare di uno dei più importanti *step* riguardanti la tutela dell'ambiente e la gestione dei rifiuti a bordo degli aeroplani. Pertanto tale disegno di legge prevede di adottare disposizioni volte a incentivare e regolare la differenziazione della raccolta dei rifiuti sugli aeromobili includendo anche quelli dei vettori in solo transito.

La ricognizione, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di trasporto aereo è quanto mai necessaria.

Il presente disegno di legge si propone di dare una delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo secondo criteri che mostrano una visione d'insieme degli assetti regolatori, tariffari e gestionali dell'industria, in modo da evitare che la somma di interventi non coordinati possano compromettere lo sviluppo economico del nostro Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo, anche mediante la redazione di testi unici.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire la classificazione degli aeroporti presenti sul territorio nazionale con l'attribuzione a ciascuno di essi della valenza nazionale, regionale o locale e della connessa specializzazione funzionale;

b) prevedere misure di incentivazione volte a favorire la creazione di sistemi aeroportuali coordinati, al fine di garantire una più razionale ed efficace distribuzione dei flussi di traffico aereo;

c) potenziare gli interventi finalizzati a garantire una più efficace intermodalità dei sistemi di trasporto, quale fattore di competitività delle imprese e del territorio;

d) definire i criteri per il riordino dell'assetto amministrativo ed organizzativo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e per la distribuzione delle competenze tra l'ENAC e l'Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare riguardo all'accesso alle infrastrutture e ai servizi accessori;

e) provvedere al riordino delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal Registro nazionale aeronautico;

f) definire procedure efficaci e trasparenti, basate su criteri di valutazione tecnica ed economica, ai fini del rilascio dei titoli abilitatori ad operare come vettore;

g) ridefinire il sistema sanzionatorio, con particolare riferimento ai procedimenti di irrogazione e di riscossione degli incentivi, tenendo conto dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

h) ridefinire il sistema delle concessioni aeroportuali, con particolare riferimento alla natura e ai tempi di durata delle medesime concessioni e alla sostenibilità ambientale;

i) definire un sistema di valutazione preliminare dei piani di investimento presentati dalle società di gestione e di verifica periodica in corso di attuazione;

- l) prevedere una disciplina in materia di tariffazione tale da garantire il rispetto dei principi di congruità, trasparenza e non discriminazione;
- m) ridefinire il sistema di tariffazione, tenuto conto della valutazione dei costi sostenuti per gli aeroporti e per i tipi di aeromobili;
- n) razionalizzare il sistema di separazione degli spazi aerei;
- o) razionalizzare il sistema dei diritti derivanti da accordi bilaterali, prevedendo disposizioni per l'accesso al mercato italiano volte a disciplinare lo stabilimento delle imprese e specifiche condizioni di reciprocità per i sistemi aeroportuali;
- p) definire requisiti e *standard* minimi di tutela sulla base dei contratti di settore, al fine di produrre effetti ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto comune dei contratti relativamente ai vettori italiani e stranieri operanti su territorio nazionale italiano;
- q) al fine di contrastare forme diffuse di precariato, prevedere il rafforzamento degli strumenti di controllo nonché specifiche misure volte a disincentivare l'applicazione da parte dei vettori di contratti di lavoro non conformi alla normativa italiana nonché l'utilizzo di forme contrattuali a termine;
- r) introdurre disposizioni volte a incentivare la raccolta differenziata sugli aeromobili, anche per i vettori che transitano sul nostro territorio;
- s) prevedere misure volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e il riconoscimento delle mansioni del personale navigante del trasporto aereo come lavoro usurante;
- t) definire un sistema di analisi e monitoraggio relativo agli effetti dei diritti di traffico e delle autorizzazioni sui livelli occupazionali;
- u) definire un sistema efficiente di informazione ai passeggeri, al fine di favorire l'adeguamento delle disposizioni nazionali alla normativa europea e internazionale e di tutelare la qualità dei servizi a beneficio degli utenti, anche adottando il relativo sistema sanzionatorio;
- v) adottare strumenti finalizzati a garantire un'effettiva tutela degli utenti, anche mediante l'adozione di meccanismi di certificazione delle compagnie aeree basati sulle *performance* raggiunte nel medesimo ambito;
- z) prevedere meccanismi di devoluzione delle controversie alternativi rispetto al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, anche al fine di contenere il numero di contenziosi instaurati dai passeggeri per il riconoscimento dei propri diritti;
- aa) prevedere un sistema sanzionatorio connesso agli inadempimenti relativi alle *Flight Time Limitations* (FTL).

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie oggetto della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- b) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;
- c) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
- d) indicazione esplicita delle norme abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascun decreto, e del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, con atto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nonché delle associazioni di consumatori riconosciute.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa, dall'analisi dell'impatto della regolamentazione e dalla relazione tecnica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 e dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

7. Dall'adozione dei decreti legislativi in attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare, ai sensi dei commi da 1 a 7, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

Disegni di legge  
Atto Senato n. 727  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

**Titolo breve:** *delega trasporto aereo*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 47 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 53 \(pom.\)](#)

14 febbraio 2019

[N. 26 \(pom.\)](#)

13 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 27 \(ant.\)](#)

14 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 61 \(ant.\)](#)

26 marzo 2019

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 33 \(pom.\)](#)

3 luglio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 83 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 35 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 85 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 41 \(ant.\)](#)

3 ottobre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 43 \(pom.\)](#)

15 ottobre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 98 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 49 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 111 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2020



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

## 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 47 (pom.) del 05/02/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019

47ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) osserva che è in corso nel Paese un ampio dibattito avente ad oggetto la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali. Un tema così rilevante per lo sviluppo e la crescita sembrerebbe attualmente rimesso alla valutazione di un organo tecnico, quale è la commissione incaricata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare l'analisi costi-benefici in merito alla linea ferroviaria Torino - Lione. È invece assolutamente opportuno che tale dibattito approdi in una sede politica e che la Commissione lavori pubblici possa essere in esso coinvolta e svolgere il ruolo che le è proprio.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) si associa a quanto dichiarato dal senatore D'Arienzo.

Il [PRESIDENTE](#) informa che richieste di analogo tenore sono già state avanzate - nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che è appena terminata - dal senatore Margiotta e dal senatore Ruspandini e che in quella sede si è convenuto di individuare in tempi rapidi le modalità più opportune per un coinvolgimento della Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge, relativo alla legge di delegazione per il 2018, giunge in Senato dopo l'approvazione da parte della Camera. La Commissione è chiamata ad esaminarlo in sede consultiva, per le parti che riguardano la sua competenza, ai fini della trasmissione di una relazione alla 14ª Commissione.

Il testo si compone di 23 articoli e di un Allegato, che reca l'elenco delle direttive da recepire in base alla delega contenuta all'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare disposizioni per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Gli articoli da 3 a 23 definiscono i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo si deve attenere in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'Allegato A.

Toccano materie di competenza della 8ª Commissione gli articoli 16, 17 e 18, non modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che si riferiscono al recepimento di tre direttive europee con le quali è stato rivisto il quadro normativo relativo a taluni aspetti del trasporto dei passeggeri su nave, al fine di apportarvi semplificazioni e di aumentare, al contempo, il livello generale della sicurezza. Tutte e tre le direttive fissano il termine di recepimento al 21 dicembre 2019.

L'articolo 16, in particolare, riguarda l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che ha modificato alcune parti della precedente direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, recante prescrizioni tecniche dettagliate in materia di costruzione, stabilità, protezione antincendio e attrezzature di salvataggio su tali navi.

Nel fissare i principi e i criteri direttivi cui il Governo si deve attenere, il comma 1 dell'articolo indica innanzitutto la necessità di adeguare alle novità introdotte a livello europeo le disposizioni vigenti nell'ordinamento interno, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 45 del 2000 sulla sicurezza delle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, abrogando esplicitamente le norme superate, nonché al regolamento n. 435 del 1991 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, allo scopo di uniformare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato dal Governo si sottolinea come, tra le modifiche recate dalla nuova direttiva, vi sia l'esclusione dal suo campo di applicazione per le navi da passeggeri inferiori ai 24 metri di nuova costruzione: nell'ordinamento interno, quindi, tale categoria di navi non potrà rientrare nella disciplina del decreto legislativo n. 45, che costituisce il riferimento per il recepimento della normativa comunitaria, quanto piuttosto in quello del regolamento n. 435: di qui l'esigenza di adeguare anche le norme di tale regolamento, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi passeggeri.

Gli ulteriori criteri direttivi indicati nel comma 1 dispongono la previsione di misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di inosservanza delle norme di sicurezza o di altre violazioni, attribuendo la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative al capo del compartimento marittimo.

Il comma 2 indica i Ministri coinvolti nella predisposizione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva (UE) 2017/2108.

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che novella le direttive vigenti in materia sia di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri sia di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da tali porti. La finalità della direttiva è quella di facilitare, alla luce dello sviluppo dei nuovi sistemi tecnologici, l'accesso alle informazioni sul numero e l'identità delle persone presenti a bordo delle navi, con particolare riferimento alle esigenze connesse alla gestione delle emergenze e degli incidenti in mare.

I principi e i criteri direttivi, specificati al comma 1, prevedono la modifica e l'integrazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno, con esplicito riferimento al decreto-legge n. 179 del 2012, che ha recepito taluni aspetti della previgente direttiva 2010/65/UE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri, nonché al decreto legislativo n. 196 del 2005, emanato in attuazione delle norme europee sull'istituzione di un sistema di monitoraggio e informazione sul traffico navale. Si prevede inoltre l'abrogazione, con una nuova formulazione della disciplina, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, con il quale sono state dettate le norme per la registrazione delle persone a bordo delle navi. Anche in questo caso, come nel precedente, gli ulteriori criteri di delega riguardano la previsione di

misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di inosservanza delle norme che verranno introdotte ed individuano nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni.

I commi 2 e 3 dell'articolo contengono, rispettivamente, l'indicazione dei Ministri coinvolti nella predisposizione dei decreti legislativi e la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 18 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, finalizzata a garantire l'esercizio in sicurezza di navi ro-ro da passeggeri (ossia navi aventi dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali e ferroviari e che trasportano più di 12 passeggeri) e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, mediante la definizione di un sistema di ispezioni che assicuri livelli omogenei di controllo e sicurezza nei vari Stati membri ed elimini al contempo talune sovrapposizioni tra le varie tipologie di ispezioni attualmente previste da norme sia europee che interne.

Anche in questo caso i principi e i criteri direttivi, contenuti nel comma 1, fanno riferimento alla necessità di modificare la normativa nazionale per adeguarne i contenuti a quelli della nuova direttiva. Si tratta, in particolare, di abrogare il decreto legislativo n. 28 del 2001, con il quale era stata recepita la normativa europea sulle visite obbligatorie per la sicurezza del trasporto passeggeri di linea, nonché di adeguare le disposizioni del decreto legislativo n. 53 del 2011, di recepimento della direttiva 2009/16/CE (cd. direttiva *Port State Control*).

Gli altri criteri di delega riguardano la necessità di introdurre misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione della nuova normativa ed individuano nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni.

Anche l'articolo in esame, ai commi 2 e 3, contiene l'indicazione dei Ministri cui compete l'adozione dei decreti legislativi nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, oltre alle direttive richiamate negli articoli da 16 a 18 del disegno di legge, figurano altre tre direttive che interessano la competenza della 8ª Commissione.

Si tratta, in particolare, della direttiva (UE) 2017/2397, che istituisce un quadro comune europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, stabilendo le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche ed il loro riconoscimento negli Stati membri. Il termine per il recepimento è fissato al 17 gennaio 2022, ma agli Stati, come l'Italia, le cui vie navigabili interne non hanno un collegamento transfrontaliero, è consentito recepire solo talune delle disposizioni introdotte.

E' poi presente nell'Allegato la Direttiva (UE) 2018/131, con la quale viene attuato l'accordo europeo tra le parti sociali del 5 dicembre 2016, finalizzato ad introdurre nell'ordinamento dell'Unione europea le modifiche alla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Il termine per il recepimento, in questo caso, è fissato al 16 febbraio 2020.

L'ultima direttiva di interesse è la direttiva (UE) 2018/645, che modifica le precedenti direttive sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e sulla patente di guida. Per questa direttiva, il termine di recepimento è fissato al 23 maggio 2020.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**  
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FEDE](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Nel Capo I (articoli 1- 13), l'articolo 1 istituisce, a decorrere dal 1° aprile 2019, il reddito di cittadinanza. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il nuovo istituto assume la denominazione di pensione di cittadinanza. Gli articoli 2 e 3 disciplinano i requisiti e la misura del beneficio, mentre l'articolo 4 stabilisce i relativi obblighi (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e sottoscrizione di un Patto per il lavoro o di un Patto per l'inclusione sociale). L'articolo 6 dispone l'istituzione di due piattaforme digitali, presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei suddetti Patti e per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo. Le cause di decadenza, ovvero di riduzione del beneficio, sono definite dal successivo articolo 7, che reca anche sanzioni penali. L'articolo 8 introduce incentivi in favore: dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; degli enti di formazione accreditati, qualora essi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari; dei beneficiari medesimi che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito. L'articolo 12 reca un complesso di norme finanziarie per l'attuazione del reddito di cittadinanza. Oltre a definire i limiti di spesa per l'erogazione della misura, esso destina risorse: in favore di ANPAL Servizi S.p.A., al fine di consentire la stipulazione di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del reddito di cittadinanza e per la stabilizzazione del personale a tempo determinato; per le attività dei centri di assistenza fiscale relative al reddito di cittadinanza e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU); per l'assunzione di personale da parte dell'INPS; nonché per le spese organizzative e di comunicazione del Ministero del lavoro.

Il Capo II del decreto-legge (articoli 14-26) introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta "Quota 100"). Il Capo reca anche ulteriori disposizioni pensionistiche. Tra l'altro, l'articolo 15 concerne la disciplina generale della pensione anticipata, confermando fino al 31 dicembre 2026 il requisito consistente in un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. L'articolo 16 estende l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne ("opzione donna"). L'articolo 17 blocca fino al 31 dicembre 2026 gli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita in favore dei lavoratori precoci. L'articolo 18 proroga dal 2018 al 2019 l'applicazione dell'istituto sperimentale dell'APE sociale. L'articolo 20 detta disposizioni in materia di riscatti di periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo, nonché dei corsi di studio universitario. L'articolo 25 reca alcune modifiche all'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL.

Il Capo III del decreto-legge (articoli 27-29) reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 27 reca una serie di disposizioni in materia di giochi. Si prevedono, tra l'altro, l'elevamento di alcune imposte, l'introduzione di corrispettivi *una tantum* nell'ambito di alcuni procedimenti amministrativi, nonché alcune modifiche intese all'inasprimento e all'ampliamento dell'apparato sanzionatorio. L'articolo 28 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e reca le norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge, nonché norme sul monitoraggio e la salvaguardia finanziaria.

Con particolare riferimento ai profili di competenza dell'8ª Commissione, l'articolo 26 reca modifiche alla disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (anche denominato Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale).

Tale Fondo è stato istituito con la finalità di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, nonché di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante: il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari; l'erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni

dell'orario di lavoro (ivi compresi i contratti di solidarietà), da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.

Il decreto-legge in esame interviene sulla destinazione delle maggiori somme derivanti dall'incremento di 3 euro dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, disposto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005.

Il quadro normativo previgente prevedeva che tali somme fossero destinate, fino al 31 dicembre 2018, al suddetto Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, venissero invece integralmente riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.

Il provvedimento in esame ha differito di un anno, al 1° gennaio 2020, tale cambio di destinazione, prevedendo che, per l'anno 2019, il 50 per cento delle somme vada al Fondo e il 50 per cento all'INPS. L'articolo 26 in esame ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge n. 113 del 2016, che avevano introdotto, per il solo anno 2019, un ulteriore incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di 0,32 euro, che andava ad aggiungersi a quello già menzionato di 3 euro e il cui gettito sarebbe stato acquisito a patrimonio netto del Fondo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [MALLENGNI](#) (FI-BP) rileva che il decreto in esame ha un contenuto estremamente ampio, che molte delle disposizioni in esso contenute hanno natura ordinamentale e che esso fa rinvio ad un numero particolarmente elevato di provvedimenti attuativi, molti dei quali privi di un termine di adozione, sintomo dell'insussistenza delle circostanze straordinarie di necessità e urgenza che legittimano l'adozione di un decreto-legge. Nel merito, il reddito di cittadinanza rappresenta una misura assistenzialista con limitatissime possibilità di rappresentare un incentivo al lavoro. Al contrario, esso creerà soggetti privi della capacità di inserirsi nel mercato del lavoro. Tale misura, inoltre, viene realizzata attraverso un reperimento di risorse pubbliche totalmente in *deficit*, come previsto dall'ultima legge di bilancio, che secondo numerosi esponenti del Governo sarebbe funzionale alla lotta alla povertà, al rilancio dei consumi e degli investimenti privati. Ma questa è una visione demagogica e strumentale, in quanto l'unico modo di sconfiggere la povertà è l'occupazione, che consegue alla ripresa della produzione e di conseguenza dei consumi. L'introduzione del reddito di cittadinanza non rappresenta la soluzione della povertà, ma solo la certezza che la stessa viene stabilizzata ed estesa alle fasce più deboli della società con un aggravio insostenibile per il ceto medio, sul quale ricadrà il maggior peso fiscale del finanziamento del reddito di cittadinanza, quando il ricorso al *deficit* non sarà più praticabile. Sarebbe stato più sensato utilizzare le risorse stanziare per mettere le imprese in condizione di assumere e creare quel circolo virtuoso che solo la crescita della produttività può consentire e garantire. Inoltre, tutta la struttura del reddito di cittadinanza ruota intorno ai centri per l'impiego, ma secondo i dati dell'Istat, solo lo 0,7 per cento dei soggetti che si sono rivolti a un centro per l'impiego nel 2017 ha ricevuto un'offerta di lavoro. E, ad ogni modo, i tempi amministrativi per procedere al rafforzamento delle strutture burocratiche sono assolutamente incompatibili con la previsione dell'avvio della misura dal prossimo mese di aprile, con il rischio che in questo modo il reddito di cittadinanza diventi solo una misura assistenziale, non condizionata all'inserimento lavorativo. Se l'erogazione del reddito avverrà prima del potenziamento dei centri per l'impiego, il beneficiario potrà continuare a fruirne senza la necessità di dover accettare almeno una delle tre proposte di lavoro previste dal decreto-legge. E' inoltre censurabile il fatto che ai Comuni venga delegato il riscontro dei requisiti di residenza e soggiorno per i soggetti che richiedono la misura, senza prevedere a loro favore conseguenti stanziamenti di nuovi strumenti e risorse finanziarie. Un'altra criticità consiste nel fatto che il reddito di cittadinanza sarà erogato anche a soggetti non italiani, che quindi si troveranno ad essere mantenuti dallo Stato italiano anche a scapito dei cittadini italiani in stato di bisogno. In conclusione, ritiene sconcertante il fatto che un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza possa ricevere un importo superiore a quello di

famiglie che percepiscono un reddito da lavoro.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) ricorda che lo stesso presidente Berlusconi, nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2018, alla luce dell'elevatissimo numero di italiani che versano in condizioni di povertà, aveva assunto l'impegno di garantire un reddito di 1.000 euro al mese per chi versa in stato di "povertà assoluta", nonché un "reddito di dignità", consistente nella differenza tra l'introito mensile di una famiglia e quello che viene indicato dall'Istat come 'reddito di dignità necessario' cioè 1.150 euro al mese, per chi si trova in stato di "povertà relativa".

Il presidente [COLTORTI](#) (*M5S*) osserva che in altri Paesi che hanno previsto il solo reddito, senza misure attive di avviamento al lavoro, si è comunque prodotto un beneficio per le finanze pubbliche in quanto, ad esempio, sono migliorate le condizioni di salute dei percettori e, conseguentemente, sono diminuite le spese per l'assistenza sanitaria. I percettori del reddito si sono anche dimostrati maggiormente attivi nella ricerca di un'occupazione. A maggior ragione, produrrà effetti positivi una misura che affianca all'erogazione del reddito un sistema per potenziare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.

Il senatore [DE SIANO](#) (*FI-BP*) si associa a quanto dichiarato dal senatore Mallegni. È incontestabile il fatto che vi siano sacche di persone che vivono in uno stato di grande difficoltà economica, ma mentre la maggioranza individua come soluzione il reddito, che fornirà un incentivo a lavorare di meno, il gruppo di Forza Italia ritiene che la soluzione sia completamente diversa: creare opportunità di lavoro nuove, soprattutto nelle zone d'Italia che si trovano nelle situazioni più critiche, quale il Centro-Sud. Si tratta di un'impostazione culturale totalmente diversa.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) osserva che è evidente a tutti che la povertà è un problema e i governi di centro-sinistra della scorsa legislatura hanno adottato importanti misure volte ad affrontarlo, quali gli "80 euro", peraltro avversati dal M5S, e il reddito di inclusione. Il punto, oggi, è che le misure messe in campo dall'attuale Governo drenano tutte le risorse a disposizione. È una scelta di cui pagheranno le conseguenze altri settori della vita produttiva, il Pil e, in ultima analisi, tutti gli italiani. Perché non si è deciso di utilizzare le risorse in questione per effettuare, ad esempio, un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione che, specialmente nel Mezzogiorno, ha un'enorme necessità di forze nuove? O per aiutare le imprese a crescere e ad assumere? Il reddito di cittadinanza costituisce un messaggio devastante per i giovani sul piano culturale e sociale. Come accade per ogni politica, bisognerà poi effettuarne la valutazione *ex post*, ma le premesse paiono negative e, a tal proposito, invita le forze di maggioranza a non sottovalutare i rischi connessi alla nuova fase di recessione.

Il senatore [NENCINI](#) (*Misto-PSI*) esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione possa svolgere un dibattito che non si limiti ai profili tecnici di competenza, ma assuma una valenza politica, e afferma di guardare con grande attenzione alle misure contenute nel provvedimento in esame. Ricorda che i governi precedenti hanno prodotto risultati importanti in termini di crescita e di contrasto della povertà, ma che quest'ultima continua a costituire un grave problema. In merito alle soluzioni individuate dall'attuale Esecutivo, individua però alcune criticità. In primo luogo, le due anime della coalizione di governo hanno visioni e linee politiche differenti e contrastanti e ciò non potrà che produrre conseguenze negative anche sul mercato del lavoro. In secondo luogo, si mette in piedi una complessa organizzazione burocratica che rischia di inficiare il raggiungimento degli obiettivi: sarebbe stato più efficace limitarsi ad un rafforzamento del già esistente reddito di inclusione. Infine, per realizzare queste misure sono stati svuotati interi settori del bilancio dello Stato, quali, ad esempio, quelli relativi al piano Industria 4.0 e alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture.



La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) osserva che il piano Industria 4.0 non è scomparso, ma è stato semplicemente riorientato in un'ottica di maggiore attenzione verso le piccole e medie imprese e conseguentemente ribattezzato Impresa 4.0. Rileva che sia il Partito Democratico che Forza Italia avevano introdotto, o prospettato l'esigenza di introdurre, misure analoghe al reddito di cittadinanza, perché la questione è solo una: come afferma Eurostat, sotto i 780 euro mensili si vive in povertà e la Carta costituzionale impone di garantire la dignità di tutti i cittadini. Ciò che caratterizza la misura adottata dall'attuale Governo rispetto a quelle realizzate o proposte dalle forze di opposizione sono proprio l'investimento sui centri per l'impiego, l'importanza data alle politiche attive e il coinvolgimento delle imprese.

Il presidente [COLTORTI](#) (M5S) concorda con il fatto che le sperequazioni tra chi ha tanto e chi non ha nulla sono sempre maggiori e che il provvedimento in esame è finalizzato a garantire la dignità di tutte le persone. Si tratta di una soluzione nuova, che si confronterà con un mercato del lavoro in rapida evoluzione a causa anche dell'evolversi delle tecnologie, ma ciò che è certo è che le soluzioni adottate finora hanno fallito e che la forbice tra ricchi e poveri è aumentata.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda di essersi confrontata spesso, da amministratrice locale, con cittadini che versavano in situazioni di grande disagio economico e sociale e che a volte si sentivano così umiliati da non avere neanche il coraggio di rivolgersi ai servizi sociali. Ritiene che sia quindi indispensabile agire in fretta e fare qualcosa per dare un aiuto a chi ha perso anche la dignità. Le misure introdotte dal provvedimento in esame sono quindi necessarie e verranno poi monitorate in fase di attuazione, al fine di apportare eventuali miglioramenti.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) rileva che, al contrario di quanto sostenuto dal senatore Mallegni, il reddito di cittadinanza non costituisce una misura assistenzialistica, bensì una misura proattiva di sostegno nella ricerca del lavoro, e che nessun nucleo familiare in cui sono percepiti redditi da lavoro si troverà ad avere meno di quanto percepito da una famiglia che beneficia del reddito di cittadinanza. Sottolinea l'importanza che il provvedimento in esame ha nel mettere a sistema le banche dati e le piattaforme informatiche e rendere così realmente conoscibili le offerte di lavoro. Con riferimento all'osservazione del senatore Mallegni secondo cui il reddito di cittadinanza andrà a ricadere sulle spalle del ceto medio, ribatte che il reddito di cittadinanza nasce dalla volontà dei partiti della maggioranza di venire incontro proprio al ceto medio, che è stato eroso e impoverito impietosamente dalla crisi economica degli ultimi anni. Del resto, altri partiti hanno governato per anni, nel recente passato, ma non si è vista traccia del circolo virtuoso menzionato dal senatore Mallegni. E la riprova è data dal fatto che, alle ultime elezioni, i cittadini hanno votato per un programma molto preciso, che viene ora realizzato con il provvedimento in esame.

Con riferimento a quanto affermato dal senatore Margiotta, ricorda che l'ultima legge di bilancio ha previsto assunzioni in numerosi settori, quali, ad esempio, le infrastrutture, la giustizia e i beni culturali. Il reddito di cittadinanza è una misura che serve a dare da mangiare a chi non ne ha. Esso si traduce in un investimento ben maggiore rispetto al reddito di inclusione e comporta un potenziamento dei centri per l'impiego e un'azione finalizzata a far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro.

Il senatore [MALLEGGNI](#) (FI-BP), ad integrazione del precedente intervento, chiarisce che nessuno contesta la scelta di affrontare il problema della povertà, ciò che si contesta sono le modalità con cui questo viene fatto, ad esempio non riconoscendo un ruolo sufficiente ai Comuni nella procedura, nonchè il fatto che la misura sia finanziata in *deficit*, invece che andando a ridurre capitoli specifici, e che non si fa nulla per mettere le imprese nelle condizioni di creare lavoro.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [727](#) (delega trasporto aereo).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## 1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 53 (pom.) del 14/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019**  
**53ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**COLTORTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Siri.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**  
(Esame e rinvio)

Il relatore **SANTILLO** (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che conferisce al Governo una delega volta al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo.

Il Governo dovrà esercitare la delega entro sei mesi, attenendosi a una serie articolata di principi e criteri direttivi, ispirati a una visione d'insieme degli assetti regolatori, tariffari e gestionali dell'industria, in modo da evitare che la somma di interventi non coordinati possano compromettere lo sviluppo economico del Paese.

Per quanto riguarda il quadro regolatorio, dovranno essere definiti i criteri per il riordino dell'assetto amministrativo ed organizzativo dell'ENAC e per la distribuzione delle competenze tra l'ENAC e l'Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare riguardo all'accesso alle infrastrutture e ai servizi accessori.

Dovranno essere riordinate le disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal Registro nazionale aeronautico e definite procedure efficaci e trasparenti ai fini del rilascio dei titoli abilitatori ad operare come vettore. Dovrà inoltre essere ridefinito il sistema sanzionatorio, con particolare riferimento ai procedimenti di irrogazione e di riscossione degli incentivi, tenendo conto dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

Per quanto concerne la tariffazione, è prevista una disciplina tale da garantire il rispetto dei principi di congruità, trasparenza e non discriminazione. Il sistema di tariffazione dovrà essere ridefinito tenuto conto della valutazione dei costi sostenuti per gli aeroporti e per i tipi di aeromobili.

Con riferimento agli aeroporti, la delega prevede la ridefinizione della classificazione - con l'attribuzione a ciascuno di essi della valenza nazionale, regionale o locale e della connessa specializzazione funzionale - e l'introduzione di misure di incentivazione volte a favorire la creazione di sistemi aeroportuali coordinati, al fine di garantire una più razionale ed efficace distribuzione dei flussi di traffico aereo.

Dovranno inoltre essere potenziati gli interventi finalizzati a garantire una più efficace intermodalità dei sistemi di trasporto.

In merito alla gestione aeroportuale, la delega prevede la ridefinizione del sistema delle concessioni aeroportuali - con particolare riferimento alla natura, ai tempi di durata e alla sostenibilità ambientale - e la definizione di un sistema di valutazione preliminare dei piani di investimento presentati dalle società di gestione e di verifica periodica in corso di attuazione.

Per quanto concerne il trasporto aereo, è prevista la razionalizzazione del sistema di separazione degli spazi aerei e del sistema dei diritti derivanti da accordi bilaterali, prevedendo disposizioni per l'accesso al mercato italiano volte a disciplinare lo stabilimento delle imprese e specifiche condizioni di reciprocità per i sistemi aeroportuali.

Particolare attenzione è poi data ai diritti dei lavoratori e a quelli dei passeggeri, oltre che alle tematiche ambientali.

È prevista la definizione di requisiti e *standard* minimi di tutela sulla base dei contratti di settore, al fine di produrre effetti ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto comune dei contratti relativamente ai vettori italiani e stranieri operanti sul territorio italiano. Al fine di contrastare forme diffuse di precariato, dovranno essere rafforzati gli strumenti di controllo nonché specifiche misure volte a disincentivare l'applicazione da parte dei vettori di contratti di lavoro non conformi alla normativa italiana nonché l'utilizzo di forme contrattuali a termine. Saranno poi introdotte misure volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e il riconoscimento delle mansioni del personale navigante del trasporto aereo come lavoro usurante, in particolare tramite un sistema sanzionatorio connesso agli inadempimenti relativi alle *Flight Time Limitations* (FTL). La delega prevede infine la definizione di un sistema di analisi e monitoraggio relativo agli effetti dei diritti di traffico e delle autorizzazioni sui livelli occupazionali.

Per quanto concerne i diritti dei passeggeri, è prevista la definizione di un sistema efficiente di informazione, al fine di favorire l'adeguamento delle disposizioni nazionali alla normativa europea e internazionale e di tutelare la qualità dei servizi a beneficio degli utenti, anche adottando il relativo sistema sanzionatorio. È poi prevista l'adozione di strumenti finalizzati a garantire un'effettiva tutela degli utenti, anche mediante l'adozione di meccanismi di certificazione delle compagnie aeree basati sulle *performance* raggiunte nel medesimo ambito, nonché di meccanismi di devoluzione delle controversie alternativi rispetto al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Si prevede, infine, l'introduzione di disposizioni volte a incentivare la raccolta differenziata sugli aeromobili, anche per i vettori che transitano sul territorio italiano.

In conclusione, il relatore afferma di ritenere necessario lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni che consenta di approfondire i temi oggetto del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), nel concordare con quanto proposto dal relatore, segnala che sono già pervenute alla Commissione alcune richieste in tal senso e invita dunque i Gruppi a comunicare in tempi brevi i nominativi dei soggetti che desiderano audire.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario SIRI dichiara che il Governo guarda con assoluto favore al disegno di legge in esame, che tratta temi di grande rilevanza, a partire, ad esempio, da quello degli incentivi per arrivare alla ridefinizione della classificazione degli aeroporti, che dovrà tenere conto anche di tutte le novità che si stanno registrando sul piano dell'intermodalità. Ritiene utile che all'attività istruttoria che la Commissione svolgerà, a partire dal ciclo di audizioni appena deliberato, si affianchi un

approfondimento anche a livello di governo, mediante la costituzione di un tavolo di lavoro presso il Ministero, in maniera tale che Parlamento ed Esecutivo possano collaborare e coordinarsi per definire il testo migliore possibile per un settore strategico.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) anticipa che, nel corso dell'esame del provvedimento, sarà necessario individuare modalità che consentano una completa attuazione dei piani di sviluppo aeroportuale, con particolare riferimento alle opere di mitigazione in essi previste.

La senatrice [LUPO](#) (*M5S*) ritiene che il provvedimento in esame contribuirà a garantire finalmente trasparenza ai contratti di programma in ambito aeroportuale e ad assicurare il rispetto delle procedure di approvazione, onde evitare che significative risorse pubbliche vengano impiegate in assenza dei prescritti controlli. Condivide la modalità di lavoro prospettata dal rappresentante del Governo, che condurrà alla definizione di un assetto volto a garantire la mobilità senza sprechi di denaro pubblico.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 26 (pom.) del 13/03/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 26**  
**MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019**

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 19,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI CONFETRA, ENAC, ASSAEROPORTI, ASSOCLEARANCE, ASSAEREO, ASSOHANDLERS SUL DISEGNO DI LEGGE N. [727](#) (DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO)*

## 1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 27 (ant.) del 14/03/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 27**  
**GIOVEDÌ 14 MARZO 2019**

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*Orario: dalle ore 9,40 alle ore 12,45*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ANPAC, ANPAV, CENTRO STUDI STASA, DEMETRA CENTRO STUDI E IBAR SUL DISEGNO DI LEGGE N. [727](#) (DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO)*

## 1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 61 (ant.) del 26/03/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) MARTEDÌ 26 MARZO 2019 61ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale svolta il 7 marzo nell'ambito dell'esame degli atti del Governo nn. 73 e 74 e delle audizioni informali svolte il 13 e il 14 marzo in merito all'esame del disegno di legge n. 727, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (n. 73)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Conferenza Stato-regioni non ha ancora espresso il parere di competenza sull'atto del Governo in titolo e tornerà a riunirsi nel pomeriggio di giovedì 28. Non essendo dunque sciolta la riserva, la Commissione non potrà esprimersi entro la scadenza di mercoledì 27 e la votazione del parere avrà luogo la settimana prossima.

Non essendovi richieste di intervento da parte dei senatori, rinvia quindi il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

##### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (n. 74)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)



Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) chiede al relatore se, all'interno della cornice rappresentata dalla direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, la normativa italiana di recepimento possa essere integrata da elementi tecnici la cui importanza emerge dalle indagini sul tragico incidente di Viareggio del 29 giugno 2009.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (FdI) si associa e domanda se l'esame dell'atto del governo in titolo possa costituire la sede per svolgere considerazioni più sistematiche sul tema della sicurezza ferroviaria.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato a recepire la direttiva europea, che è volta proprio a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione europea. Assicura che già in sede di predisposizione dello schema di parere è stata data la massima attenzione a quanto il terribile incidente di Viareggio ha amaramente insegnato. Ed è proprio tenendo a mente quei tragici eventi, che nello schema di parere è stata inserita l'osservazione volta a introdurre l'obbligo per i soggetti indicati dall'articolo 23, comma 4, di fornire le informazioni tecniche pertinenti per migliorare la qualità della relazione d'indagine, nonché il fatto che tali soggetti siano regolarmente informati dell'indagine e dei relativi progressi. Si dichiara comunque disponibile a valutare eventuali ulteriori integrazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [NENCINI](#) (Misto-PSI) chiede che la Commissione acquisisca informazioni sull'impatto che le rimodulazioni apportate dalla legge di bilancio per il 2019 alle risorse per gli investimenti dell'ANAS stanno dispiegando sui tempi di realizzazione delle opere.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare i canali più opportuni attraverso i quali la Commissione possa acquisire le informazioni richieste dal senatore Nencini.

*La seduta termina alle ore 11.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 74

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (n. 74),  
premesse che:

- lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, recepisce la direttiva (UE) 2016/798, il cui obiettivo è lo sviluppo e il miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione europea nonché l'ampliamento dell'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari;
- tale direttiva, che rientra nel c.d. pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario, delinea un nuovo quadro per la gestione della sicurezza ferroviaria, mediante interventi quali l'introduzione della certificazione unica di sicurezza, l'individuazione più dettagliata dei compiti delle autorità nazionali e

delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura e degli operatori ferroviari, la definizione di obiettivi, metodi e indicatori comuni di sicurezza e la regolamentazione delle indagini sugli incidenti ferroviari; considerato che:

- la rubrica dell'articolo 7 recita "Norme nazionali tecniche in materia di sicurezza", mentre il corrispondente articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798 si riferisce a norme nazionali *tout court*. Anche il concetto definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *h*), è quello di "norme nazionali", sebbene poi si specifichi che con tale termine si intendono "tutte le norme tecniche e le altre disposizioni vincolanti ...", diversamente peraltro dalla definizione fornita nell'articolo 3, comma 1, lettera *hh*), dello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2016/797 (AG n. 73), ai sensi del quale per "norme nazionali" si intendono "tutte le norme e le altre disposizioni vincolanti";
- l'articolo 15, comma 2, elenca le risorse finanziarie dell'ANSFISA, analogamente a quanto già previsto dalla legislazione vigente, individuandole, tra le altre, nell'incremento dell'uno per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere espressamente la calibratura dei relativi oneri a carico degli operatori del settore in relazione alla natura della rete interessata né che la determinazione degli stessi risponda a criteri di trasparenza, equità, pertinenza ed efficienza;
- l'articolo 23, al comma 4, dispone che qualora l'indagine sugli incidenti e inconvenienti avvenuti nel territorio nazionale interessi veicoli autorizzati dall'ERA o imprese ferroviarie certificate dalla stessa, l'Organismo investigativo possa richiedere ai soggetti ivi indicati tutte le informazioni, le spiegazioni e le registrazioni che ritiene opportune, senza prevedere l'obbligo di fornire le predette informazioni;
- l'articolo 31, comma 3, prevede che, a decorrere dal momento in cui le reti funzionalmente isolate rientreranno nella competenza dell'ANSFISA, le imprese responsabili del servizio su tali reti avranno a disposizione solo 90 giorni di tempo per presentare all'ANSFISA istanza per il rilascio di certificati e autorizzazioni, mentre in passato, nel caso dell'analogo passaggio delle reti regionali interconnesse, il termine previsto per tali operazioni era stato di 180 giorni,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- alla rubrica dell'articolo 7, si sopprima la parola: «tecniche»; si valuti inoltre l'opportunità di effettuare analoga modifica alla definizione di «norma nazionale», di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*);
- all'articolo 15, comma 2, si preveda che gli oneri a carico degli operatori del settore siano calibrati in relazione alla natura - nazionale, interconnessa o isolata - della rete interessata e che la determinazione degli stessi debba rispondere a criteri di trasparenza, equità, pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione di tali oneri, dovrebbero essere coinvolti gli enti pubblici territoriali competenti e dovrebbe essere altresì sentita, per gli aspetti di competenza, l'Autorità di regolazione dei trasporti;
- all'articolo 23, comma 4, al fine di garantire la massima trasparenza possibile, si preveda che i soggetti indicati abbiano l'obbligo di fornire le informazioni tecniche pertinenti per migliorare la qualità della relazione d'indagine e siano regolarmente informati dell'indagine e dei relativi progressi;
- all'articolo 31, comma 3, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 4,» si inseriscano le seguenti: «resta fermo il quadro regolatorio vigente fino all'adozione del nuovo quadro regolatorio da parte dell'ANSFISA e»;
- all'articolo 31, comma 3, sia esteso da 90 a 180 giorni il termine entro il quale le imprese responsabili del servizio sulle reti funzionalmente isolate devono presentare all'ANSFISA l'istanza per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni. Sarebbe altresì opportuno prevedere che i 180 giorni non decorrano dal momento in cui cessano le competenze del MIT, ma dal momento in cui l'ANSFISA definisce la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *bb*).

## **1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 33 (pom.) del 03/07/2019**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 33**  
**MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019**

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*Orario: dalle ore 16,35 alle ore 18,50*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ANCAI, SEA, SAVE E LEGAMBIENTE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [727](#) (DELEGA TRASPORTO AEREO)*

## 1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 83 (pom.) del 09/07/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019

83ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

#### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte la settimana scorsa nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [1105](#) e [727](#), è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1374\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [COLTORTI](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando innanzitutto l'articolo 3, comma 1, che modifica il Titolo VII del Testo unico sui servizi di media

audiovisivi e radiofonici, relativo alla promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, interamente riscritto nella scorsa legislatura ad opera del decreto legislativo n. 204 del 2017 di attuazione della legge n. 220 del 2016 sul cinema e sull'audiovisivo.

Il nuovo intervento normativo, modificando la disciplina degli obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari: elimina la previsione in virtù della quale, a decorrere, dal 1° luglio 2019, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari avrebbero dovuto progressivamente innalzare fino al 60 per cento la quota del proprio tempo di diffusione riservata alle opere europee. Resta comunque fermo l'obbligo di riservare a tali opere la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite; proroga dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 la decorrenza dell'obbligo di riservare alle opere di espressione originale italiana (ora non più solo audiovisive ma anche cinematografiche) una sotto quota minima della quota prevista per la programmazione delle opere europee, pari, per la RAI, ad almeno la metà e, per gli altri fornitori, ad almeno un terzo. La sotto quota dei fornitori diversi dalla RAI è inoltre ridotta ad un quinto per il solo anno 2020; circoscrive alla sola RAI l'obbligo di riservare, nella fascia oraria dalle 18 alle 23, almeno il 12 per cento del tempo di diffusione a opere cinematografiche o audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana; esclude da tale previsione le altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali; riduce la sotto quota minima che la RAI deve riservare alle opere cinematografiche da almeno la metà ad almeno un quarto; prevede che la quota del 12 per cento debba essere rispettata su base annua invece che settimanale.

Il provvedimento interviene poi sugli obblighi di investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, prorogando dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale scatterà l'aumento della percentuale dei propri introiti o ricavi annui che essi dovranno riservare al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee e della sotto quota minima da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti. L'entità di tale aumento viene inoltre ridotta.

Al regolamento ministeriale di attuazione viene demandato il compito di prevedere che almeno il 50 per cento della quota destinata all'investimento in opere europee sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi 5 anni.

La sotto quota che la RAI deve riservare a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia è sostituita da opere specificamente destinate ai minori, di cui una parte è riservata ad opere di animazione.

Viene prorogato dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta si applicheranno gli obblighi di programmazione e investimento in opere europee previsti dall'apposito regolamento dell'AGCOM. Gli obblighi di investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti vengono ridotti, ma potranno essere poi innalzati nuovamente dall'AGCOM con il predetto regolamento, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Si introducono inoltre disposizioni specifiche per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi.

Si prevede poi che le eventuali oscillazioni in difetto - rispetto agli obblighi di programmazione e di investimento, e non più solo a quelli di investimento -, nel limite massimo del 15 per cento della quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo, in aggiunta agli obblighi previsti per lo stesso anno.

Nel caso in cui un fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta l'anno seguente.

In caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico.

Viene infine modificata la procedura di adozione dei regolamenti ministeriali in materia di opere

audiovisive di espressione originale italiana, tra l'altro eliminando il previo parere delle Commissioni parlamentari.

Il comma 3 ridisciplina la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, in particolare riducendo da 50 a 49 i membri complessivi e introducendo elementi di maggiore flessibilità.

Il comma 4 aumenta da 5 a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive concessi dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Agli stessi esperti è assegnato il compito di attribuire anche i contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

Si segnala inoltre l'articolo 5 del decreto-legge in esame, che autorizza Roma Capitale a nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare a Roma, che è una delle dodici città selezionate per ospitare le partite.

Il Commissario straordinario potrà:

- predisporre ed approvare il piano degli interventi, che verrà trasmesso, tra gli altri, anche al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice dei contratti pubblici;
- ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato codice;
- ridurre fino a dieci giorni il termine di cui all'articolo 32, comma 11, del codice, che - in materia di fasi delle procedure di affidamento - sospende la stipula del contratto di affidamento in caso di proposizione di contenziosi.

È altresì in facoltà del commissario fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del codice.

Si apre la discussione.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) osserva che la sua parte politica si sarebbe attesa che il primo provvedimento in materia di beni culturali, adottato dopo più di un anno dall'insediamento del Governo, presentasse un contenuto più ampio e articolato. Vice versa, esso si incentra principalmente sulle fondazioni lirico-sinfoniche, la cui importanza è chiara a tutti, ma che non giustifica il fatto che ad esse sia attribuito l'80 per cento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, a fronte di un settore molto variegato. Per tale motivo, il Gruppo di Forza Italia ha presentato presso la Commissione competente una serie di emendamenti volti a rendere il provvedimento più sistematico e a fornire un sostegno a tutto il settore dei beni e delle attività culturali.

Con particolare riferimento ai profili di interesse della 8ª Commissione, rileva che l'intervento recato dall'articolo 3, in materia di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo, è molto dettagliato e richiederebbe una valutazione anche da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il presidente [COLTORTI](#) (M5S) osserva che la Commissione evocata dal senatore Mallegni svolge funzioni di vigilanza, mentre la funzione legislativa è competenza delle Commissioni permanenti. Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione, dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

**(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica**

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, che destina al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo, per il 2019, delle risorse iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2019 relative al reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata «quota 100».

Al fine di salvaguardare l'effettivo realizzo di risparmi per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, si dispone quindi l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio per il 2019, in termini di competenza e cassa, secondo la ripartizione per Ministeri indicata nell'Allegato 1 al decreto.

L'accantonamento per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ammonta a 3,75 milioni, suddivisi in una riduzione di 1,65 per l'indirizzo politico e in 2,10 milioni per i servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.

Per consentire alle Amministrazioni la necessaria flessibilità, è comunque consentita, con decreti del Ministro dell'economia delle finanze adottati su richiesta dei Ministri interessati, la possibilità di rimodulare gli accantonamenti nell'ambito degli stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si prevede, infine, che con delibera del Consiglio dei ministri gli accantonamenti ora disposti siano confermati, in tutto o in parte, ovvero resi disponibili sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti e di quelli ancora da sostenere per il 2019 per il reddito di cittadinanza e "quota 100" che sarà comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) chiede al relatore delucidazioni in ordine alla procedura introdotta dal decreto.

Il relatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce che in esito ai monitoraggi previsti dal decreto-legge su reddito di cittadinanza e "quota 100" gli accantonamenti disposti dal decreto-legge in esame saranno confermati in tutto o in parte o saranno resi disponibili. Sottolinea inoltre che l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è piuttosto limitato, in quanto ammonta allo 0,25 per cento del totale.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*) osserva che il provvedimento in esame è frutto del fatto che il Governo, nonostante gli annunci e la comunicazione basata sui *selfie*, ha finalmente recepito le osservazioni dell'Unione europea e, per fortuna dell'Italia e degli italiani, ha deciso di congelare delle risorse al fine di evitare la procedura di infrazione.

Il senatore [DESSI](#) (*M5S*) esprime soddisfazione per i risparmi connessi al reddito di cittadinanza e "quota 100". Mentre da più parti si paventava l'avvio della procedura d'infrazione, i numeri parlano d'altro: *spread* in discesa, tasso di disoccupazione sotto al 10 per cento, occupazione giovanile in crescita, adozione da parte del Governo di importanti misure di carattere sociale, quali il reddito di cittadinanza e "quota 100", che peraltro ora consentono anche di effettuare dei risparmi.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) osserva che anche la parte politica cui appartiene il senatore D'Arienzo fa ampiamente ricorso alla comunicazione sulle reti sociali e ai *selfie*, come dimostrato nella vicenda della *Sea Watch*.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) rileva che il provvedimento in esame non concerne l'impiego di risparmi, ma risponde alla necessità di congelare risorse in attesa di capire quale sarà il quadro complessivo della finanza pubblica. Quindi il Governo non è stato bravo perché ha risparmiato, ma è stato avveduto perché ha messo da parte risorse. Il reddito di cittadinanza e il decreto dignità hanno prodotto incertezza tra gli operatori ed effetti negativi sul numero delle assunzioni a tempo determinato, che emergeranno con ancora più evidenza nel lungo periodo. Tale circostanza condurrebbe a un voto contrario, ma con il provvedimento in esame si mettono in sicurezza 1,5 miliardi e ciò giustifica l'espressione di un voto di astensione.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FI-BP*) svolge alcune considerazioni in merito all'incidenza del provvedimento in esame sui saldi di finanza pubblica.

Il relatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che i provvedimenti del Governo sono stati elaborati con grande attenzione, cosa che ha consentito di mantenere in sicurezza la finanza pubblica nonostante un quadro economico internazionale contrassegnato da numerose criticità. Dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*), nel rilevare che l'attuale maggioranza aveva proclamato grandi cambiamenti a livello europeo mentre l'unico grande cambiamento che si è registrato finora è stata l'esclusione dell'Italia da tutti gli incarichi di vertice delle istituzioni, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, pur ribadendo un'opinione molto critica sulla gestione della finanza pubblica da parte della maggioranza.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del Gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*) afferma che il provvedimento in esame è frutto degli incontri che il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno avuto in Europa. A fronte di fondamentali economici solidi, il Paese sta sopportando costi ingenti a causa di dichiarazioni che hanno portato all'innalzamento dello *spread*. Per fortuna che ci sono dei risparmi su cui fare affidamento, perché l'alternativa sarebbe stata una manovra correttiva con tagli alla spesa. Tanto premesso, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1374

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

l'articolo 3 del decreto in esame reca misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo;

in particolare i commi 1 e 2 intervengono sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed



italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l'applicazione della nuova disciplina dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020;

il comma 3 modifica la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, riducendo da 50 a 49 i membri complessivi e introducendo elementi di maggiore flessibilità;

con il comma 4 si provvede ad aumentare da 5 a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso e ad assegnare i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive concessi dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo;

l'articolo 5 del decreto in esame autorizza Roma Capitale a nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nella città di Roma,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1383

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole.

# **1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 35 (pom.) del 16/07/2019**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 35**  
**MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019**

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [727](#) (DELEGA TRASPORTO AEREO)*

## 1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 85 (pom.) del 16/07/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019 85ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
[CAMPARI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

#### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.  
Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), svolta in data odierna nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [727](#), è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1401) Deputati Ketty FOGLIANI ed altri. - Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico**, approvato dalla Camera dei Deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore [SANTILLO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, che consta di due articoli.

Il comma 1 dell'articolo 1 differisce dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine per

l'applicazione della disposizione del Codice della nautica da diporto che prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.

Il comma 2 proroga dal 31 ottobre 2019 al 31 ottobre 2020 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, prorogando contestualmente alla medesima data le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [DE SIANO](#) (FI-BP) chiede un chiarimento in merito all'ambito di applicazione del disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#), nel fornire il chiarimento richiesto dal senatore De Siano, osserva che il provvedimento in esame è volto ad affrontare un problema che affligge numerosi operatori economici e che richiede una rapida soluzione.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP), pur consapevole della necessità di intervenire rapidamente considerato che si è già nel mezzo della stagione estiva, rileva che il settore della nautica da diporto merita più di una semplice proroga. Si dice d'accordo con il provvedimento in esame, ma chiede un impegno delle forze di maggioranza e del Governo ad affrontare in maniera più strutturata le questioni che concernono il settore.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD), pur condividendo le considerazioni svolte dal senatore Mallegni, sottolinea la necessità di concludere nei tempi più rapidi possibili l'esame del provvedimento, che peraltro è già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Il relatore [SANTILLO](#) (M5S), alla luce di quanto emerso dalla discussione, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a domani, mercoledì 17 luglio, alle ore 10.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) e il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) preannunciano che i rispettivi Gruppi non intendono presentare emendamenti, ma si riservano di presentare eventuali ordini del giorno.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno a domani, mercoledì 17 luglio, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1387) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018**

**(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019**

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che i due disegni di legge in titolo sono assegnati all'8a Commissione in sede

consultiva. L'esame è congiunto, ma terminerà con la formulazione di due distinti pareri da trasmettere alla Commissione Bilancio.

La relatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i due disegni di legge in titolo.

Con riferimento al disegno di legge relativo al rendiconto generale (A.S. 1387), lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2018 (Tabella 10), come risultante dall'approvazione della legge di bilancio per il 2018, recava stanziamenti complessivi pari a circa 15 miliardi in conto competenza (in aumento del 12,3 per cento rispetto all'esercizio precedente). Nel corso dell'esercizio 2018, tali previsioni hanno registrato un leggero aumento e si sono attestate a 15,8 miliardi (+13,1 per cento rispetto al 2017), di cui 7,3 miliardi riferiti alla parte corrente e 8,6 di parte capitale.

L'ammontare dei residui a fine esercizio ammonta a 13,7 miliardi, rispetto ad una previsione iniziale di 11,8 miliardi.

Analizzando le singole missioni, la missione n. 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica" continua a qualificarsi come uno dei cardini del bilancio del Ministero, con una dotazione finale di competenza che ammonta a 6,1 miliardi di euro, assorbiti per 3,8 miliardi dal programma relativo ai "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali" (14.11). In tale ambito, oltre 3 miliardi nel 2018 sono stati destinati al finanziamento degli interventi di competenza dell'Anas nel settore stradale attraverso il fondo unico. L'altro programma di spesa di particolare rilevanza nella missione n. 14 riguarda le "Opere strategiche, l'edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" (14.10) con una previsione definitiva di oltre 2 miliardi di euro, 1,2 miliardi dei quali finalizzati alle azioni per il finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale.

La missione n. 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", che costituisce l'altro grande settore di intervento di competenza del MIT, presenta per il 2018 previsioni definitive di competenza per 8,5 miliardi, in leggero aumento rispetto alle previsioni iniziali. Gran parte di tali stanziamenti risultano allocati sul programma relativo allo "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" (13.6), con particolare riferimento agli interventi finalizzati al concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, ai quali secondo le previsioni definitive sono stati destinati per il 2018 circa 5,3 miliardi di euro.

Più limitati infine sono i contenuti finanziari della missione n. 19 "Casa e assetto urbanistico", con una previsione iniziale di spesa di 262,6 milioni di euro, poi diventati circa 313 milioni nelle previsioni definitive, nonché della missione n. 7 "Ordine pubblico e sicurezza", che reca una dotazione finale di competenza di circa 818 milioni, interamente assorbiti dal programma relativo alla sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, per le attività del personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto.

Per quanto riguarda il Rendiconto della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ha rilievo per la competenza della 8ª Commissione la missione n. 15, relativa alle "Comunicazioni".

Rispetto ad una previsione iniziale di competenza di 81,6 milioni di euro, le previsioni definitive sono pari a 160,1 milioni di euro, 98,6 dei quali per il programma relativo ai "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali" (15.8), in larga parte finalizzato agli interventi per il sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale, per i quali la previsione definitiva di spesa è stata di 82,7 milioni di euro, rispetto ai 13,8 milioni inizialmente stanziati.

Sempre con riferimento alla missione n. 15, le autorizzazioni definitive di cassa per il 2018 risultano pari a 264,6 milioni, mentre l'ammontare dei residui è di 237,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento per il 2019 (A.S. 1388), lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10) approvato con la legge di bilancio per il 2019 recava spese iniziali per complessivi 12,2 miliardi di euro in conto competenza e 16 miliardi di euro come autorizzazioni di cassa. La consistenza dei residui presunti al 1º gennaio 2019 risultava di 6,1 miliardi di euro.

Le previsioni assestate ammontano ora complessivamente a 12,3 miliardi di euro per la competenza e a 16,2 miliardi per la cassa, mentre i residui sono quantificati in 13,8 miliardi di euro.

Nella nota illustrativa che accompagna il disegno di legge si dà conto delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali, distinguendo quelle introdotte in forza di atti amministrativi adottati nel periodo gennaio-maggio 2019 e quelle ora proposte con il disegno di legge di assestamento.

Le variazioni introdotte per atto amministrativo hanno comportato un aumento complessivo delle dotazioni di competenza di circa 228 milioni di euro e delle autorizzazioni di cassa di circa 308 milioni di euro.

Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento riducono invece le dotazioni, rispettivamente, di circa 121 milioni di euro per la competenza e 129 milioni di euro per la cassa. Sempre la nota illustrativa pone in evidenza che le variazioni alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le previsioni sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto delle concrete capacità operative dell'amministrazione. Le variazioni ai residui - quantificate in 7,7 miliardi di euro - trovano infine motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2018, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

Con riferimento alle missioni e ai programmi nei quali si articola lo stato di previsione del Ministero, per la missione 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica" non ci sono variazioni significative nelle previsioni di competenza, mentre si propone un aumento complessivo delle autorizzazioni di cassa di circa 7,5 milioni di euro. La variazione dei residui ammonta a oltre 6 miliardi di euro, in gran parte riferiti al programma "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali" (14.11), ed in particolare all'azione relativa alle infrastrutture stradali ed autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità (+4,4 miliardi di euro). Nell'ambito della stessa missione, un'altra parte consistente di residui si riferisce al programma relativo a "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità" (14.10) (+1,2 miliardi).

Per quanto riguarda la missione n. 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", le variazioni proposte con l'assestamento comportano una diminuzione di circa 120 milioni di euro per la competenza e di circa 175 milioni per la cassa, mentre la consistenza dei residui aumenta complessivamente di circa 1,4 miliardi di euro, di fatto assorbiti dal programma "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" (13.6).

La missione n. 19 "Casa e assetto urbanistico" registra per il 2019 un aumento delle previsioni di cassa di 40,9 milioni di euro e un aumento dei residui di 103,7 milioni.

Per la missione n. 7 "Ordine pubblico e sicurezza", interamente riferita al programma relativo alla "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste" (7.7), le previsioni assestate comportano un aumento di 125 mila euro sia per la competenza che per la cassa e un aumento dei residui di 137,5 milioni di euro.

Aumentano, infine di 20,6 milioni di euro i residui relativi al programma n. 32, relativo a "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", che non presenta invece variazioni significative per quanto riguarda le previsioni di competenza e le autorizzazioni di cassa.

Per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), le previsioni contenute nella legge di bilancio in relazione alla missione n. 15 "Comunicazioni", prevedevano una dotazione di 218,7 milioni di euro per la competenza e di 228 milioni come autorizzazioni di cassa. La consistenza dei residui era valutata in 78,2 milioni di euro.

Le previsioni assestate, comprensive sia delle variazioni dipendenti da atti amministrativi che di quelle proposte con il disegno di legge in esame, fanno registrare un lievissimo aumento delle dotazioni di competenza, il cui valore complessivo ammonta ora a 219,2 milioni di euro, mentre le autorizzazioni di cassa passano a 304 milioni di euro. Il valore dei residui è quantificato in 226,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda le previsioni di cassa, la variazione rispetto alla legge di bilancio (+32 milioni di euro) è interamente assorbita dal programma "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali" (15.8), nell'ambito del quale si registra un aumento di 40 milioni per l'azione relativa al

"Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale". Anche l'aumento dei residui, quantificato in 148 milioni per il 2019, è in larga parte riferito alla medesima azione del programma (15.8).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 17 luglio, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

# **1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 41 (ant.) del 03/10/2019**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 41**  
**GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019**

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*Orario: dalle ore 10,05 alle ore 13,25*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOVOLO, CGIL, CISL, UIL, AICAI, USB, CUB E UGL  
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [727](#) (DELEGA TRASPORTO  
AEREO)*



## 1.3.2.1.11. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 43 (pom.) del 15/10/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 43**  
**MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019**

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ENAV S.P.A., ADR AEROPORTI DI ROMA S.P.A. E DELLA DOTTORESSA OLGA SIMEON, ESPERTO NAZIONALE COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE CONCORRENZA, AIUTI DI STATO TRASPORTI, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [727](#) (DELEGA TRASPORTO AEREO)*

## 1.3.2.1.12. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 98 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019 98ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte il 3 e il 15 ottobre, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [727](#), e delle audizioni informali svolte il 31 luglio, 1º agosto e 10 ottobre in merito all'esame dell'atto del Governo n. [101](#), è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1547\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229**  
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [COLTORTI](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva per l'espressione del parere alla Commissione ambiente, che introduce misure per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell'aria. Prevede, in particolare, l'approvazione di un apposito Piano strategico per l'individuazione delle iniziative da intraprendere e delle relative risorse economiche. Reca quindi una serie di disposizioni per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, finalizzate anche alla composizione delle procedure di infrazione avviate in sede europea. Disciplina poi la realizzazione di azioni per la riforestazione e per il superamento di ulteriori procedure di infrazione in materia

ambientale; introduce norme per la pubblicità dei dati ambientali nonché per incentivare la vendita di prodotti sfusi o alla spina; dispone infine la proroga del termine per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi nei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma.

Per quanto riguarda le materie di interesse per la 8ª Commissione, l'articolo 2 del decreto-legge, al comma 1, introduce un "buono mobilità" da destinare ai cittadini residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione per la non ottemperanza agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, che rottamino, entro il 31 dicembre 2021, un'auto omologata fino alla classe Euro 3 o un motociclo omologato fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. Il buono, che consiste in un contributo di 1.500 euro in caso di rottamazione di auto e di 500 euro per i motocicli, potrà essere usato per acquistare, entro i tre anni successivi, abbonamenti per il trasporto pubblico locale o regionale nonché biciclette, anche a pedalata assistita, anche a favore di persone conviventi.

Il "Programma sperimentale buono mobilità" è finanziato a valere su un fondo appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, con una dotazione complessiva di 255 milioni di euro per il periodo 2019-2024, alimentato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di spettanza dello stesso Ministero. La definizione delle modalità e dei termini per ottenere il beneficio e per la relativa erogazione è rinviata ad un successivo decreto.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge autorizza poi la spesa complessiva di 40 milioni di euro per finanziare, nel biennio 2020-2021, la realizzazione di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale. I progetti possono essere presentati da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure europee di infrazione avviate per il mancato rispetto degli obblighi in materia di qualità dell'aria e devono essere riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. I termini e le modalità per la presentazione delle domande al Ministero dell'ambiente saranno stabiliti con un successivo decreto. Anche in questo caso, la copertura finanziaria è assicurata da risorse di competenza del Ministero dell'ambiente.

Un'ulteriore misura per il miglioramento della qualità dell'aria nei comuni interessati dalle procedure europee di infrazione è contenuta all'articolo 3 del decreto-legge, che autorizza la spesa complessiva di 20 milioni di euro per il biennio 2020-2021 per il finanziamento di progetti sperimentali volti alla realizzazione o all'implementazione del servizio di trasporto scolastico attraverso mezzi ibridi o elettrici. I progetti, presentati da uno o più comuni anche in forma associata e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti, sono finalizzati al trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia comunale e statale e degli alunni del primo ciclo di istruzione e sono selezionati dal Ministero dell'ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima della riduzione dell'inquinamento atmosferico. Le modalità per la presentazione delle domande e le spese ammissibili al finanziamento verranno definite con un decreto successivo. Analogamente agli altri interventi sopra descritti, anche in questo caso si provvede alla copertura finanziaria dell'intervento con le risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati al Ministero dell'ambiente.

È dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che lo stanziamento di 40 milioni di euro in un biennio per finanziare la realizzazione di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale sia del tutto insufficiente per conseguire una pur apprezzabile finalità. Per quanto riguarda il finanziamento di progetti sperimentali volti alla realizzazione o all'implementazione del servizio di trasporto scolastico attraverso mezzi ibridi o elettrici, osserva che, come insegna l'esperienza di Roma dove i mezzi pubblici sono particolarmente vetusti, per conseguire miglioramenti dal punto di vista ambientale, senza giungere addirittura alla conversione all'ibrido o all'elettrico, sarebbe sufficiente rinnovare il parco mezzi.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) esprime alcune considerazioni sul contenuto dell'articolo 5 del decreto-

legge in esame, recante ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla possibilità che il Commissario unico si avvalga di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato. Sul tema della mobilità elettrica, ricorda l'importante lavoro svolto dallo scorso Governo, che l'attuale Esecutivo sta proseguendo. In merito al riferimento fatto dal senatore Rufa al Comune di Roma, osserva che i problemi del trasporto locale a Roma sono estremamente risalenti nel tempo e precedono di gran lunga l'inizio dell'attuale consiliatura. Ritene che gli stanziamenti per la mobilità sostenibile previsti dal Governo precedente e da quello attualmente in carica siano significativi e che si stia proseguendo lungo un importante percorso che si augura possa essere condiviso da tutti.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che l'esame del provvedimento in titolo possa proseguire la prossima settimana, così che tutti i senatori possano avere il tempo necessario per approfondire temi così rilevanti.

Il senatore [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az) si augura che l'esame del provvedimento in titolo dia la possibilità alla Commissione di approfondire i temi del miglioramento della qualità dell'aria e chiede informazioni in merito al piano recentemente sottoscritto a Torino. Cita studi dai quali risulta che una percentuale consistente delle polveri sottili è causata dall'usura degli pneumatici e che sarebbero meritevoli di approfondimento. Ritene irrisoni gli stanziamenti recati dal provvedimento in esame per l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale e chiede un chiarimento in merito agli ambiti territoriali con popolazione superiore a centomila abitanti cui fa riferimento l'articolo 2, comma 2. In merito alla conversione verso l'ibrido e l'elettrico, lamenta che in molte aree del Paese mancano le possibilità di approvvigionamento.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che l'individuazione degli ambiti territoriali sui quali si interroga il senatore Corti potrebbe derivare da indicazioni provenienti dal livello europeo. Rileva una mancanza di coraggio nell'azione del Governo, che dovrebbe puntare in maniera più decisa al passaggio da veicoli Euro 3 a veicoli Euro 6, perché è la categoria Euro 3 che costituisce la grande platea dei veicoli circolanti i cui proprietari spesso non hanno le disponibilità economiche per cambiare i veicoli. Peraltro, la continua evoluzione tecnologica ha reso disponibili autovetture che, sebbene a benzina, hanno impatti molto più ridotti che in passato e sono economicamente più accessibili ai consumatori. In generale ritiene che, a fronte degli annunci con i quali il Governo aveva indicato come sua azione caratterizzante il *Green New Deal*, i risultati contenuti nel provvedimento in esame appaiono alquanto flebili e deludenti.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), ad integrazione del suo precedente intervento, chiede un chiarimento in merito alle modalità attuative della misura recata dall'articolo 2, comma 2.

Il presidente [COLTORTI](#) (M5S), in qualità di relatore, segnala al senatore Corti che i temi della qualità dell'aria potranno più propriamente essere approfonditi nella sede competente della 13ª Commissione, che esamina il provvedimento in titolo in via primaria. In merito alle modalità attuative della misura, osserva che l'articolo 2, comma 2, prevede l'adozione di un successivo decreto che disciplinerà i termini e le modalità per la presentazione delle domande al Ministero dell'ambiente. Si riserva comunque di effettuare un approfondimento sui temi emersi nella discussione in vista delle sedute della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste**

**italiane S.p.A per il quinquennio 2020-2024 (n. 128)**

(Parere al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 275, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) cede la parola alla relatrice Vono per la sua illustrazione.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva la mancanza del numero legale prescritto per l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo in titolo, non volendo i senatori della Lega concorrere al raggiungimento del numero legale, che dovrebbe essere garantito dalla nuova maggioranza, così come hanno sempre fatto Lega e M5S nel primo anno di legislatura.

Il presidente [COLTORTI](#) osserva che, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento, la verifica del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta mediante il foglio firme. Successivamente, si presume che la Commissione sia sempre in numero legale e il Presidente dispone la verifica d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione. Essendo stato raggiunto il numero legale e non essendo prevista alcuna votazione ma il semplice incardinamento del provvedimento, ritiene che nulla osti da un punto di vista regolamentare allo svolgimento dell'illustrazione del provvedimento da parte della relatrice.

Il senatore [SANTANGELO](#) (M5S) concorda con il presidente Coltorti e ritiene che non vi possano essere dubbi in merito alla ricostruzione da lui fatta della procedura applicabile. Osserva inoltre che i senatori della Lega sono tutti intervenuti nel corso della discussione del punto precedente all'ordine del giorno e che quindi non possono essere considerati non presenti. Inoltre, la senatrice Pergreffi, avendo formulato una richiesta, sebbene intempestiva e allo stato inammissibile, di verifica del numero legale non può poi chiedere di non essere conteggiata ai fini del calcolo del *quorum*.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) afferma di avere il diritto di intervenire su un punto all'ordine del giorno e poi chiedere di non essere contata come presente su un punto diverso in relazione al quale è prescritto un diverso numero legale e annuncia che i senatori della Lega abbandoneranno i lavori della Commissione.

*La seduta, sospesa alle 16,45, riprende alle 16,50.*

Il presidente [COLTORTI](#), nel ribadire quanto da lui precedentemente chiarito in merito alla regola applicabile, osserva che la questione è ad ogni modo superata in quanto i componenti della maggioranza sono tutti presenti e i senatori della Lega hanno quindi deciso di rientrare in Aula.

Dà quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione.

La relatrice [VONO](#) (IV-PSI) illustra lo schema di contratto di programma, per il quinquennio 2020-2024, tra il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e Poste italiane S.p.A., soggetto affidatario del servizio postale universale fino al 30 aprile 2026, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere al Governo.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, il servizio universale ricomprende un insieme di prestazioni di qualità determinata che devono essere fornite permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20 kg, nonché i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 275, della legge n. 190 del 2014, il contratto di programma è

sottoscritto tra il MISE e il fornitore del servizio postale universale e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il MISE invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per l'acquisizione dei relativi pareri. Il MISE può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei suddetti pareri e lo trasmette alle Camere, affinché su di esso sia espresso, entro 20 giorni, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso tale termine, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del contratto, che è duplice: da un lato, i rapporti tra lo Stato e Poste italiane per la fornitura del servizio postale universale (comma 1); dall'altro, i rapporti tra lo Stato e Poste italiane nel perseguimento di obiettivi di innovazione, coesione sociale e territoriale, economica nonché di evoluzione di natura tecnologica che prevedono la fornitura di servizi in multicanalità utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo dell'infrastruttura postale di Poste italiane (comma 2).

Nel parere allegato allo schema, l'AGCOM ricorda che la seconda categoria di servizi è costituita da prestazioni che Poste italiane si impegna a fornire, che devono essere inquadrate nell'ambito dei servizi di interesse generale e non rientrano tra le prestazioni del servizio postale universale previste nella direttiva 97/67/CE e nella normativa relativa al settore postale.

La scelta - già seguita nella predisposizione del precedente contratto - di racchiudere più oggetti nello stesso strumento contrattuale impone di differenziare i due diversi ambiti. Per tale motivo, lo schema di contratto chiarisce che la fornitura dei servizi ulteriori al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni è attività che deve essere tenuta distinta dall'affidamento del servizio postale universale anche sotto il profilo contabile e che tali servizi non possono essere finanziati con le risorse previste per la copertura degli oneri del servizio universale.

L'AGCOM osserva inoltre che - mentre con riferimento alle prestazioni di servizio universale e ai relativi oneri lo schema di contratto non introduce innovazioni significative al testo del contratto attualmente vigente - i servizi rivolti ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni sono notevolmente ampliati.

L'articolo 2 individua le attività rientranti nel servizio universale, rinviando a quanto previsto dal già citato decreto legislativo n. 261 del 1999, e le modalità di erogazione delle stesse. Particolare attenzione è data alla necessità di adeguamento alle innovazioni tecnologiche e di ricorso alle possibilità offerte dalle tecnologie informatiche e digitali nella fornitura dei servizi postali.

Analogamente a quanto previsto dal contratto di programma vigente, lo schema prevede che Poste italiane, per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto dell'affidamento, possa avvalersi di altre società, fermi restando la responsabilità in capo a Poste italiane dell'adempimento degli obblighi inerenti all'affidamento del servizio universale e l'obbligo di informare periodicamente AGCOM e MISE sugli affidamenti effettuati e le attività svolte. Un elemento di novità è costituito dal fatto che l'individuazione delle società affidatarie debba avvenire mediante procedure selettive trasparenti, compatibilmente con la normativa applicabile. Analogamente a quanto previsto dal contratto di programma vigente, sono inoltre dettate procedure per assicurare condizioni di equilibrio economico nella gestione del servizio postale: l'invio annuale all'AGCOM dell'elenco degli uffici postali che non garantiscono le suddette condizioni, unitamente allo stato di avanzamento del piano di intervento e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione; l'effettuazione del servizio di raccolta e recapito a giorni alterni nei termini, con le tempistiche e le modalità previste dall'AGCOM; la possibilità di ridefinire l'organizzazione degli uffici postali sul territorio, previo confronto con le autorità locali. Non è invece più previsto che l'AGCOM possa autorizzare un ulteriore margine di tolleranza in materia di recapito a giorni alterni, alla luce delle considerazioni critiche formulate dalla stessa Autorità, per la quale il limite massimo entro il quale la deroga può essere autorizzata è stato già innalzato dal legislatore e ciò non consente ulteriori margini di tolleranza. Nello schema è stata inoltre eliminata la disposizione che compare all'articolo 2, comma 7, del contratto vigente, che consentiva la rimodulazione della frequenza di recapito e di raccolta. Una novità rispetto

al contratto vigente è costituita dalla previsione dell'impegno di Poste italiane a formulare all'AGCOM, entro il primo semestre del 2020, una proposta di rimodulazione dei criteri di distribuzione delle cassette di impostazione tenuto conto dell'andamento dei volumi postali e della misurazione dell'effettivo utilizzo delle cassette da parte degli utenti.

L'articolo 3 elenca i compiti e gli obblighi di Poste italiane, con particolare riferimento alla conoscibilità delle condizioni generali dei servizi, della carta del servizio postale universale, delle informazioni relative alla dislocazione e agli orari di funzionamento degli uffici postali. Viene poi confermato l'impegno di Poste italiane a rendere più agevole la fruizione dei servizi per le persone con disabilità e per quelle appartenenti alle categorie più deboli. Altri obblighi riguardano: la trasmissione annuale all'AGCOM della quantificazione dell'onere di servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio e la previsione di quello relativo all'esercizio di competenza; il rispetto degli obiettivi di qualità definiti dall'AGCOM; il rispetto dei criteri di distribuzione degli uffici postali e degli orari di apertura nel periodo estivo di cui alle delibere dell'AGCOM; l'attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione in favore degli utenti, delle disposizioni relative al sistema dei rimborsi, degli indennizzi e agli obblighi di reportistica, nonché delle disposizioni in materia di indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale.

Analogamente a quanto avvenuto con riferimento al contratto vigente, non è stata accolta la proposta dell'AGCOM di introdurre un sistema di penali da applicare nel caso in cui si accertino scostamenti rispetto agli obiettivi di qualità stabiliti, permanendo invece, al verificarsi di tali circostanze, l'applicazione di sanzioni amministrative. Nel parere allegato, l'AGCOM ribadisce che nel settore postale le sanzioni amministrative hanno scarsa efficacia deterrente, soprattutto in relazione alle fattispecie più gravi, per effetto della possibilità di ricorrere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione).

L'articolo 4 impone a Poste italiane l'obbligo di applicare i prezzi e le tariffe dei servizi, determinati ai sensi delle disposizioni vigenti.

L'articolo 5 disciplina i servizi di interesse generale che esulano dal perimetro del servizio universale. Il contenuto dell'articolo è profondamente modificato rispetto al testo del contratto vigente ed è improntato, tra l'altro, al perseguimento di obiettivi di innovazione ed evoluzione tecnologica del Paese. Il MISE e Poste italiane si impegnano dunque ad adottare iniziative a sostegno della trasformazione digitale dei servizi e, in tale ambito, Poste italiane dovrà agevolare l'inclusione degli utenti che si trovano in una situazione di divario digitale attraverso offerte volte a garantire l'accesso universale ai servizi delle pubbliche amministrazioni. In particolare, Poste italiane è incaricata di rendere disponibili alle pubbliche amministrazioni soluzioni integrate di: (1) gestione fisico/digitale delle istanze amministrative presentate dai cittadini, assicurandone l'accettazione in formato cartaceo presso gli uffici postali ovvero al domicilio degli stessi tramite la rete dei portalettere, ai fini della successiva trasmissione in modalità digitale (*full digital*); (2) consegna ai cittadini e relativa rendicontazione di documenti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, per finalità amministrative e/o di pubblica sicurezza (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carte di identità, patenti, passaporti e certificati elettorali). Poste italiane si impegna inoltre: a mettere a disposizione dei clienti che usufruiscono dei servizi postali un'offerta di soluzioni integrate di recapito fisico/digitale (*digital switch*), in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale; a rinnovare progressivamente le cassette di impostazione, introducendo cassette di nuova generazione dotate di sensori per la misurazione degli invii, anche al fine di consentire un loro utilizzo per la diffusione di informazioni di pubblica utilità da parte delle pubbliche amministrazioni verso i cittadini; a promuovere un piano di progressiva installazione di apparati (c.d. *locker*), anche presso il domicilio dei destinatari che vi consentano, idonei a semplificare le attività di consegna e spedizione, nonché a garantire la fruizione di servizi aggiuntivi; ad adottare una serie di iniziative nei Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, volte al superamento del divario digitale; a realizzare un incubatore di *start-up* per la logistica.

L'articolo 6 riguarda gli oneri del servizio postale universale. Alla luce di quanto già previsto dalle norme primarie, il contributo a carico della finanza pubblica è stabilito nell'importo massimo di euro



262,4 milioni annui e viene erogato entro il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto, con cadenza mensile. L'onere per la fornitura del servizio universale in eccesso rispetto alla somma suddetta può essere coperto, per ciascun anno, con l'apposito fondo di compensazione istituito dal decreto legislativo n. 261 del 1999 alimentato, fino al 10 per cento dei relativi introiti lordi, dalle imprese autorizzate all'esercizio di servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale.

L'erogazione del contributo spetta all'AGCOM, sulla base del costo netto del servizio postale universale da essa quantificato e verificato annualmente e comunque non superiore a 89 milioni di euro, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 7 regola le emissioni delle carte valori postali, distribuite e commercializzate da Poste italiane nel rispetto dei programmi formulati in via esclusiva dal MISE, in base alle proposte della società, anche ai fini della promozione e diffusione della cultura filatelica. Una novità dello schema, rispetto al contratto di programma vigente, consiste nella previsione in virtù della quale Poste italiane distribuisce le carte valori postali, oltre che presso le proprie strutture, anche tramite piattaforme digitali di soggetti terzi, nonché, ove possibile, a domicilio.

L'articolo 8 impegna Poste italiane ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale, rispettando i poteri di rappresentanza e di indirizzo politico spettanti al MISE e collaborando con l'AGCOM per le attività ad essa attribuite in ambito internazionale. La norma prevede poi che Poste italiane partecipi, previo indirizzo del MISE e coordinamento con l'AGCOM e con le altre amministrazioni pubbliche competenti, ai lavori dell'Unione Postale Universale (UPU) e alle conferenze indette dalle organizzazioni governative internazionali e regola la ripartizione delle spese di partecipazione all'UPU tra MISE e Poste italiane.

L'articolo 9 prevede l'obbligo di Poste italiane di fornire all'AGCOM, per consentire l'esercizio delle sue funzioni, informazioni generali (bilanci, organizzazione, risultati di qualità, ecc.), sulla rete postale e sulla distribuzione territoriale degli uffici.

L'articolo 10 stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi connessi al servizio universale, l'AGCOM può irrogare a Poste italiane le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e dai propri regolamenti.

L'articolo 11 fissa la durata quinquennale del contratto di programma dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli esiti delle verifiche previste dalle disposizioni vigenti. L'efficacia del contratto è condizionata alla decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato. È poi disciplinata la procedura di revisione del contratto a seguito di modifiche intervenute per eventi imprevedibili ed eccezionali e mutamenti del quadro normativo e regolatorio, nonché la procedura per la risoluzione amichevole delle controversie.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel pomeriggio di martedì prossimo avrà luogo l'audizione di Poste italiane S.p.A..

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia possibile audire anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i sindacati.

Il presidente [COLTORTI](#) si impegna a valutare la richiesta formulata dal senatore Campari. Ricorda tuttavia che la Commissione è chiamata in sostanza ad esprimere il suo parere di competenza entro la fine della settimana prossima, scadendo il termine lunedì 4 novembre, e che, essendo tale settimana dedicata ai lavori dell'Aula, i tempi a disposizione delle Commissioni sono molto limitati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1105) COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,**



***convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa l'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, della procedura verrà redatto resoconto stenografico.

Ricorda poi che è stato svolto un ciclo di audizioni e chiede se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se esistano strumenti informativi che consentano agli utenti di avere informazioni in merito alla copertura dei servizi offerti dai vari operatori sul territorio nazionale. La trasparenza, infatti, non dovrebbe riguardare solo il prezzo del servizio ma anche la qualità, perché non è giusto che chi riceve un servizio più limitato paghi lo stesso prezzo di chi gode di una copertura molto più ampia. Un altro tema da approfondire dovrebbe essere quello delle interferenze che si verificano a volte in mare, quando un telefono italiano può accidentalmente "agganciare" un ripetitore straniero, facendo scattare tariffe molto elevate per un servizio che non era stato richiesto.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che nel corso delle audizioni svolte sono emersi in maniera ricorrente due temi su cui si impone una riflessione: l'individuazione delle condizioni giuridiche ed economiche cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché la durata e la decorrenza del termine semestrale previsto dalla stessa disposizione durante il quale non possono essere modificate le suddette condizioni. Un altro profilo sul quale si dovrà riflettere in fase emendativa sarà quello dei costi ancillari.

La relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) concorda sul fatto che è giunto il momento di lavorare sugli spunti emersi nel corso delle audizioni e auspica che già nel corso della seduta odierna possa essere fissato un congruo termine per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario Mirella LIUZZI reputa molto interessante il provvedimento in oggetto. In merito al tema evocato dal senatore Corti, segnala che per il momento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha istituito una banca dati con una funzionalità che permette di avere informazioni sulla copertura tramite l'inserimento del civico.

Il presidente [COLTORTI](#) (*M5S*), in relazione alla questione delle interferenze in mare citata dal senatore Corti, ritiene che si tratti di una questione complessa la cui risoluzione dovrebbe probabilmente passare per il tramite di accordi internazionali ed è meritevole di un approfondimento in sede di redazione degli emendamenti.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala al Governo l'iniziativa dell'UNCCEM per la mappatura delle aree senza copertura per la telefonia mobile.

Il sottosegretario Mirella LIUZZI riferisce che il Governo è a conoscenza dell'iniziativa dell'UNCCEM e ricorda che entro il 2026 la copertura dei servizi 5G dovrà raggiungere almeno il 99,4 per cento della popolazione e che i Comuni potranno interloquire con gli operatori telefonici per indirizzare al meglio la copertura.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione, il presidente [COLTORTI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a giovedì 31 ottobre alle

ore 12.

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) chiede che il termine venga fissato alla settimana successiva.

Il presidente [COLTORTI](#) propone dunque di fissarlo per martedì 5 novembre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

[\*Resoconto stenografico.\*](#)

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate ([n. 118](#))**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva per l'espressione delle proprie osservazioni alla Commissione difesa e che è adottato nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, ed è finalizzato all'introduzione di disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate integrative e correttive rispetto alla riforma attuata con il decreto legislativo n. 94 del 2017.

Come tale decreto, del quale ricalca la struttura, anche lo schema in esame procede mediante novelle puntuali al decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare.

Le numerose modifiche introdotte, che in base a quanto indicato nel comunicato del Consiglio dei ministri di approvazione in via preliminare dell'atto sono volte a migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze armate, riguardano trasversalmente le varie categorie del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, compreso quindi il personale del Corpo delle capitanerie di porto, al quale, come è noto, è affidato dalla legislazione vigente anche l'esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Lo schema si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni comuni a più categorie che riguardano, tra l'altro, i casi di perdita dello *status* di militare a seguito di condanna penale; la previsione di ulteriori requisiti generali per il reclutamento, anche con riferimento al reclutamento tra i volontari in servizio permanente dei congiunti di militari divenuti inabili in missioni internazionali o attività operative; l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per le donne in stato di gravidanza; la disciplina dell'aspettativa, del transito nell'impiego civile e dei limiti di età per la cessazione dall'appartenenza al complemento. Con specifico riferimento al personale della Marina, le novelle incidono sulla composizione delle commissioni per i concorsi riservati agli ufficiali piloti e navigatori di complemento e sulle condizioni per gli avanzamenti dei sottoufficiali e dei marescialli.

Gli articoli 2 e 3 introducono disposizioni, rispettivamente, a regime e transitorie in relazione alla disciplina del reclutamento, della formazione, dell'addestramento e degli avanzamenti nella carriera degli ufficiali.

Anche gli articoli successivi hanno una impostazione simile.

In particolare, gli articoli 4 e 5 incidono, a regime e in via transitoria, sull'inquadramento dei marescialli, con riferimento, tra l'altro, alla disciplina del reclutamento e dell'inserimento nel ruolo nonché dei periodi minimi di permanenza nel grado e degli avanzamenti di carriera.

La novella introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), dello schema alle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare sui concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli prevede che

le norme per lo svolgimento di tali concorsi siano stabilite con decreto del Ministero della difesa acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle Capitanerie di porto.

Gli articoli 6 e 7 dello schema recano norme, a regime e transitorie, relative al reclutamento, alla formazione professionale, alla carriera e ai periodi minimi di permanenza nel grado e alle promozioni dei sergenti.

Sono rideterminati specificamente i periodi minimi di imbarco per l'avanzamento dei sergenti della Marina (articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 2) e, con riferimento alla definizione delle modalità per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei sergenti, anche in questo caso viene prevista l'adozione di un decreto da parte del Ministro della difesa con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle Capitanerie di porto (articolo 6, comma 1, lettera *g*)).

Gli articoli 8 e 9 dello schema riguardano il riordino, sia a regime che transitorio, della disciplina sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale del ruolo dei graduati e dei militari di truppa.

L'articolo 10 riguarda il trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare mentre l'articolo 11 interviene sui profili retributivi con norme transitorie e di coordinamento.

L'articolo 12 reca, infine, la copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 24 ottobre 2019, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

# 1.3.2.1.13. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 49 (pom.) del 15/01/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 49**  
**MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020**

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,15*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL COMITATO NO-FLY ZONE NAPOLI NELL'AMBITO  
DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [727](#) (DELEGA TRASPORTO AEREO)*

## 1.3.2.1.14. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 111 (pom.) del 15/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020**  
**111ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COLTORTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (n. 139)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice **DI GIROLAMO** (M5S) illustra lo schema in esame, predisposto nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 19 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) e finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2017/2110, che ha modificato la disciplina delle ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea. Dal controllo sull'adeguatezza e sull'efficacia della regolamentazione svolto a livello europeo nell'ambito dell'iniziativa "Refit" è infatti emerso che ai diversi tipi di ispezioni previste per tali tipologie di navi dalla direttiva 1999/35/CE si sono nel tempo aggiunte quelle, di diversa portata, effettuate dallo Stato di approdo in base alla successiva direttiva 2009/16/CE. Di qui l'esigenza di intervenire per snellire le procedure e gli adempimenti obbligatori, per ridurre gli oneri amministrativi per i proprietari delle navi e per razionalizzare le attività delle amministrazioni marittime degli Stati, mantenendo al contempo un elevato livello di sicurezza nella navigazione e nel trasporto marittimo.

Lo schema in esame consta di 14 articoli e 4 allegati.

L'articolo 1, nel definire l'ambito di applicazione della disciplina introdotta, specifica che essa si applica alle navi ro-ro da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri, battenti bandiera italiana, adibite a servizi di linea tra porti nazionali o tra un porto nazionale e un porto di un Paese terzo. In coerenza

con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/2110 rimangono pertanto escluse le navi soggette alle ispezioni da parte dello Stato di approdo, che sono effettuate in attuazione della direttiva 2009/16/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 53 del 2011.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 3 introduce un sistema di ispezioni della nave da effettuare prima dell'avviamento del servizio di linea, secondo le procedure indicate nell'Allegato II allo schema e volte ad accertare la sussistenza dei requisiti specifici elencati nell'Allegato I.

L'articolo 4 disciplina le eccezioni all'obbligo di ispezione, finalizzate, tra l'altro, anche ad assicurare la continuità dei servizi di linea nel caso in cui eventi imprevisi possano rendere non operative navi già destinate a svolgere tali servizi.

L'articolo 5 delinea il sistema di ispezioni. In particolare, prevede che le navi che rientrano nel campo di applicazione dello schema siano ispezionate, secondo le procedure dell'Allegato II, regolarmente ogni dodici mesi, nonché nei casi di riparazione, alterazione, modificazioni di rilievo e cambiamento di gestione o di classe. Tali ispezioni sono intervallate con ispezioni effettuate durante lo svolgimento del servizio di linea, con riferimento anche alla verifica dei requisiti indicati nell'Allegato III dello schema. L'autorità competente locale, individuata nelle Capitanerie di porto e negli Uffici circondariali marittimi, può inoltre decidere che l'ispezione annuale sia eseguita in concomitanza alla visita ai servizi di bordo.

L'articolo 6 prevede la redazione di un rapporto di ispezione, mentre l'articolo 7 disciplina le procedure per la rettifica delle deficienze eventualmente riscontrate durante l'ispezione, nonché i casi di fermo della nave e di sospensione dell'ispezione.

L'articolo 8 dispone che siano a carico della società di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nello Stato le spese connesse alle ispezioni nel caso in cui le carenze riscontrate diano luogo a un provvedimento di fermo nonché i costi relativi alla sosta in porto della nave eventualmente sottoposta a tale provvedimento. Si prevede, in generale, che gli oneri delle ispezioni vengano coperti mediante tariffe determinate con un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 9 reca disposizioni per l'inserimento, da parte dell'autorità competente, delle informazioni relative alle ispezioni effettuate e ai relativi esiti nella banca dati istituita presso la Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2017/2110.

L'articolo 10 delinea un sistema di sanzioni per la violazione delle disposizioni introdotte.

L'articolo 11 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 53 del 2011, per adeguarne il contenuto alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2017/2110 alla direttiva 2009/16/CE, che è stata recepita proprio con il decreto legislativo n. 53.

L'articolo 12 stabilisce che gli allegati al provvedimento possano essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14, dedicato alle disposizioni transitorie e alle abrogazioni, prevede che, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8 dello schema, rimangano in vigore le tariffe stabilite dalla normativa vigente. È poi abrogato il decreto legislativo n. 28 del 2011, con il quale era stata recepita la direttiva n. 1999/35/CE, ora abrogata dalla direttiva (UE) 2017/2110.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ([n. 140](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra lo schema in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), che reca disposizioni

per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, con la quale si è proceduto a modificare la direttiva 2009/45/CE, relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri, dopo che il controllo sull'adeguatezza e sull'efficacia della regolamentazione europea, svolto nell'ambito dell'iniziativa "Refit", aveva evidenziato la necessità di intervenire per semplificare e chiarire la normativa anche del settore della sicurezza del trasporto navale.

Lo schema in esame traspone nell'ordinamento nazionale la nuova direttiva, mediante l'introduzione di novelle al decreto legislativo n. 45 del 2000, che costituisce il quadro di riferimento interno per la disciplina della sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.

L'articolo 1 dello schema modifica le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 45, al fine di adeguarle a quelle utilizzate a livello europeo ed internazionale.

L'articolo 2 dello schema sostituisce l'articolo 2 del decreto n. 45, relativo all'ambito di applicazione della normativa. Si stabilisce che le disposizioni si applichino alle navi nuove o esistenti di lunghezza pari o superiore ai 24 metri e alle unità veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali. Rispetto alla normativa vigente, in attuazione della direttiva, sono quindi state escluse le navi inferiori ai 24 metri di nuova costruzione. Tale scelta è derivata dalla constatazione che la quasi totalità delle navi di questa tipologia, sia per le caratteristiche dei materiali di costruzione sia per la possibilità di godere di specifiche esenzioni consentite dalla disciplina comunitaria, già non rientra nel campo di applicazione delle norme di sicurezza armonizzate a livello europeo e che, inoltre, per esse non sono state rilevate specifiche problematiche di sicurezza.

Ulteriori esclusioni introdotte con lo schema riguardano le navi a vela, le navi tradizionali, le unità da diporto, quelle di servizio *off-shore* e le imbarcazioni di servizio.

Con l'articolo 3 dello schema viene sostituito l'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 allo scopo di definire in maniera più chiara i tratti di mare sui quali è consentita la navigazione delle navi appartenenti alle diverse classi. Si fa riferimento, oltre che alla distanza dalla costa, all'altezza media delle onde, invece che alla distanza dai cosiddetti "luoghi rifugio" come indicato nella formulazione vigente dell'articolo. L'elenco dei tratti di mare con i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda dovrà essere predisposto e aggiornato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con il supporto dell'Ispra.

L'articolo 4 dello schema adegua i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 45 alle indicazioni della direttiva, con l'introduzione di un regime transitorio per le navi costruite in alluminio precedentemente non incluse nell'ambito di applicazione della normativa.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 45, che prevedeva un regime transitorio, ormai superato, in relazione ai requisiti di stabilità e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro-ro da passeggeri.

Anche le modifiche introdotte con l'articolo 6 dello schema all'articolo 4-*ter* del decreto legislativo n. 45 in materia di requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta sono finalizzate a superare le norme transitorie precedentemente previste.

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 45, per modificare le modalità per il rilascio di equivalenze ed esenzioni da parte dell'Amministrazione, nonché le modalità per le relative notifiche alla Commissione europea. Le misure di esonero dall'osservanza di determinati requisiti di sicurezza eventualmente adottate si applicano a tutte le navi passeggeri della stessa classe o alle unità veloci che operano nelle stesse condizioni specifiche, senza alcuna discriminazione riferita alla bandiera, alla nazionalità o al luogo dove ha sede la società di gestione.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 45, relativo alle visite effettuate sulle navi passeggeri dall'autorità marittima, per eliminare la distinzione, ormai superata dalle modifiche introdotte al campo di applicazione della normativa, tra visite di controllo su navi nuove e su navi esistenti. Viene inoltre specificato che le visite sono effettuate dall'ente tecnico e, per la parte delle radiocomunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 9 aggiorna l'articolo 8 del decreto legislativo n. 45 in relazione alla disciplina dei certificati di sicurezza.

L'articolo 10 introduce un nuovo articolo 8-*bis* con la previsione di un sistema sanzionatorio, di natura



sia penale che amministrativa, volto a scoraggiare e punire l'inosservanza delle norme di sicurezza nel trasporto di passeggeri.

Gli articoli 11 e 12 adeguano alle novità introdotte, rispettivamente, l'allegato I e il titolo del decreto legislativo n. 45.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (n. 141)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

La relatrice [VONO](#) (IV-PSI) illustra lo schema di regolamento in esame, che modifica la disciplina dello sportello telematico dell'automobilista, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, al fine di coordinarla con le novità apportate al quadro legislativo dal decreto legislativo n. 98 del 2017, che ha introdotto il documento unico di circolazione.

La finalità dell'istituzione dello sportello telematico dell'automobilista è stata quella di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, al trasferimento della proprietà ed alla cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei beni mobili registrati e pertanto iscritti nel pubblico registro automobilistico (PRA).

In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 ha stabilito che lo sportello, presente presso gli Uffici della motorizzazione civile, gli Uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia (ACI) che gestiscono il PRA, le delegazioni dell'ACI e le imprese di consulenza automobilistica, ed attivato mediante un unico collegamento con il centro di elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o con il sistema informativo dell'ACI, provveda al rilascio contestuale sia dei documenti di circolazione (targhe, carte di circolazione e relativi tagliandi di aggiornamento) che del certificato di proprietà.

Con il decreto legislativo n. 98 del 2017, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015, è stato poi istituito il documento unico di circolazione e proprietà. Tale documento unico, costituito dalla carta di circolazione sulla quale devono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo, può essere richiesto e rilasciato presso qualsiasi sportello telematico, in tutte le ipotesi previste dal regolamento n. 358 del 2000 (immatricolazioni, reimmatricolazioni e passaggi di proprietà). È stato inoltre stabilito che, fermo restando quanto previsto da tale regolamento, gli adempimenti amministrativi siano gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.

La procedura per il rilascio del documento unico per i veicoli assoggettati al regime dei beni mobili registrati, analiticamente indicata nel decreto legislativo n. 98, continua quindi ad essere gestita attraverso gli sportelli telematici, ma con modalità nuove rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto proprio dell'individuazione del Dipartimento per i trasporti quale centro unico di servizio.

Di qui l'esigenza di procedere, con lo schema in esame, ad un coordinamento della disciplina sullo sportello telematico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 con le novità introdotte dal decreto legislativo n. 98.

Lo schema si compone di tre articoli.

L'articolo 1 contiene le novelle al regolamento n. 358.

In particolare, il comma 1, lettera a), aggiorna le definizioni utilizzate nel regolamento.

Il comma 1, lettera b), riscrive talune disposizioni relative all'istituzione e all'attivazione dello sportello



telematico, al fine di chiarire che esso è competente al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà ed è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. Rispetto alla norma vigente, è quindi abolita la possibilità di un collegamento telematico anche attraverso il sistema informativo dell'ACI.

Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera c), attribuiscono esclusivamente agli Uffici della motorizzazione civile la competenza ad accertare il corretto funzionamento degli sportelli telematici e l'osservanza delle disposizioni per la sicurezza della conservazione e gestione del materiale da parte delle imprese di consulenza automobilistica e delle delegazioni dell'ACI. Viene inoltre soppresso il riferimento all'ACI quale amministrazione competente a indicare le modalità di custodia del materiale in carico agli sportelli telematici, in ragione del ruolo di centro unico di servizio affidato al Dipartimento.

Con il comma 1, lettera d), viene ridefinito il procedimento per il rilascio del documento unico, che, come già evidenziato, è gestito interamente in via telematica. In particolare, lo sportello telematico, dopo aver ricevuto la domanda di emissione del documento unico ed aver accertato l'identità del richiedente, il pagamento degli importi dovuti e la completezza della documentazione presentata, provvede alla formazione del "fascicolo digitale" e lo trasmette al CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, consente infine allo sportello telematico di procedere con la stampa del documento richiesto.

Il comma 1, lettera e), introduce nel regolamento n. 358 un nuovo articolo 4-*bis* volto a disciplinare il contenuto del "fascicolo digitale", che, in base alle novelle contenute nel comma 1, lettera f), gli sportelli telematici devono trasmettere, secondo le scadenze indicate, in via esclusivamente telematica al CED del Ministero.

Con il comma 1, lettera g), viene introdotto nel regolamento n. 358 un nuovo articolo 5-*bis*, che riguarda il trattamento dei dati personali, in accoglimento della sollecitazione formulata dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere allegato allo schema in esame. Il nuovo articolo stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ACI, mediante appositi accordi, adeguano le attività e le procedure relative agli sportelli telematici alle disposizioni vigenti in materia di *privacy* e assumono il ruolo di titolari del trattamento dei dati personali di terzi, mentre le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'ACI, in quanto sportelli telematici, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati stessi.

Il comma 1, lettera h), disciplina gli effetti di taluni casi di rilascio irregolare del documento unico. Con il comma 1, lettera i), si procede ad abrogare gli articoli del regolamento n. 358 superati dalla nuova disciplina.

Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera l), sono volte a chiarire che i collegamenti telematici necessari per il funzionamento degli sportelli telematici sono attivati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Esse sopprimono inoltre la previsione in virtù della quale i collegamenti telematici dovevano essere attivati in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare l'apertura di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio. Ciò in accoglimento di un'osservazione contenuta nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, allegato allo schema di decreto in esame, per la quale l'accesso al mercato delle imprese che offrono servizi non può essere subordinato a restrizioni quantitative o a valutazioni legate al fabbisogno.

L'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, dedicato alle disposizioni finali, prevede infine che il provvedimento entri in vigore alla data indicata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017 per l'entrata in vigore del documento unico, vale a dire dal 1° gennaio 2020. In relazione a tale previsione, si segnala che l'articolo 1, comma 687, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha stabilito che, fermo restando quanto previsto proprio dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, definisca le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del

documento unico, specificando anche le scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici appositamente individuati dal Ministero. La gradualità nell'utilizzazione delle nuove procedure deve comunque essere completata entro il 31 ottobre 2020. Sempre l'articolo 1 della legge di bilancio 2020, al comma 688, posticipa dal 1° gennaio al 1° novembre 2020 l'abrogazione dell'articolo 264 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, che disciplina la comunicazione tra PRA e motorizzazione civile delle informazioni relative alla cessazione dei veicoli dalla circolazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 febbraio 2019.

Il [PRESIDENTE](#), ricordato che nella giornata odierna si è concluso il ciclo di audizioni informali previsto, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di capire quali siano i tempi per la presentazione degli emendamenti.

Osserva che nel corso delle audizioni sono emerse alcune questioni molto tecniche che esulano dalle competenze dirette della Commissione, ad esempio quelle sollevate dai sindacati, sulle quali sarebbe opportuno ricevere il parere della Commissione lavoro.

Rileva inoltre che non è ancora nota la posizione del nuovo Governo sul provvedimento in esame, né quale sia il sottosegretario incaricato della materia del trasporto aereo, non essendo state finora pubblicate le relative deleghe.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento è assegnato a varie Commissioni in sede consultiva, tra le quali anche la Commissione lavoro, che tuttavia non ha ritenuto di esprimersi nei termini previsti dal regolamento.

Il sottosegretario MARGIOTTA, premesso di non essere titolato ad esprimersi sui tempi di pubblicazione delle deleghe, ritiene che il provvedimento in esame rivesta una grande importanza, essendo finalizzato ad un riordino sistematico del settore. Nel riservarsi di intervenire nel prosieguo dei lavori, si dice certo che il dialogo proficuo tra maggioranza e opposizione che ha sempre caratterizzato i lavori dell'8ª Commissione porterà certamente risultati positivi.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 30 gennaio 2020, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 727  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

**Titolo breve:** *delega trasporto aereo*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 69 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

**Sottocomm. pareri**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 29 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2020

**Sottocomm. pareri**

[N. 138 \(ant.\)](#)

29 gennaio 2020

[N. 151 \(ant.\)](#)

27 febbraio 2020

[N. 153 \(ant.\)](#)

4 marzo 2020

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 248 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

[N. 251 \(pom.\)](#)

17 febbraio 2020

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 287 \(pom.\)](#)

9 giugno 2020

[N. 297 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

[N. 469 \(ant.\)](#)

3 novembre 2021

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 155 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 144 \(pom.\)](#)

29 gennaio 2020

[N. 145 \(ant.\)](#)

30 gennaio 2020

[N. 147 \(ant.\)](#)

5 febbraio 2020

[N. 148 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2020

[N. 149 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

Commissione parlamentare questioni regionali

29 gennaio 2020

(ant.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020  
69ª Seduta

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca**  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una**



***banca di investimento***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***  
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- gli emendamenti 2.5 e 2.12 (limitatamente alla lettera *b*)) contengono la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione.

La Sottocommissione conviene.

***(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017***  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(1279) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016***  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo***

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo premettendo che:

- il provvedimento interviene contemporaneamente su materie di competenze esclusiva statale, quale la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, Costituzione, lettera e)) e concorrente, ovvero porti e aeroporti civili, nonché governo del territorio (articolo 117, terzo comma, Costituzione), determinando così un intreccio tra più competenze normative di natura diversa;
- tra i principi e criteri direttivi di delega, quello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è volto a ridefinire una materia disciplinata dall'articolo 698 codice della navigazione, che attualmente prevede un procedimento attuativo caratterizzato dall'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
- all'articolo 1, comma 6, si prevede un termine per la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere coincidente con il termine per l'esercizio della delega, senza l'introduzione di una "clausola di scorrimento" che comporti un'automatica proroga del termine;
- il disegno di legge delinea una procedura per l'espressione del parere parlamentare che si discosta anche per altri aspetti dalla scansione normalmente adottata in casi simili: nello specifico, prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere contestualmente e non successivamente all'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; di conseguenza, il testo prevede anche una seconda trasmissione alle Camere, successiva ai citati pareri, da effettuarsi in ogni caso e non soltanto qualora il Governo non recepisca i rilievi parlamentari;
- all'articolo 1, comma 8, non si precisa il rapporto temporale tra lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive e la relazione motivata al riguardo ivi prevista. Propone di esprimere, quindi, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti condizioni:
- alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, in particolare le sentenze nn. 7 e 251 del 2016, occorre prevedere in via generale, all'articolo 1, comma 4, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (o di Conferenza unificata) in luogo del parere, anche per non determinare, nel rispetto del principio di leale collaborazione, un arretramento rispetto alla normativa vigente;
- occorre intervenire per rendere compatibili il termine per l'esercizio della delega, ad esempio elevandolo a dodici mesi, con quello per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo, tenuto anche conto del necessario secondo passaggio parlamentare citato in premessa; in alternativa, valuti la commissione di merito l'opportunità di ricondurre la disciplina alle abituali procedure, che prevedono il parere parlamentare quale ultimo atto della serie procedimentale, la seconda trasmissione solo laddove non siano recepiti i relativi rilievi e, infine, non un termine per la trasmissione alle Camere bensì l'automatica proroga ("scorrimento") del termine per l'esercizio della delega qualora la trasmissione avvenga in prossimità della scadenza;
- si chiarisca che la presentazione alle Camere della relazione motivata del Ministro avente ad oggetto le disposizioni integrative e correttive può avvenire anche in sede di trasmissione del relativo schema di decreto legislativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.94, 1.96 e 1.97 parere non ostativo, a condizione che si provveda a riformulare il testo con la previsione dell'espressione dell'intesa in luogo del parere e la scelta della sede (Conferenza Stato-regioni o Conferenza unificata) nella quale deve essere espressa: qualora si intenda differenziare tra le due Conferenze, occorre specificare puntualmente l'oggetto dell'intesa sottoposta all'una o all'altra sede;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1105) COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei**

***prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile***

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente condizione:

- occorre prevedere una modifica del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007 volta ad estendere i profili sanzionatori ivi previsti anche alle disposizioni recate dal nuovo comma 2.2, come peraltro proposto dall'emendamento 1.21, e le seguenti osservazioni:
  - all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sarebbe opportuno sostituire la parola «sottoscrizione» con «stipula»: ciò sia in ragione della forma del contratto, sia per omogeneità con il testo di legge che si novella;
  - al titolo, occorrerebbe sostituire le parole: «di telefonia mobile» con le seguenti: «di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche», in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.0.1 parere non ostativo, invitando a chiarire se per "piano regolatore delle antenne" si intende il piano di risanamento di cui all'articolo 9 della legge n. 36 del 2001 ivi citata;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/01/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

**MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020**  
**29ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CRUCIOLI](#)**

*Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,45*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1a Commissione:*

**[\(Doc. XXII, n. 9-bis\)](#) VALENTE ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" : parere favorevole con osservazione.**

*alla 8a Commissione:*

**[\(727\)](#) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo : rimessione alla Commissione plenaria.**

*alla 13a Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera [\(n. 138\)](#) : rimessione alla Commissione plenaria.**

## 1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 138 (ant.) del 29/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020**  
**138ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(812) CALIENDO.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** dà conto della richiesta del Relatore di un rinvio alla prossima settimana, per svolgere un approfondimento sull'impatto degli emendamenti e dei subemendamenti presentati.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) invita a cogliere l'occasione anche per farsi carico dell'effetto degli emendamenti sui contenuti dell'articolo 11-*bis* proposto nel testo del disegno di legge.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Questione di competenza sui disegni di legge nn. 28, 388, 591 e 1199**

Il **PRESIDENTE** enuncia l'interesse primario della Commissione giustizia per il seguente disegno di legge costituzionale: Atto Senato n. 1199, d'iniziativa dei senatori Patuanelli e Romeo, recante "Modifica dell'articolo 111 della Costituzione recante l'introduzione di principi inerenti la funzione e il ruolo dell'avvocato". Propone di sollevare conflitto di competenza nei confronti dell'assegnataria Commissione affari costituzionali, per richiedere alla Presidenza del Senato quanto meno la riassegnazione alle Commissioni riunite 1a e 2a, argomentandolo con i motivi seguenti: l'articolo 111 è

nella Sezione II del Titolo IV della Parte II della Costituzione; il Titolo IV della Parte II della Costituzione, nel quale è collocato l'articolo 111 sull'esercizio dell'azione penale, è intitolato "La Magistratura"; la sezione II del predetto Titolo IV è intitolata "Norme sulla giurisdizione" (ambedue sono competenze univoche della Commissione Giustizia); l'appartenenza alla dialettica processuale della figura dell'avvocato, il cui riconoscimento costituzionale avrebbe una ricaduta diretta ed immediata proprio sulla disciplina del suo ruolo nel processo, da sempre competenza della Commissione Giustizia.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale, unanime conviene.

Il [PRESIDENTE](#) enuncia l'interesse primario della Commissione giustizia per il seguente disegno di legge costituzionale: Atto Senato n. 388, d'iniziativa del senatore Vitali, recante "Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale". Propone di sollevare conflitto di competenza nei confronti dell'assegnataria Commissione affari costituzionali, per richiedere alla Presidenza del Senato quanto meno la riassegnazione alle Commissioni riunite 1a e 2a, argomentandolo con i motivi seguenti: il Titolo IV della Parte II della Costituzione, nel quale è collocato l'articolo 112 sull'esercizio dell'azione penale, è intitolato "La Magistratura"; la sezione II del predetto Titolo IV è intitolata "Norme sulla giurisdizione" (ambedue sono competenze univoche della Commissione Giustizia); non è mai stato un criterio univoco quello secondo cui i disegni di legge costituzionali vanno in sede primaria ed esclusiva alla Commissione affari costituzionali (nelle precedenti legislature repubblicane l'impatto sul Titolo IV della Parte II della Costituzione è stato spesso all'origine di assegnazioni di disegni di legge costituzionali in Commissioni riunite Prima e Seconda e, in un caso, addirittura di un'assegnazione alla sola Seconda Commissione).

La Commissione unanime conviene.

Il [PRESIDENTE](#) enuncia l'interesse primario della Commissione giustizia per il seguente disegno di legge costituzionale: Atto Senato n. 591, d'iniziativa del senatore Giarrusso, recante "Soppressione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana". Propone di sollevare conflitto di competenza nei confronti dell'assegnataria Commissione affari costituzionali, per richiedere alla Presidenza del Senato quanto meno la riassegnazione alle Commissioni riunite 1a e 2a, argomentandolo con i motivi seguenti: la natura giurisdizionale delle materie di competenza della Commissione Giustizia, attestata dal deferimento dell'Atto Senato n. 1341, d'iniziativa del senatore Lomuti ed altri, recante "Disposizioni per agevolare l'accesso alla giustizia amministrativa al fine di garantire la tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della vita, nonché la tutela dei consumatori", presentato 14 giugno 2019 ed assegnato alla Commissione giustizia in sede primaria); il passaggio alla Commissione lavoro (dalla novella regolamentare del 2017) della competenza sul lavoro pubblico, che ha privato la 1a Commissione di buona parte dell'ambito contenutistico della giustizia amministrativa; la necessità di accentuare i caratteri di terzietà degli organi della magistratura amministrativa e di imparzialità della relativa procedura, mediante una normativa riconducibile ai principi posti dalla Commissione giustizia per la magistratura ordinaria.

La Commissione unanime conviene.

Il [PRESIDENTE](#) enuncia l'interesse primario della Commissione giustizia per il seguente disegno di legge costituzionale: Atto Senato n. 28, d'iniziativa della senatrice Julia Unterberger ed altri, recante "Modifiche agli articoli 103 e 113 della Costituzione, in materia di organi della giustizia amministrativa e di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione". Propone di sollevare conflitto di competenza nei confronti dell'assegnataria Commissione affari costituzionali, per richiedere alla Presidenza del Senato quanto meno la riassegnazione alle Commissioni riunite 1a e 2a, argomentandolo con i motivi seguenti: la natura giurisdizionale delle materie di competenza della

Commissione Giustizia, attestata dal deferimento dell'Atto Senato n. 1341, d'iniziativa del senatore Lomuti ed altri, recante "Disposizioni per agevolare l'accesso alla giustizia amministrativa al fine di garantire la tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della vita, nonché la tutela dei consumatori", presentato 14 giugno 2019 ed assegnato alla Commissione giustizia in sede primaria); il passaggio alla Commissione lavoro (dalla novella regolamentare del 2017) della competenza sul lavoro pubblico, che ha privato la 1ª Commissione di buona parte dell'ambito contenutistico della giustizia amministrativa; la necessità di accentuare i caratteri di terzietà degli organi della magistratura amministrativa e di imparzialità della relativa procedura, mediante una normativa riconducibile ai principi posti dalla Commissione giustizia per la magistratura ordinaria.

La Commissione unanime conviene.  
*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138)**  
(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S), dopo aver dato conto del provvedimento, illustra la propria proposta di osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime perplessità in merito al raddoppio della sanzione edittale, nel minimo, suggerito come osservazione nella proposta di parere; esprime condivisione invece circa l'intenzione di depenalizzare tale illecito.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) condivide l'opinione del senatore Pellegrini ed invita il relatore a eliminare l'osservazione relativa al raddoppio edittale della sanzione amministrativa pecuniaria minima, suggerendo quindi l'approvazione di un parere favorevole senza osservazioni.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) esprime perplessità in merito all'intenzione di procedere al raddoppio della sanzione e condivide pertanto l'opinione espressa dai senatori del Gruppo della Lega.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI), in considerazione della diversità delle condotte tipizzate, propone che anche la sanzione venga graduata in base alla gravità delle condotte.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) non concorda con tale ultima proposta e insiste nell'accoglimento della proposta di parere come originariamente formulata.

Messa ai voti la proposta del Relatore è approvata a maggioranza.

**(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**  
(Parere alla 8ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Stante l'imminente inizio dei lavori d'Assemblea, la Commissione conviene di rinviare l'esame.

*La seduta termina alle ore 9,25.*



**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.  
138**

La Commissione,  
esaminato il provvedimento in titolo - ed in particolare, per quanto di propria competenza, l'articolo 1, comma 1, lettera g) - esprime osservazioni non ostative con il seguente rilievo:  
- si suggerisce l'inasprimento della sanzione amministrativa pecuniaria minima, raddoppiandola.

## 1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 151 (ant.) del 27/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020**  
**151ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[OSTELLARI](#)

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(727\)](#) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CRUCIOLI](#) (M5S) illustra le parti di competenza del disegno di legge, consistenti nel criterio di delega di cui alla lettera z) del comma 2 dell'articolo 1, nonché i due emendamenti soppressivi ad esso riferiti.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) chiede chiarimenti in merito ai criteri per la definizione della localizzazione degli aeroporti sul territorio nazionale, forieri di potenziale contenzioso nei rapporti con l'ENAC.

Al relatore [CRUCIOLI](#) (M5S), secondo cui la questione non sarebbe attinente alla materia della Commissione giustizia, il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) ricorda la necessità che i parametri indicati nella legge di delega siano definiti e predeterminati, pena il rischio di contenzioso giurisdizionale di risulta.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha condiviso l'identificazione dei meccanismi di soluzione alternativa delle controversie come ambito proprio della competenza consultiva della Commissione, il relatore [CRUCIOLI](#) (M5S) accetta l'invito a svolgere una riflessione ulteriore in merito alla necessità di meglio definire l'ambito della delega, che appare troppo ampio.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa**

**alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale  
(n. 151)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in titolo, volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (cosiddetta "direttiva PIF" - direttiva per la protezione interessi finanziari). L'articolo 1 reca una serie di modifiche al codice penale. In proposito è necessario ricordare che l'articolo 7 della Direttiva impone agli Stati membri, nei riguardi delle persone fisiche, di assicurare che i reati c.d. PIF siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre si prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché tali reati siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione. La Direttiva specifica che qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, i medesimi reati debbano essere puniti con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione.

Il medesimo articolo 7 della Direttiva detta i criteri in base ai quali valutare i danni o vantaggi considerevoli; in particolare la direttiva specifica che si presume considerevole il danno o il vantaggio di valore superiore ai 100.000 EUR per tutti i reati c.d. PIF, ad eccezione dei danni o vantaggi derivanti da reati in materia di IVA, che si presumono sempre considerevoli. Gli articoli 3 e 4 della Direttiva sono, poi, dedicati all'elencazione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. È in primo luogo definita la nozione di frode lesiva degli interessi finanziari. Essa si articola in quattro punti che riguardano: la materia delle spese sostenute dall'Unione e non relative agli appalti; la materia delle spese sostenute dall'Unione e relative agli appalti; la materia delle entrate dell'Unione, diverse dalle risorse proprie provenienti dall'IVA; la materia delle entrate derivanti dalle risorse IVA.

Le diverse forme di frode si possono realizzare secondo specifiche modalità. La prima tipologia di condotta fraudolenta si sostanzia nell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui segua il conseguimento di un indebito beneficio per l'agente, con danno del bilancio UE. Il secondo modello, invece, coincide con la mancata comunicazione di informazioni, a fronte di un preciso obbligo in tal senso, da cui derivino le medesime conseguenze. Il terzo tipo di condotta fraudolenta si rinviene nella distrazione di somme o benefici (ovvero il conseguimento a finalità incompatibili con quelle originarie). Per la sola IVA si prevede tuttavia, accanto alle predette condotte fraudolente, altresì la "presentazione di dichiarazioni esatte (...) per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA".

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge di delega e dalla Direttiva, sono individuate (lettere a-c del comma 1) le fattispecie di reato per le quali viene stabilito un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione, quando il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ed il danno ovvero il profitto conseguenti al reato sono superiori ad euro 100.000. Si tratta, in particolare: del reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'articolo 316 del codice penale; del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'articolo 316-ter del codice penale; del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater). Lo schema incide non sulla pena prevista a carico del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (che induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità), ma su quella prevista per chi dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a tre anni).

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge di delega, la lettera d) modifica l'articolo 322-bis del codice penale al fine di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla Direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano (o possano ledere) gli interessi finanziari dell'Unione. È opportuno ricordare che l'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva alla lettera a) specifica

che per «corruzione passiva» si intende l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa: si tratta di una condotta finalizzata a compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in un modo che leda (o possa ledere) gli interessi finanziari dell'Unione. Infine, alla lettera e), l'Unione europea viene equiparata allo Stato italiano quale parte lesa nel delitto di truffa aggravata (articolo 640, secondo comma, numero 1), ai fini sia della pena che della procedibilità d'ufficio.

L'articolo 2 integra la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. In particolare, lo schema di decreto interviene sull'articolo 6 di tale decreto legislativo, per introdurre - con l'aggiunta del comma 1-bis - una deroga alla non punibilità del tentativo qualora determinati reati (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

La legge di delega (comma 1, lettera c) dell'articolo 3) prescriveva al Governo un intervento abrogativo delle norme interne che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; il legislatore delegato ha però ritenuto di dare attuazione esclusivamente alla norma che imponeva la punibilità a titolo di tentativo (l'articolo 56 del codice penale era sin qui escluso, in materia fiscale e di violazioni relative all'IVA, dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 74 del 2000) e non quella a titolo di concorso nei reati. Sul punto la Relazione illustrativa, che accompagna lo schema di decreto legislativo, specifica che l'intervento sul concorso è "da ritenersi non necessario"; per quanto attiene al concorso è opportuno ricordare che in campo fiscale, e quindi anche in materia di violazioni relative all'IVA, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000 deroga all'articolo 110 del codice penale (che testualmente recita: "quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita"), prevedendo la non punibilità a titolo di concorso per l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A legislazione vigente, chi concorre con quest'ultimo non è punibile a titolo di concorso nel reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"; si prevede inoltre la non punibilità a titolo di concorso nel reato di "emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". Sul punto la relazione illustrativa di accompagnamento dello schema precisa che l'esclusione del concorso di persone nel reato è stata introdotta "dal legislatore nazionale al fine di evitare che un medesimo soggetto sia chiamato a rispondere due volte per il medesimo fatto: una volta per aver emesso le fatture relative ad operazioni inesistenti ed un'altra volta per aver concorso, con l'emissione medesima, nel reato commesso con la dichiarazione fiscale dall'utilizzatore delle fatture medesime. Poiché la direttiva riguarda esclusivamente i delitti di dichiarazione, va osservato che la limitazione all'operatività della regola generale del concorso di persone riguarda esclusivamente colui che è punito, peraltro con medesime sanzioni penali, ad un differente titolo: ne consegue che non ne deriva alcun vuoto di tutela per gli interessi finanziari dell'Unione, proprio in quanto l'ordinamento italiano punisce già l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti quale autonomo titolo di reato".

Gli articoli 3 e 4 intervengono in materia di legislazione doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), relativamente ai delitti di contrabbando, in quanto comportano lesione degli interessi finanziari dell'Unione. Come è noto i dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell'UE e confluiscono nel bilancio unitario, ad esclusione di una percentuale del 25 per cento che viene trattenuta dallo Stato di entrata delle merci a copertura delle spese di riscossione.

In particolare, l'articolo 3, apporta le seguenti modifiche all'articolo 295 della legge doganale, il quale reca la disciplina delle circostanze aggravanti del contrabbando: al comma 1, lettera a), si introduce una circostanza aggravante specifica, per fare in modo che i reati di contrabbando (previsti nel Titolo VII, Capo I, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973) siano puniti, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione da tre a cinque anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro, in ottemperanza a quanto

previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge di delega; al comma 1, lettera *b*), si sostituisce l'ultimo comma per fare in modo che i reati sopracitati siano puniti, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia di valore compreso tra i cinquantamila e i centomila euro.

Conseguenza delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 è anche la modifica effettuata dall'articolo 4 dello schema: vi si introduce, in materia di diritti doganali, un'eccezione alla depenalizzazione compiuta dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, per i reati puniti con la sola pena pecuniaria, in virtù del fatto che i reati di contrabbando, per le ragioni sopra esposte, sono direttamente lesivi degli interessi finanziari dell'UE.

L'articolo 5 interviene in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, apportando numerose modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La legge di delega (articolo 3, comma 1, lettera *e*)) prescrive al Governo di integrare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non risultino già compresi nelle disposizioni del citato decreto legislativo. Al riguardo si ricorda che l'articolo 6 della Direttiva detta specifiche disposizioni circa la responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, commessi a proprio vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica. L'articolo 9 della direttiva, inoltre, sempre per le persone giuridiche in tale ambito, prescrive l'adozione di misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie (penali o meno) e che possono comprendere anche altre sanzioni quali quelle indicate esemplificativamente nello stesso articolo. La definizione di «persona giuridica» è contenuta all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*), della Direttiva: per essa si intende qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

In primo luogo, con la lettera *a*), si interviene sull'articolo 24 del citato decreto legislativo del 2001, il quale prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote a carico dell'ente, in relazione alla commissione di una serie di reati ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Le modifiche attengono: all'integrazione del catalogo di reati con il reato di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 del codice penale) e con il reato di appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari, commesso da chi "mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"; all'inserimento dell'Unione europea tra i soggetti ai danni dei quali è compiuto il reato, che dà origine alla responsabilità dell'ente. La lettera *b*) interviene invece sull'articolo 25 del decreto n. 231, includendo nell'elenco dei delitti in relazione ai quali si applica all'ente (a beneficio del quale le condotte illecite sono perpetrate), la sanzione pecuniaria fino a duecento quote: il peculato (articolo 314, comma 1, del codice penale); il peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 del codice penale); l'abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale).

La lettera *c*) introduce all'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto n. 231 - mediante il nuovo comma 1-*bis* - i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (come già previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari) commessi, anche in parte, nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea allo scopo di evadere l'IVA: essi rientrano così tra quelli in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti. Le sanzioni scattano se l'ammontare dell'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro. Nello specifico, l'ente che evade l'imposta sul valore aggiunto è soggetto alle seguenti sanzioni pecuniarie: in caso di delitto di dichiarazione infedele (come da articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000) è prevista una sanzione fino a 300 quote; in caso di delitto di omessa dichiarazione (come da articolo 5 del decreto

legislativo n. 74 del 2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote; in caso di delitto di indebita compensazione (come da articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote.

Infine la lettera *d*) aggiunge un nuovo articolo al decreto n. 231 (articolo 25-*sexiesdecies*) che prevede, in relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive. Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole; nel primo caso la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, nel secondo fino a duecento. Per quanto riguarda invece le sanzioni interdittive, si opera un rinvio all'articolo 9, comma 2, lettere *c*), *d*) ed *e*) che prevedono, rispettivamente, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'articolo 6 modifica la disciplina del reato di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, che punisce chi "mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale": attualmente punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, tale reato vede ora aumentare la sua pena massima a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge di delega.

L'articolo 7 prevede, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge di delega, che i riferimenti alle Comunità europee - contenuti nelle norme penali che disciplinano i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea - siano da intendersi come relativi all'Unione europea.

L'articolo 8 dispone l'invio annuale alla Commissione europea, da parte del Ministero della giustizia, di una relazione contenente i dati statistici relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Più in dettaglio, la relazione deve contenere: il numero dei procedimenti iscritti, delle sentenze di proscioglimento o condanna emesse e dei provvedimenti di archiviazione che hanno riguardato tali reati; l'importo delle somme confiscate; il valore stimato dei beni confiscati; il danno stimato procurato al bilancio dell'Unione europea o ad altri bilanci di istituzioni o organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o a bilanci da questi gestiti e controllati. L'articolo 9 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) richiama l'attenzione dei commissari sulla previsione contenuta nell'articolo 3 comma 1 della legge di delega e ricorda la scadenza del termine del 10 marzo per la formulazione del parere.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti in merito all'incremento delle soglie sanzionatorie previsto dal provvedimento per alcune fattispecie di reato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) si riserva un maggiore approfondimento all'esito della discussione generale e delle sollecitazioni che ne deriveranno; ricorda tuttavia che i margini di manovra sul provvedimento sono limitati dal momento che si tratta di un provvedimento di derivazione unionale europea, con conseguente rischio di procedimento di infrazione per eventuali inadempimenti. Del resto, con lettera di costituzione del 18 settembre 2019, la Commissione europea ha contestato all'Italia il mancato recepimento della direttiva PIF e, in data 20 novembre 2019, il Governo ha risposto alla Commissione europea segnalando l'inserimento della direttiva tra gli atti normativi europei oggetto di recepimento mediante la legge di delegazione europea 2018. Lo schema di decreto è adottato proprio ai sensi dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2018, che, oltre a rinviare ai principi e criteri fissati in via generale per tutte le direttive dall'articolo 1 della legge, detta alcuni principi e criteri direttivi specifici in relazione alla citata direttiva (UE) 2017/1371. L'articolo 1 della medesima legge

rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 per definire il procedimento per l'esercizio della delega ed individuare il relativo termine, fissato al 2 maggio 2020 in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 3 del medesimo articolo 31.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ([n. 145](#))**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

La relatrice [RICCARDI](#) (*M5S*) dichiara che lo schema di decreto ministeriale si compone di 3 articoli ed è volto a modificare la disciplina regolamentare (decreto ministeriale n. 144 del 2015) delle specializzazioni forensi, prevista dall'articolo 9 della legge n. 247 del 2012.

L'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *f*), reca le modifiche - conseguenti ad alcune sentenze del TAR Lazio, successivamente confermate dalla sentenza n. 5575 del 2017 del Consiglio di Stato - al regolamento di cui al decreto ministeriale n. 144 del 2015.

In particolare la lettera *a*) sopprime il comma 3 dell'articolo 2, a norma del quale l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito, commette illecito disciplinare. Sul punto, il Consiglio di Stato ha rilevato che, a fronte del rinvio operato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012 al codice deontologico, "la norma regolamentare è illegittima se vuole ampliare l'ambito delle fattispecie rilevanti, superflua e illogica se non perplesso, e dunque parimenti da annullare, se intende riportarsi alle previsioni del codice deontologico, specificandole" e quindi introducendo elementi di incertezza sulle conseguenze sanzionatorie dell'indebito utilizzo del titolo.

A seguito del giudicato di annullamento della norma da parte del Consiglio di Stato, che produce effetti *erga omnes* ed *ex tunc*, non sarebbe a rigore necessario uno specifico intervento regolamentare; tuttavia il Governo ha ritenuto di inserire nello schema di decreto la soppressione esplicita della norma per maggiore chiarezza. Peraltro, giova ricordare che il parere del Consiglio di Stato - reso prima dell'adozione del decreto ministeriale n. 144 del 2015 - definiva la norma sull'illecito disciplinare superflua (in quanto riconducibile a comportamenti sanzionabili disciplinarmente secondo le norme del codice etico), ma anche limitativa (riducendo a semplice illecito disciplinare una fattispecie che appare contigua a talune ipotesi di reato).

La lettera *b*) sostituisce integralmente l'articolo 3, riformulando compiutamente l'elenco dei settori di specializzazione secondo i criteri, congiuntamente o disgiuntamente applicati, dell'omogeneità disciplinare e della specialità della giurisdizione o del rito.

I settori di specializzazione di cui al comma 1 del novellato articolo 3 passano, dai 18 individuati precedentemente, ai 12 seguenti: diritto civile; diritto penale; diritto amministrativo; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; diritto internazionale; diritto dell'Unione europea; diritto dei trasporti e della navigazione; diritto della concorrenza; diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali; diritto bancario e finanziario; diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; tutela dei diritti umani e protezione internazionale.

Gli ambiti di specializzazione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), che fanno riferimento alla tradizionale tripartizione fra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, sono ulteriormente suddivisi in indirizzi corrispondenti a rami del diritto specifici ed omogenei che, come dispone il comma 2 dell'articolo 3, assumono distinto rilievo ai fini dell'ottenimento del titolo di specialista, in quanto il percorso formativo seguito ovvero l'esperienza maturata devono essere relativi ad almeno uno degli indirizzi indicati nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3. Per l'analisi dettagliata dei singoli settori di specializzazioni rinvia ai commi da 3 a 5 dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

La nuova formulazione dell'elenco e la conseguente ripartizione in indirizzi si sono resi necessari per superare i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che aveva ritenuto ingiustificata l'articolazione in sotto-settori del solo diritto privato. Riprendendo le censure già evidenziate dal TAR Lazio - secondo cui la suddivisione delle specializzazioni del decreto ministeriale n. 144 del 2015 era palesemente irragionevole ed arbitraria, oltreché illogicamente omissiva di determinate discipline giuridiche - il Consiglio di Stato aveva inoltre stigmatizzato il fatto che non fosse stata introdotta alcuna differenziazione all'interno dei settori del diritto amministrativo e del diritto penale, auspicando una disciplina della materia secondo parametri di effettività, congruità e ragionevolezza.

La lettera c) apporta modifiche all'articolo 6, in tema di colloquio da effettuare di fronte al Consiglio nazionale forense nel caso di domanda per l'ottenimento del titolo di avvocato specialista, fondata sulla comprovata esperienza.

In primo luogo, il colloquio non verterà "sulle materie comprese nel settore di specializzazione", come previsto dal decreto ministeriale n. 144, bensì sarà volto all'esposizione ed alla discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei settori e negli indirizzi di specializzazione.

In secondo luogo, vengono specificati il ruolo e la composizione della commissione di valutazione incaricata di condurre il colloquio, rafforzandone la posizione di terzietà. La commissione è composta da 5 membri (tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto della domanda), 4 nominati con decreto del Ministro della giustizia (di cui uno con funzioni di presidente) ed uno (avvocato) nominato dal Consiglio nazionale forense (CNF): saranno tutti individuati nell'ambito di un elenco, di durata quadriennale, tenuto presso il Ministero della giustizia e comprendente tutti i settori di specializzazione. La commissione delibera a maggioranza una proposta motivata sull'attribuzione del titolo o sul rigetto della domanda. Anche la disciplina del colloquio è stata modificata a seguito della già citata sentenza del Consiglio di Stato che, pur ritenendo ragionevole e legittima la scelta del colloquio quale strumento per l'attribuzione del titolo di specialista, sottolinea come "tale strumento abbia contorni nebulosi ed indeterminati, anche perché l'attribuzione di competenza in materia al CNF "in via esclusiva" non può risolversi in una sorta di delega in bianco".

Con la lettera d) vengono apportate all'articolo 7, concernente i percorsi formativi, le modificazioni conseguenti all'introduzione degli indirizzi di specializzazione nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo: ciò avviene specificando che i corsi relativi ai suddetti settori devono prevedere una parte generale ed una parte speciale, di durata non inferiore ad un anno, destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore medesimo.

La lettera e) modifica l'articolo 8, sulla comprovata esperienza, riducendo da 15 a 10 gli incarichi da documentare; essi saranno annualmente trattati nel settore di specializzazione nel quale si vuole conseguire il titolo di avvocato specialista e svolti nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda. Per il conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza si richiede un'iscrizione continuativa all'albo degli avvocati di almeno otto anni, nonché l'esercizio in modo assiduo, prevalente e continuativo, negli ultimi cinque anni, nel settore per il quale si richiede il titolo di avvocato specialista.

La lettera f) apporta alcune modifiche all'articolo 11, in materia di mantenimento del titolo di avvocato specialista per esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione; si tratta delle medesime modifiche già illustrate alla lettera e) relative all'articolo 8: pertanto viene richiesto che siano documentati dieci - e non più quindici - incarichi annualmente trattati nel settore di specializzazione, nel triennio di riferimento, e che sia valutata dalla commissione la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore (ed eventualmente con l'indirizzo) di specializzazione, tenendo conto della loro particolare rilevanza e delle caratteristiche specifiche del settore (e dell'indirizzo) di specializzazione.

L'articolo 2 dispone che la disciplina transitoria - dettata dall'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 144 del 2015 - si applichi anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza



di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame; in alternativa, si applicherà a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso, con le medesime caratteristiche, iniziato prima della data di entrata in vigore del decreto in esame e non ancora concluso alla stessa data. La richiamata disciplina prevede che l'avvocato - che abbia conseguito, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 144 del 2015, un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica - possa chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista, previo superamento di una prova scritta e orale. Il corso sarà organizzato da una facoltà, un dipartimento o un ambito di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite in un apposito elenco del Ministero dell'università e ricerca, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative; esso, oltre ad avere durata almeno biennale, deve prevedere una didattica non inferiore a 200 ore, di cui almeno 100 di didattica "frontale", comportare un obbligo di frequenza in misura non inferiore all'ottanta per cento della durata del corso e deve prevedere almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare il livello di preparazione del candidato. La prova per il conferimento del titolo viene organizzata e valutata da una commissione, nominata dal CNF, composta da professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione e, per le sole materie non giuridiche, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per l'espressione del parere decorre il 17 marzo prossimo.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(812) CALIENDO. -** *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) chiede un rinvio del seguito dell'esame, per l'approfondimento dei subemendamenti presentati ai suoi tre testi.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) chiede che si fissi un termine impegnativo per la ripresa dei lavori, al fine di evitare ulteriori rinvii a tempo indeterminato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) giudica preferibile che la Presidenza e tutti i Gruppi si impegnino per la calendarizzazione congiunta, in Assemblea, del disegno di legge in titolo con quello, brevemente apparso sul calendario dell'Aula, già licenziato dalla Commissione in tema di lite temeraria (Atto Senato n. 835): in tal modo il termine a riferire di cui all'articolo 44 del Regolamento fungerebbe da stimolo e data finale per la conclusione dei lavori in Commissione.

Prende atto il [PRESIDENTE](#), che, impregiudicate le determinazioni dei Gruppi nei termini testé prospettati, auspica comunque che dopo la fine della settimana prossima il Relatore abbia concluso l'approfondimento e comunichi alla Commissione le sue determinazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) richiama l'attenzione dei commissari sulla richiesta pervenuta dall'ordine degli avvocati di Lodi in merito all'emergenza determinata dalla quarantena nei territori della cosiddetta "zona rossa", oggetto tra l'altro delle misure di cui al decreto-legge n. 6 del 2020.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) fa presente che, per quanto riguarda gli uffici giudiziari che rientrano all'interno della competenza giudiziaria della corte di appello di Milano, il procuratore generale ha già sospeso con tempestivo provvedimento lo svolgimento di tutte le attività giudiziarie.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) ravvisa nella richiesta un profilo diverso, che impatta sui termini di sospensione processuale, per i quali è necessario l'intervento del legislatore.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ricorda che il problema può riguardare anche tribunali posti al di fuori della cosiddetta "zona rossa" e invita a segnalare il problema al Ministro della giustizia.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) chiede di non esasperare la vicenda al fine di non creare ulteriori allarmismi; ricorda che esistono già appositi strumenti di tutela quale la remissione in termini processuale, prevista dal codice del processo amministrativo (che all'articolo 39, mediante rinvio esterno, rende applicabili le norme del processo civile al processo amministrativo).

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'intervento del senatore Cucca e ricorda che una situazione analoga era stata già disciplinata, in relazione al decreto per il tribunale di Bari, facendo presente come i problemi che si sono posti potrebbero riguardare anche gli avvocati che si spostino al di fuori della "zona rossa".

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) - ricordato l'elevato tasso di rotazione degli incarichi magistratuali a Lodi - fa presente la necessità di un intervento che segnali l'attuale emergenza al Ministro, mediante l'iniziativa prospettata dal Presidente.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) ritiene che la sospensione dei termini possa essere disposta solo con legge, giudicando opportuno un intervento in tal senso.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) condivide la necessità di un intervento di sospensione dei termini e ricorda tuttavia che bisognerà tener presente anche del problema dei tribunali cosiddetti "a scavalco" su due distretti.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) condivide la necessità di un intervento e chiede chiarimenti in merito al problema dei termini della prescrizione.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) indica l'imminente nuovo decreto-legge, sulla riduzione degli effetti economici dell'emergenza sanitaria, come la sede più propria per provvedere a soddisfare l'esigenza evidenziata: invita a farne menzione, nella prospettata corrispondenza con il Governo.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) invita a circoscrivere la problematica da evidenziare, nella missiva al Ministro, alla sola "zona rossa", da cui proviene la doglianza cui il Presidente ha ritenuto di dare risposta ponendola all'attenzione della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al Presidente di inviare una lettera al Ministro della giustizia, per sollecitare l'intervento più idoneo a soddisfare la richiesta lodigiana di sospensione dei termini.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

## 1.4.2.2.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 153 (ant.) del 04/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MERCOLEDÌ 4 MARZO 2020**  
**153ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** dà conto dei risultati dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé conclusosi: il disegno di legge n. 1686, di istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari, è stato inserito all'unanimità nel programma dei lavori della Commissione e sarà aggiunto al calendario dei lavori della prossima settimana. Auspica che da parte di tutti i Gruppi sia assicurata la celerità che la trattazione merita, per arrivare ad un testo pubblicato in *Gazzetta ufficiale* prima del 17 giugno prossimo, anniversario dell'arresto di Enzo Tortora.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il relatore **CRUCIOLI** (M5S) illustra, in replica agli interventi svolti nella precedente seduta, la sua proposta di parere favorevole su testo ed emendamenti.

La senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) denuncia la mancata considerazione della sua osservazione in ordine alla vaghezza del criterio di individuazione degli aeroporti.

Dopo che il relatore **CRUCIOLI** (M5S) ha giudicato estranea alla competenza della Commissione la richiesta testé avanzata, il senatore **CALIENDO** (FIBP-UDC) lamenta la rinuncia della Commissione ad esercitare un ruolo di scrutinio di legittimità, nella sede consultiva sui provvedimenti sottoposti.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) avanza una proposta di rinvio per consentire

l'approfondimento richiesto dalle opposizioni, quanto meno al Governo visto che il relatore non si dimostra interessato.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione respinge a maggioranza la proposta di rinvio.

La Commissione conviene poi a maggioranza sul parere favorevole proposto dal relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra la proposta di parere anticipata nella seduta di ieri.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha dato conto delle osservazioni avanzate dalla 14a Commissione, per consentire un approfondimento sui rilievi in esse contenuti il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata per oggi, mercoledì 4 marzo alle ore 19 e comunque, in caso di lavori in Assemblea che si prolunghino oltre tale orario, al loro termine.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 248 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020**  
**248ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1659\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire, per l'Assemblea, il seguente parere sul testo, già espresso alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi contenuti nella nota del Ministero della Giustizia messa a disposizione della Commissione, nella quale: viene fornita integrazione dei dati già contenuti nella relazione tecnica con la specificazione delle risorse complessivamente stanziare per il bilancio 2020-2022, in particolare con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale - CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" - capitolo 1501, che reca uno stanziamento complessivo di euro 47.993.808 per l'anno 2020 e di euro 42.993.808 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 271.293.618 per l'anno 2020, di euro 138.875.040 per l'anno 2021 e di euro 107.371.036 per l'anno 2022. Si specifica, inoltre, che i piani gestionali iscritti nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, interessati al finanziamento dagli interventi previsti dal presente provvedimento, risultano il piano gestionale 1 del capitolo 1501 (che reca uno stanziamento di euro 47.993.808 per l'anno 2020) e il piano gestionale 8 del capitolo 7203 (che reca uno stanziamento di euro 238.169.185 per l'anno 2020), destinati rispettivamente alle spese per la gestione ed il funzionamento dei sistemi informatici e alle spese di investimento per lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; si conferma la sostenibilità degli adeguamenti delle strumentazioni informatiche e dei locali degli uffici giudiziari a supporto delle innovazioni normative in materia di intercettazioni, anche

in una ottica temporale pluriennale, e indispensabili a garantire il riordino dal 1° marzo 2020; in tema di mutata disciplina della custodia e della vigilanza delle registrazioni relative alle intercettazioni, si evidenzia che non si prevedono modificazioni rilevanti sulla riorganizzazione degli uffici e delle sezioni di polizia giudiziaria dislocate presso le procure né ricadute negative sulle connesse attività lavorative, considerato che le attuali dotazioni di personale dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia adibite a tali funzioni risultano congrue; si conferma, con riguardo all'articolo 2, comma 8, che la decorrenza della vigenza delle disposizioni dell'articolo ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020 non comporta implicazioni in termini strutturali e organizzativi necessari per la loro attuazione, rilevando ai soli fini ordinamentali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario BARETTA concorda con la proposta del relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che, nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito, sono emerse alcune criticità, anche di carattere finanziario, sui profili applicativi delle disposizioni che prevedono il conferimento delle intercettazioni all'archivio riservato delle procure, che sembrerebbero comportare l'incremento delle esigenze di personale. Su tali aspetti problematici, ritiene necessario avere rassicurazioni dal Governo.

Il sottosegretario BARETTA ricorda che il Governo ha già messo a disposizione della Commissione una nota integrativa dei dati contenuti nella relazione tecnica, recante informazioni di dettaglio sugli stanziamenti interessati presenti nello stato di previsione del Ministero della giustizia, nonché i necessari chiarimenti sui profili strutturali e organizzativi connessi al provvedimento in titolo, tali da non determinare aggravii di spesa.

Il presidente [PESCO](#) fa presente che nel parere, peraltro già espresso alla Commissione di merito, si dà conto ampiamente delle informazioni integrative e delle rassicurazioni fornite dal Governo sulla adeguatezza delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative necessarie all'attuazione del provvedimento.

Aggiunge che eventuali miglioramenti al testo, per i profili di competenza della Commissione bilancio, potranno essere considerati in sede di valutazione degli emendamenti.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire l'esigenza di un supplemento istruttorio sugli elementi critici da ultimo emersi, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca**  
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) ricorda che nell'ultima seduta è stato accantonato l'esame dell'emendamento 2.13.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari della proposta



risulta ancora in corso, anche in vista della possibile presentazione di una riformulazione dell'emendamento presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario valutare - anche attraverso apposita relazione tecnica - gli identici emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, che introducono un'ulteriore finalizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica istituito dall'articolo 9. In particolare, occorre acquisire elementi circa la quantificazione degli oneri connessi alla nuova finalizzazione e circa l'adeguatezza della copertura rappresentata dalle risorse del Fondo. In riferimento alle proposte 18.0.6 e alle analoghe 18.0.7 e 18.0.8, che introducono una delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e la previsione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA, in relazione agli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, rappresenta che, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti sulla finanza pubblica, l'avviso del Governo non può che essere contrario. Con riguardo alle proposte 18.0.6, 18.0.7 e 18.0.8, si dichiara d'accordo con la valutazione del relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni sulla posizione del Governo in merito agli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, che non sembrano in realtà presentare criticità di natura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che, considerato che le proposte in questione ampliano le competenze del Fondo istituito con il provvedimento in titolo, risulta necessario verificare, mediante una specifica relazione tecnica, l'adeguatezza della dotazione finanziaria prevista e la sostenibilità delle ulteriori funzioni attribuite.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) dopo aver fornito ragguagli al senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) sulla consistenza del Fondo quale è desumibile dalla relazione tecnica relativa al testo, osserva che la Commissione conserva comunque la possibilità di rivedere il parere, qualora debba pervenire, nel frattempo, la relazione tecnica sulle proposte emendative in discussione.

Formula quindi, alla luce indicazioni emerse dal dibattito, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6. Sugli emendamenti 18.0.6, 18.0.7 e 18.0.8 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché alla previsione che, sugli schemi di decreto legislativo, venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il

parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) nel reputare insoddisfacenti le motivazioni fornite dal Governo, che non giustificano la prospettata valutazione negativa sugli emendamenti segnalati, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di valutare, in particolare, le conseguenze per la finanza pubblica degli articoli 3 (istitutivo del piano nazionale della filiera del tartufo), 4 (recante l'istituzione del tavolo tecnico del settore del tartufo), 5 (sulla tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo), 7, comma 7 ( ove si prevede l'equiparazione delle attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi alle attività agricole connesse), 11 (disciplina della cerca e raccolta del tartufo), 13 (abilitazione alla raccolta dei tartufi), 20 (in tema di controlli) e 22 (recante disposizioni finanziarie e istituzione della tassa di concessione regionale).

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1084) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Errani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma dell'assenza, asserita nella relazione tecnica, di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di cooperazione di cui all'articolo II, paragrafo 3, dell'Accordo, con riguardo alle lettere b.), d.), e.), f.), g.), h.) e i.). Reputa opportuno, all'articolo 3 del disegno di legge, configurare l'onere ivi previsto non come tetto di spesa ma quale previsione di spesa, sostituendo le parole: "pari a", con le seguenti: "valutato in", al fine di rendere possibile l'operatività della clausola di monitoraggio di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Segnala infine l'esigenza di aggiornare, al medesimo articolo 3, la decorrenza dell'onere e della relativa copertura all'esercizio finanziario 2020 e al bilancio triennale 2020-2022.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposta ai rilievi sollevati dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1085) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede chiarimenti sui criteri adottati per la stima delle spese di viaggio, quantificate - nella relazione tecnica - in base al costo unitario di un volo di andata e ritorno per la Corea pari a euro 552. Chiede quindi conferma di quanto asserito nella relazione tecnica in relazione all'articolo 2 dell'Accordo, con particolare riguardo all'assenza di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di svolgimento della cooperazione tra le Parti, di cui al relativo paragrafo 3, lettere b), d), e) ed f). Reputa opportuno, all'articolo 3 del disegno di legge, configurare l'onere ivi previsto non come tetto di spesa ma quale previsione di spesa, sostituendo le parole: "pari a", con le seguenti: "valutato in", al fine di rendere possibile l'operatività della clausola di monitoraggio di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Segnala infine l'esigenza di aggiornare, al medesimo articolo 3, la decorrenza dell'onere e della relativa copertura all'esercizio finanziario 2020 e al bilancio triennale 2020-2022.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di dare riscontro ai quesiti avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta alle questioni poste dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione di essersi attivato presso il Governo affinché fornisca i dovuti elementi istruttori sui provvedimenti inseriti già da tempo all'ordine del giorno, con particolare riguardo ai disegni di legge in materia sanitaria.

Comunica inoltre che, su designazione della Presidenza del Senato, parteciperà alla Conferenza sul semestre europeo e alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* in ambito economico dell'Unione europea, programmate a Bruxelles i prossimi 18 e 19 febbraio.

La Commissione prende atto.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 febbraio, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 251 (pom.) del 17/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2020**  
**251ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 17,20.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1659\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni**

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 13 febbraio, nonché quelli dal 2.25 alla fine, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti da 1.3 a 1.12, che prorogano il termine di entrata in vigore del nuovo regime sulla pubblicazione degli atti. Sono stati segnalati dal Governo, per la valutazione della portata finanziaria, gli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.24. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.31, che prevede la nomina, da parte del Procuratore della Repubblica, di un amministratore di sistema per la sorveglianza dei dati. Chiede

inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.56 e dagli analoghi emendamenti 2.132, 2.133, 2.134 e 2.135, laddove dispongono il conferimento delle intercettazioni negli impianti nella disponibilità della procura. Deve valutarsi la proposta 2.75, che prescrive, per l'espletamento delle perizie, l'utilizzo di particolari tecnologie informatiche. Presentano profili di onerosità, per inidoneità della copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica, gli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.214, 2.215, 2.216 e 2.217. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri inserita nella proposta 2.174, istitutiva di una Commissione di studio, di cui dovrebbe essere altresì specificata l'esclusione di ogni tipologia di emolumento per i componenti. Comporta maggiori oneri la proposta 2.205. Deve valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita negli emendamenti 2.211, 2.212 e 2.213, istitutivi di una nuova struttura tecnica presso il Ministero della Giustizia. Presentano profili di onerosità, per inidoneità della copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso di nulla osta sulle proposte da 1.3 a 1.12, nonché, fatte le opportune verifiche, sugli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.24. Si pronuncia invece in senso contrario, in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 2.31 e 2.75. Conferma, quindi, l'assenza di oneri con riguardo agli emendamenti 2.56, 2.132, 2.133, 2.134 e 2.135.

Concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.214, 2.215, 2.216 e 2.217, nonché sull'emendamento 2.205.

Formula una valutazione contraria, in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.211, 2.212 e 2.213.

Concorda, infine, con la Commissione sull'avviso contrario, per profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associa la senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), chiede chiarimenti sulle motivazioni dell'avviso contrario espresso sull'emendamento 2.31.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, per verificare gli effetti finanziari della proposta in questione, risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, in mancanza della quale la valutazione non può che essere negativa.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede informazioni sull'esito dell'esame presso la Commissione di merito, che a quanto risulta ha proceduto alla votazione di vari emendamenti senza attendere l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE fornisce ragguagli al riguardo.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) osserva che, al di là dell'esito dell'esame della proposta 2.31 da parte della Commissione giustizia, appare evidente che la previsione di una nuova funzione, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, risulta suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca che il provvedimento in esame presenta, secondo quanto emerso nel corso delle audizioni in sede referente, significativi profili di onerosità, a cui gli emendamenti presentati dalla Lega mirano a porre rimedio. Reputa opportuno, a tale proposito, che la

Commissione bilancio presta maggiore attenzione all'esame istruttorio del testo oltre che delle proposte emendative.

Il PRESIDENTE segnala che il provvedimento risulta corredato da una relazione tecnica, positivamente verificata, che esclude la configurabilità di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Aggiunge che la Commissione bilancio ha, in sede istruttoria, avanzato numerosi rilievi di carattere finanziario, a fronte dei quali il Governo ha fornito ulteriori elementi di riscontro.

Il RELATORE, sulla base dell'andamento della discussione e alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.31, 2.75, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta del relatore.

Posta in votazione, la proposta di parere è approvata.

**(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 01.1 (già 1.1), che modifica la disciplina vigente sui criteri di determinazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delle conseguenti tariffe.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti da 1.3 a 1.12, che prorogano il termine di entrata in vigore del nuovo regime sulla pubblicazione degli atti.

Ricorda che sono stati segnalati dal Governo, per la valutazione della portata finanziaria, gli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.24.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.31, che prevede la nomina, da parte del Procuratore della Repubblica, di un amministratore di sistema per la sorveglianza dei dati.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.56 e dagli analoghi emendamenti 2.132, 2.133, 2.134 e 2.135, laddove dispongono il conferimento delle intercettazioni negli impianti nella disponibilità della procura.

Deve valutarsi la proposta 2.75, che prescrive, per l'espletamento delle perizie, l'utilizzo di particolari tecnologie informatiche.

Presentano profili di onerosità, per inidoneità della copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica, gli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.214, 2.215, 2.216 e 2.217.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri inserita nella proposta 2.174,



istitutiva di una Commissione di studio, di cui dovrebbe essere altresì specificata l'esclusione di ogni tipologia di emolumento per i componenti.

Comporta maggiori oneri la proposta 2.205.

Deve valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita negli emendamenti 2.211, 2.212 e 2.213, istitutivi di una nuova struttura tecnica presso il Ministero della giustizia.

Presentano profili di onerosità, per inidoneità della copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea corrispondono a quelli proposti presso la Commissione di merito, stante la identità del termine per la presentazione.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce le valutazioni già espresse per il parere alla Commissione referente.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1 (già 1.1), 2.31, 2.75, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca**  
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'13 febbraio.

Il relatore **MANCA** (PD) illustra gli emendamenti accantonati, le riformulazioni, nonché le proposte 1.1000, 3.0.100 e 5.100 della relatrice e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'emendamento 1.1000 della relatrice, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica, al fine di verificare la portata finanziaria della proposta e la congruità della relativa copertura: in particolare, vanno chiariti i riflessi finanziari della rideterminazione delle dotazioni organiche dei due Ministeri, di cui alla Tabella A, allegata all'articolo 3, comma 3-bis. Inoltre, segnala - al comma 3-ter dell'articolo 3 - l'autorizzazione di apposite procedure concorsuali a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, di cui va confermata la disponibilità delle risorse. Occorre valutare, relativamente al comma 9-ter del medesimo articolo 3, i profili finanziari del possibile incremento del contingente dirigenziale. Infine, chiede chiarimenti sulla disponibilità delle risorse finanziarie relative al comma 12-bis dell'articolo 4, nella parte in cui autorizza la copertura dei posti vacanti dei due Ministeri interessati a valere e nei limiti delle facoltà assunzionali.

In merito ai subemendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.1000/6, 1.1000/13 e 1.1000/17 (identico all'emendamento 2.13). Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 1.1000/16, in cui si prevede che una delle posizioni dirigenziali generali istituite presso il Ministero dell'università sia individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni



della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica. Chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del subemendamento 1.1000/24 (analogo alla proposta 5.100 della relatrice), che incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa per gli oneri di organizzazione dei concorsi per l'accesso nei ruoli di docente, con corrispondente riduzione delle risorse per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000.

Fa presente che il Governo ha rilevato la necessità di una relazione tecnica sull'emendamento 2.12 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.13 (identico al subemendamento 1.1000/17 sopra richiamato) sull'incremento della dotazione organica dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Richiede, inoltre, la relazione tecnica sull'emendamento 2.13 (testo 2). Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta della relatrice 3.0.100 che rimette ad apposito regolamento la riorganizzazione della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi all'interno del Ministero dell'istruzione. Con riguardo alla proposta 5.100 della relatrice (analogo all'1.1000/24 sopra richiamato), chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(727) Giulia LUPU ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) con riguardo al disegno di legge all'esame, rappresenta che, secondo la nota del Governo depositata nella seduta dell'11 febbraio scorso, risulta necessaria l'acquisizione di apposita relazione tecnica che dia evidenza dell'invarianza finanziaria del provvedimento, con particolare riferimento ai criteri di delega segnalati dalla Commissione - di cui alle lettere b), g) ed s) dell'articolo 1, comma 2 - oltre al criterio di delega di cui alla lettera c) - concernente il potenziamento degli interventi finalizzati a garantire una più efficace intermodalità del trasporto aereo - segnalato dalla Ragioneria generale dello Stato. Peraltro, viene rilevata anche la necessità di integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7 del medesimo articolo 1. Valuta pertanto di richiedere l'acquisizione formale della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) invita la Presidenza ad assicurare un'organizzazione dei lavori che consenta ai componenti della Commissione di disporre di tempi adeguati per lo svolgimento dell'attività politica sul territorio.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i Gruppi parlamentari per la leale collaborazione nella gestione dei lavori, sottolinea la ristrettezza dei tempi per l'esame dei decreti-legge in scadenza, assicurando comunque ogni sforzo per una razionale e prevedibile programmazione delle sedute.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare l'ennesimo episodio di maltrattamenti ai danni di un alunno disabile, torna a sollecitare il Governo a dare risposta sul provvedimento n. 897, in materia di videosorveglianza, rivolgendo inoltre un appello a tutte le forze politiche per trovare una soluzione ad un problema così sentito, al di là delle divisioni di parte e senza intenti strumentali.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 189, in materia di disturbi del comportamento alimentare, anche in relazione ad un recente tragico fatto di cronaca, che richiede di rafforzare i presidi a tutela della salute delle persone più indifese.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede lumi al Governo sullo stato dell'istruttoria relativa al provvedimento n. 739, in tema di produzione e vendita del pane, su cui notevole è l'attesa da parte delle imprese e dei lavoratori del comparto.

La rappresentante del GOVERNO risponde che, rispetto all'informativa già fornita alla Commissione in una precedente seduta sull'insieme dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, non ha ricevuto ulteriori elementi istruttori, assicurando comunque il proprio costante impegno nei riguardi degli uffici interessati.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata domani, martedì 18 febbraio 2020, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,05.*

## 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 287 (pom.) del 09/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020**  
**287ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 19,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti**  
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riepiloga la relazione svolta lo scorso 3 giugno, ribadendo che, alla luce del carattere ordinamentale del provvedimento, non sembrerebbero emergere criticità di ordine finanziario.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente come sia in corso una verifica istruttoria da parte della Ragioneria generale dello Stato finalizzata a valutare gli eventuali riflessi del provvedimento sul gettito atteso dalla cosiddetta *plastic tax*.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come le preoccupazioni espresse dalla rappresentante del Governo possano essere superate dal momento che viene paventato soltanto un possibile onere indiretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2**  
(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti 1.12 (testo 2), 1.200 e 1.0.100, nonché il subemendamento 1.200/1, riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, fa presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.12 (testo 2) e 1.200, nonché sul subemendamento 1.200/1. Con riguardo alla proposta 1.0.100, che incrementa da sei a quindici unità il limite massimo di incarichi a tempo determinato che il Ministero della difesa può conferire per il profilo di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri, nonché conferma della disponibilità e della natura di parte corrente delle risorse poste a copertura degli oneri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con il relatore circa l'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 1.12 (testo 2) e 1.200, nonché dal subemendamento 1.200/1.

Consegna poi la relazione tecnica positivamente verificata sulla proposta 1.0.100.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.12 (testo 2), 1.200, 1.200/1 e 1.0.100, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

**(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo di ribadire il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione al comma 2 dell'articolo 1, viene confermato che la riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196 del 2009 non compromette le finalità dello stesso, facendosi altresì presente che l'utilizzo di tale fondo a copertura si è consolidato negli anni, trovando riscontro positivo nell'esame parlamentare di diversi provvedimenti; con riferimento ai successivi commi 5 e 6, si assicura che tutte le regioni e le province autonome, a seguito di audizione preliminare, sulla base del primo sintetico protocollo metodologico, hanno deciso di partecipare all'indagine, condividendone scopi e metodologia, e viene data indicazione, mediante tabella, delle regioni che, a seguito dell'ulteriore definizione dei dettagli dell'indagine, hanno deciso di avvalersi del supporto della Croce Rossa Italiana, e di quelle che invece effettueranno tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo ai propri centri; con riguardo al comma 15, secondo e terzo periodo, si conferma la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario, e si assicura che l'onere per la conservazione dei campioni, pari a 45.000 euro annui per cinque anni, graverà sulle risorse della medesima contabilità speciale; in merito al comma 14, che autorizza l'Istat a conferire dieci incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, per i profili di quantificazione degli oneri vengono forniti elementi di dettaglio attraverso il richiamo alla disciplina interna e la predisposizione di una scheda tecnica illustrativa; per i profili di copertura, si precisa che le risorse saranno garantite da risparmi di spesa rinvenibili all'interno del

bilancio dell'Istat per il tramite di apposite variazioni, non essendo necessario attingere all'avanzo libero di bilancio, fornendosi al riguardo ulteriori elementi informativi sul bilancio di previsione 2020; si concorda infine con l'introduzione del riferimento all'esercizio finanziario 2020 in relazione all'autorizzazione della spesa di 385.000 euro; nel presupposto della sostenibilità degli oneri, per le regioni che hanno scelto di ricorrere ai propri centri per le indagini di cui ai commi 5 e 6, con le risorse disponibili a legislazione vigente, richiamandosi al riguardo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 196 del 2009; nel presupposto, altresì, della adeguata e coerente modulazione temporale della copertura relativa alle autorizzazioni di spesa di cui al secondo e terzo periodo del comma 15 dell'articolo 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 14 dell'articolo 1, dopo le parole: "385.000 euro", delle seguenti: "per l'anno 2020".

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.11 e 1.16. Sull'emendamento 1.20, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "economiche", con la seguente: "finanziarie".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19**

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 4 giugno e delle ulteriori riformulazioni, nonché dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento dei relatori 1.0.5. Osserva che non vi sono osservazioni sui subemendamenti 1.0.5/1, 1.0.5/2 e 1.0.5/3. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che è stato segnalato dal Governo l'emendamento 2.8, che eleva da settanta a settantacinque anni l'età per poter accedere alla detenzione domiciliare. Chiede poi conferma che le misure per il reinserimento sociale di cui al subemendamento 2.0.1/13 possano essere attuate con le risorse a legislazione vigente. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.0.3 che esonera gli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria dal pagamento degli oneri accessori per l'utilizzo degli stessi alloggi. Osserva che non vi sono osservazioni sulla proposta 2.0.1/10/1. Rileva che occorre valutare, anche attraverso l'acquisizione di apposita relazione tecnica, la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4 che modifica la disciplina sulla destinazione alle pubbliche amministrazioni di immobili già adibiti ad edilizia giudiziaria.

Chiede poi chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 2.0.10 recante l'interpretazione autentica della norma in base alla quale il personale della polizia penitenziaria ha facoltà di pernottare in caserma a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità di locali. Rileva che non vi sono

osservazioni sugli emendamenti dei relatori 2.0.11 e 2.0.12. Non vi sono inoltre osservazioni sui subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3, osserva che sono stati segnalati dal Governo gli identici emendamenti 3.35 e 3.59 che prevedono la possibilità di disporre la mediazione finalizzata alla risoluzione delle controversie civili, anche sulla base di appositi protocolli di intesa tra gli uffici giudiziari, l'ordine degli avvocati, le associazioni professionali e le università. Rileva inoltre che non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.0.2 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.3. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.13 che inserisce i collegamenti da remoto con gli avvocati tra i contenuti delle misure che i responsabili degli uffici giudiziari sono tenuti ad adottare per lo svolgimento delle udienze nel periodo di emergenza epidemiologica, nonché come modalità di trattazione delle controversie nel processo amministrativo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 5, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6, relative al controllo della Corte dei conti sui contratti secretati e ai giudizi pensionistici, anche al fine di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 6.1 (testo 2). Rileva che occorre valutare la compatibilità della proposta 6.2 con il limite massimo delle risorse (1,5 milioni di euro per il 2020) utilizzate a copertura dal comma 7 dell'articolo 6. Osserva che sono stati segnalati dal Governo gli emendamenti 6.7 (secondo cui il Ministero della salute deve individuare un soggetto responsabile per la protezione dei dati personali), 6.8 (che individua nel Ministero della salute il responsabile della cancellazione dei dati) e 6.10 (in base al quale il Ministro della salute assicura la conservazione separata delle eventuali informazioni aggiuntive che possano influire sull'attribuzione dei dati a un interessato specifico). Segnala che sembra comportare maggiori oneri la proposta 6.26 che, sopprimendo il limite temporale del 2020 nell'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, trasforma l'onere a regime. E' stato inoltre segnalato dal Governo l'emendamento 6.31 che prevede che il Ministero della salute assicuri le iniziative e gli investimenti necessari al potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 7, fa presente che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla proposta 7.0.2 (testo 2). Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.5 (testo 2), al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA con riferimento agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice anche nelle precedenti sedute, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.3 (testo 2) per inidoneità della copertura, mentre chiede di accantonare l'emendamento 1.0.5, sul quale si è in attesa di una relazione tecnica.

Si esprime in senso non ostativo sui subemendamenti 1.0.5/1, 1.0.5/2 e 1.0.5/3.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 1.3 (testo 2), in vista di una possibile riformulazione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si sofferma quindi sugli emendamenti all'articolo 2 segnalati dalla relatrice anche nelle precedenti sedute, esprimendo un avviso non ostativo sulle proposte 2.8, 2.0.1/10/1, 2.0.4, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Si esprime in senso contrario sull'emendamento 2.0.1/13 per mancanza di relazione tecnica, mentre chiede di accantonare la proposta 2.0.3 sulla quale si è in attesa di acquisire la relazione tecnica.

Da ultimo, si esprime in senso contrario sull'emendamento 2.0.10.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 3 segnalati dalla relatrice anche nelle precedenti sedute, si esprime in senso non ostativo sulle proposte 3.35, 3.59, 3.0.2 (testo 2) e 3.0.3.

In merito all'articolo 4, formula un avviso contrario sulla proposta 4.13, per assenza di relazione tecnica.



In merito agli emendamenti all'articolo 5, subordina l'avviso non ostativo sulle proposte 5.1, 5.4 e 5.5 all'inserimento di una modifica volta a specificare le modalità di esercizio del controllo svolto dalla Corte dei Conti. Si esprime, invece, in senso non ostativo sull'emendamento 5.6.

Relativamente agli emendamenti all'articolo 6, concorda con l'assenza di osservazioni sulla proposta 6.1 (testo 2), mentre formula un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 6.2, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.31. Sull'emendamento 6.26 esprime un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

In merito agli emendamenti segnalati all'articolo 7, formula un avviso contrario sulla proposta 7.0.2 (testo 2), rilevando la necessità di acquisire la relazione tecnica per suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

L'avviso è altresì contrario sull'emendamento 7.0.5 (testo 2), in quanto la copertura finanziaria risulta già utilizzata da un'altra disposizione di legge.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene sull'emendamento 7.0.2 (testo 2) chiedendone l'accantonamento, dal momento che esso disciplina attività già svolte dalle strutture giudiziarie esistenti, ossia i tribunali per i minorenni, attraverso le risorse umane e finanziarie a loro disposizione. Ne consegue l'infondatezza delle perplessità del Governo sulla sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria.

Con riferimento all'emendamento 7.0.5 (testo 2), fa presente che esso reca una misura indispensabile che corrisponde al contenuto di due disegni di legge volti a predisporre sistemi di videosorveglianza nelle strutture educative e assistenziali.

Chiede quindi al Governo di collaborare nella formulazione di una copertura finanziaria adeguata.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, durante il precedente Governo, la maggioranza aveva individuato le risorse finanziarie adeguate a finanziare un fondo destinato alla predisposizione degli strumenti di videosorveglianza.

Chiede quindi all'attuale maggioranza e al Governo uno sforzo di sincerità, dal momento che le risorse finanziarie possono essere facilmente individuate, se sussiste la volontà politica di portare avanti tali iniziative.

Ricorda peraltro che i sistemi di videosorveglianza sono utili a tutelare i diritti delle persone più deboli e dei bambini, giudicando peraltro infondati i timori, pur legittimi, di una violazione della *privacy*.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che il proprio avviso contrario esula da valutazioni di merito, ma si basa sulla constatazione tecnica derivante dal fatto che l'emendamento 7.0.5 (testo 2) utilizza, come mezzo di copertura, risorse già utilizzate da un'altra previsione normativa.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede quale sia stata la destinazione delle risorse messe a disposizione dalla precedente maggioranza per i sistemi di videosorveglianza, rappresentando l'esigenza indilazionabile di garantirne un celere utilizzo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rammenta come le risorse a cui fanno riferimento i senatori del Gruppo della Lega siano utilizzate a copertura dell'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, in materia di sistemi di videosorveglianza a tutela di minori ed anziani. Ne consegue come un diverso utilizzo di tali risorse richieda prioritariamente la modifica della suddetta disposizione.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare la rappresentante del Governo per le spiegazioni fornite, invita il Governo e la maggioranza ad assumere una linea politica chiara circa l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva incidentalmente che la predisposizione di strumenti di

videosorveglianza può risultare utile anche nell'ambito degli interventi di contrasto dell'emergenza epidemiologica.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno mantenere una valutazione contraria sull'emendamento 7.0.5 (testo 2), ferma restando la possibilità di valutarne ulteriori riformulazioni.

Con riguardo all'emendamento 7.0.2 (testo 2), accoglie la richiesta di accantonamento avanzata dal senatore Pillon, per un supplemento istruttorio.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) osserva come l'emendamento 7.0.2 (testo 2) comporti comunque, in capo al tribunale per i minorenni, l'esercizio di attività circostanziate che potrebbero risultare incompatibili con la clausola di invarianza finanziaria.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 4 giugno, le ulteriori riformulazioni e i subemendamenti agli emendamenti dei relatori, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1/13, 2.0.10, 4.13, 6.2, 6.7, 6.8, 6.10, 6.26, 6.31 e 7.0.5 (testo 2). Sull'emendamento 5.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.". Sull'emendamento 5.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.". Sull'emendamento 5.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.". Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.0.5/1, 1.0.5/2, 1.0.5/3, 2.8, 2.0.1/10/1, 2.0.4, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.11/1, 2.0.11/2, 3.35, 3.59, 3.0.2 (testo 2), 3.0.3, 5.6 e 6.1 (testo 2). L'esame resta sospeso sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.0.5, 2.0.3 e 7.0.2 (testo 2). La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Messa in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone di ribadire anche per l'Assemblea il parere sul testo del provvedimento in titolo già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi trasmessi dal Governo, secondo cui: in relazione all'articolo 2, che dispone



l'adeguamento della disciplina dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, inerente alla materia della concessione di permessi e dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare, si assicura che le attività degli organi preposti al rilascio dei predetti pareri si concretizzano in attività rientranti nei compiti e nelle funzioni istituzionali ordinarie, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica; con riferimento all'articolo 3, recante previsioni normative sul deposito e sulla comunicazione in forma telematica di atti e documenti giudiziari, viene confermata la sostenibilità degli interventi di informatizzazione in ambito penale attraverso le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica per le spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia; con riguardo all'articolo 6 sugli oneri per il tracciamento informatico dei contatti ravvicinati dei soggetti contagiati dal coronavirus, si rappresenta che è stata stipulata una specifica convenzione tra il Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e la SOGEI Spa volta ad istituire un piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid-19. Al riguardo, viene specificato che la SOGEI si è impegnata a provvedere alle attività connesse alla convenzione con le risorse umane e tecniche nella propria disponibilità e a operare a titolo gratuito; sempre in merito all'articolo 6, si fa presente che all'acquisizione, per conto della SOGEI, dei beni e servizi eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle predette attività provvederà il Commissario straordinario sostenendo i relativi oneri nei limiti della dotazione individuata dal comma 7 del medesimo articolo 6; nel presupposto che le risorse di cui all'articolo 6, comma 7 (1,5 milioni di euro per il 2020) già versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(1443) RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

**(1521) RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria**

(Parere alla 6ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il testo unificato in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che il testo unificato non indica la quantificazione dell'onere previsto in termini di minori entrate, limitandosi a disporre che a tali oneri si provveda a decorrere dall'anno 2021, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ossia l'autorizzazione di spesa per la liquidazione della quota del 5 per mille (pari a 520 milioni di euro per l'anno 2021 e 525 milioni di euro annui a decorrere dal 2022). Al riguardo, ricorda, inoltre, che il comma 1.1 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) dispone che, in ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non possono essere utilizzate le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Sarebbe quindi necessario, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, acquisire la relazione tecnica recante la stima della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, in termini di minori entrate, oltre ai dati sull'effettivo utilizzo, sulla base delle scelte dei contribuenti, della menzionata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014. Relativamente agli emendamenti, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.1, che estende la possibilità di esercitare l'opzione del cinque per mille anche a favore del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Occorre valutare la portata normativa ed acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 1.2, che sembra vincolare fino al 70 per cento della quota del cinque per mille al finanziamento del fondo assistenza per il personale in servizio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che i profili di criticità finanziaria evidenziati dalla relatrice richiedono, in via preliminare, la risoluzione di una questione interpretativa circa gli effetti del testo unificato all'esame della Commissione finanze. Infatti, se lo scopo del provvedimento si esaurisce nell'indicare un'ulteriore finalizzazione dell'istituto del 5 per mille, le perplessità di ordine finanziario potrebbero essere superate da una modifica all'articolo 2, comma 2, del testo unificato volta a precisare il rispetto del limite dell'autorizzazione di spesa per il 5 per mille. Se invece il testo unificato fosse finalizzato ad estendere in via generale l'ambito applicativo dell'istituto del cinque per mille Irpef, sarebbe necessario acquisire un'apposita relazione tecnica. Rappresenta quindi l'intenzione del Governo di contribuire, presso la Commissione finanze, alla risoluzione della questione interpretativa illustrata.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) ringrazia la rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, assicurando che si farà carico, presso la Commissione di merito, di contribuire all'individuazione di una soluzione rispetto alla questione in esame. Ritiene quindi opportuno, per il momento, non procedere alla richiesta formale di relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1087) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo prevede visite ufficiali ed incontri operativi da svolgersi alternativamente in Italia e in Macedonia tra le rispettive delegazioni. La relazione tecnica stima un onere annuo di euro 1.603 negli anni in cui l'Italia è parte ospitata e di euro 840 negli anni in cui l'Italia è parte ospitante. Per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 3 del disegno di legge, recante la copertura finanziaria, fa presente che risulta necessario, trattandosi di oneri di missione, sostituire le parole: "pari a", con le seguenti: "valutati in". Inoltre, allo scopo di confermare la corretta alternanza degli oneri nella clausola di copertura, osserva che il Governo dovrebbe assicurare che il primo anno gli incontri tra le rispettive delegazioni si terranno in Macedonia. Infine, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, rileva che occorre comunque valutare l'aggiornamento della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura all'anno 2020 per gli oneri corrispondenti a euro 1.603 ad anni alterni e all'anno 2021 per quelli corrispondenti a euro 840 ad anni alterni, nonché adeguare il

riferimento dei fondi speciali al bilancio triennale 2020-2022 e all'esercizio finanziario 2020.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con il relatore circa la necessità di modificare l'articolo 3, aggiornando la decorrenza temporale dell'onere e della copertura, nonché di formulare l'onere come previsione di spesa. Fornisce poi rassicurazione circa il fatto che, nel primo anno, gli incontri delle delegazioni si svolgeranno in Macedonia.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3, comma 1, con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e a euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(1702) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che alle eventuali procedure di arbitrato di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b*), del Protocollo si possa far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma l'adeguatezza degli ordinari stanziamenti di bilancio al fine di attuare le eventuali procedure di arbitrato.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone, quindi, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(1384) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018**  
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la valutazione non ostativa già espressa dal relatore.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

***(1385) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si esprime un avviso favorevole all'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022 e si chiarisce che, qualora l'entrata in vigore di verifichi nel 2020, gli effetti finanziari si produrranno dal 2021; con riguardo all'articolo 10 dell'Accordo, in tema di dividendi, si osserva che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione della tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; rispetto all'articolo 11 dell'Accordo, in tema di interessi, in relazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, si osserva che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento, e che la disposizione prevista dal paragrafo 8 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, non producendosi pertanto variazioni di gettito; con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, per quanto riguarda i possibili effetti di sostituzione che potrebbero derivare da ipotizzabili trasferimenti di produzione da aziende domestiche verso aziende estere cinesi, si evidenzia che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento; si rappresenta poi che la disposizione prevista dal paragrafo 6 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, sugli utili di capitale, si fa presente che l'Accordo in parola non introduce sostanziali variazioni rispetto alla convenzione vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; per quanto attiene l'articolo 18 dell'Accordo, in tema di pensioni, viene evidenziato che non si dispone in Anagrafe tributaria di elementi utili a rispondere alle osservazioni poste; con riguardo all'articolo 22, concernente gli altri redditi, si rappresenta che l'Accordo ha soppresso, rispetto alla vigente convenzione, il comma che prevede la tassazione di redditi non esclusiva da parte di uno dei due Stati contraenti per le somme erogate a soggetti residenti nell'altro Stato, e si ritiene che tale soppressione non comporti variazioni di imposizione e quindi di gettito; con riferimento all'articolo 27 dell'Accordo, sullo scambio di informazioni, si concorda con l'inserimento, nell'articolo 3 del disegno di legge, di specifica clausola di invarianza; rilevato che, in relazione alle disposizioni in materia di interessi, canoni e pensioni, non risulta possibile, dall'analisi dei flussi finanziari, prevedere e valutare l'evoluzione dello scenario di riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni: all'articolo 3, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2020" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2021", le parole: "bilancio triennale 2019-2020" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2020-2021", e le parole: "per l'anno 2019" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020"; all'articolo 3, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: "3. Alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme rispetto alla proposta di

parere illustrata dalla relatrice.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, dalla lettura della proposta di parere avanzata dalla relatrice, emergano alcuni aspetti meritevoli di un approfondimento. Peraltro, l'attuale emergenza epidemiologica potrebbe comportare un superamento delle condizioni in presenza delle quali era stato sottoscritto l'Accordo nel marzo del 2019.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), nel manifestare disponibilità ad ogni richiesta di approfondimento, osserva come il provvedimento in esame sia finalizzato a prevenire casi di evasione ed elusione fiscale, facilitando la reciprocità degli investimenti tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.

Peraltro, la difficoltà a reperire tutti i dati deriva anche dall'oggettiva impossibilità di effettuare stime precise sull'insieme delle attività che potranno rientrare nell'ambito applicativo dell'Accordo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che, sulla base dei dati storici disponibili, non sono in atto evoluzioni che facciano prevedere variazioni dei flussi di reddito tali da richiedere nuove coperture.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente come non sia possibile, a titolo esemplificativo, stimare con precisione quanti cittadini italiani si recheranno a lavorare in Cina nei prossimi anni o viceversa.

Reputa poi opportuno consentire ai senatori un approfondimento della proposta di parere.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sulle implicazioni del disegno di legge in esame in rapporto all'attività dei laboratori cinesi presenti in Italia, richiamando a tale riguardo recenti esperienze verificatesi nella provincia di Verona e giudicando opportuno un supplemento di riflessione da parte della Commissione bilancio.

La RELATRICE rammenta come il disegno di legge in esame sia finalizzato a migliorare la normativa vigente sulla prevenzione dell'evasione ed elusione fiscale, anche attraverso un adeguamento alle migliori pratiche internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1701) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La rappresentante del GOVERNO avverte che i dati relativi alle dichiarazioni fiscali 2019, concernenti l'anno di imposta 2018, confermano le risultanze delle precedenti annualità e la conseguente invarianza di gettito.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) in sostituzione del relatore Calandrini, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."



Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio.

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: con riferimento alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, ove si dispone che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza (art. 2) o il pubblico ministero (art. 3), nel caso di provvedimenti di assegnazione del beneficio della detenzione domiciliare o degli arresti domiciliari in ragione dell'emergenza Covid-19, debbano predisporre un'attività istruttoria e di sorveglianza funzionale alla valutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza, anche attraverso il supporto della polizia giudiziaria e di personale sanitario, sono fornite rassicurazioni sulla sostenibilità degli adempimenti previsti attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 3, comma 2, che consente al giudice di disporre accertamenti o perizie sullo stato di salute dell'imputato, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca oppure di conferma della misura sostitutiva della custodia cautelare in carcere, viene confermata la sostenibilità degli adempimenti previsti dalla norma mediante l'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente; in merito all'articolo 4, che interviene sulle modalità di effettuazione dei colloqui dei detenuti condannati, internati o imputati nel periodo dal 19 maggio al 30 giugno 2020, consentendone lo svolgimento "da remoto", si rappresenta che trattasi di interventi le cui attività sono state già ampiamente sperimentate ed attuate e le cui spese di funzionamento potranno trovare idonea copertura finanziaria attraverso apposite rimodulazioni delle previsioni di spesa dei capitoli di bilancio dell'amministrazione penitenziaria; viene confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo".

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme al relatore, sottolineando che il provvedimento in esame è destinato a confluire nel decreto legge n. 28 (disegno di legge 1786), attraverso l'emendamento governativo 2.0.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

**(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) riepiloga la propria precedente relazione, ricordando che erano stati richiesti al Governo elementi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma che alle misure di attuazione derivanti dal decreto legge in esame potrà farsi fronte attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) sollecita il Governo a trasmettere la relazione tecnica sul disegno di legge n. 727 sul riordino della normativa sul trasporto aereo, richiesta da questa Commissione lo scorso 17 febbraio, sottolineando l'urgenza del provvedimento, anche alla luce delle prospettive riguardanti l'Alitalia.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 10 giugno 2020, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 21,10.*

## 1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 297 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020**  
**297ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 18,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1703) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, presenta oneri che ammontano complessivamente a 200.052 euro annui a decorrere dal 2020, con copertura sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta la necessaria capienza. Per quanto concerne gli oneri eventualmente derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, l'articolo 4 del disegno di legge in esame dispone che si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il Governo ha confermato la congruità della stima degli oneri annui per il trasferimento in Colombia di persone condannate, riferita all'ipotesi, formulata in relazione tecnica del trasferimento di 2 persone all'anno. Sempre nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state recepite le condizioni rese nei pareri espressi dalla Commissione bilancio, volte a specificare il carattere annuo degli oneri e a spostarne la decorrenza a partire dall'anno 2020, nonché a riferire la clausola di



copertura al bilancio triennale 2020-2022. Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1704) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, la quale asserisce che dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ad eccezione degli oneri eventualmente connessi agli articoli IV (danni derivanti da guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi), V (nazionalizzazioni ed espropri), X e XI (ricorso al tribunale arbitrale). Al riguardo, rappresenta che, ove tali oneri dovessero verificarsi, si provvederà con apposito provvedimento legislativo. In tal senso dispone l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame, mentre il comma 1 del medesimo articolo reca, per la restante parte dell'Accordo, la clausola di invarianza finanziaria. Alla luce di quanto sopra illustrato, non ha osservazioni di competenza da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, comma 5, che occorre chiedere conferma che gli ulteriori compiti attribuiti all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 3, occorre avere conferma dell'assenza di effetti finanziari derivanti dall'esclusione del ricorso alle aste elettroniche per gli appalti di beni e servizi in materia di ristorazione e fornitura di derrate alimentari.

Con riguardo all'articolo 5, recante delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche, rileva che i principi e criteri per l'adozione dei decreti delegati appaiono comportare oneri, in particolare alle lettere *b)* e *d)* del comma 2, che contemplano l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti. Il rinvio, previsto dal successivo comma 4, della determinazione degli oneri e delle relative coperture alla fase dell'adozione dei decreti delegati non risulta, come già per altre deleghe

segnalate in precedenza, perfettamente in linea con l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che impone - di regola - alle leggi di delega comportanti oneri di indicare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, mentre solo in via di eccezione, nel caso di particolare complessità della materia trattata, la quantificazione degli effetti finanziari può essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

In merito all'emendamento 1.0.1, in materia di vigilanza sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e la previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati in favore dei componenti della Commissione di cui al comma 1.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che sono in corso approfondimenti istruttori sia sul provvedimento che sulla proposta emendativa in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva selezionata, di cui all'articolo 1, possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 2, che prevede un corso unico per gli ufficiali della riserva selezionata, occorre acquisire, attraverso relazione tecnica, elementi sulla corretta quantificazione dell'onere, al fine di verificare la congruità della copertura di cui all'articolo 4. All'articolo 3, segnala che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari è previsto solo al secondo passaggio parlamentare degli schemi di decreti delegati, che si verifica nel caso in cui, al primo passaggio, il Governo non si conformi al parere delle Commissioni competenti per materia. Al riguardo, sarebbe opportuno che il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari sia obbligatorio già al primo passaggio parlamentare. Relativamente alla copertura finanziaria, di cui all'articolo 4, segnala l'opportunità di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri.

In conclusione, al fine di approfondire i profili sopra illustrati, occorre valutare di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare**

(Parere alla 4a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 1.3 e 1.4. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 e 1.4. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni circa il fatto che l'attuazione dell'articolo 7 del disegno di legge possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Concorda poi con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 7.1 e sull'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.1.

Il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e alla luce della rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 2.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che esso interviene esclusivamente sul riassetto organizzativo dell'ente, in base ai criteri posti dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza). La relazione tecnica conferma che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il Banco nazionale di prova non riceve contributi a carico del bilancio dello Stato, ma si autofinanzia totalmente con i proventi dei servizi resi all'utenza. Le tariffe per la prova delle armi e il controllo delle munizioni sono stabilite dal Ministero dello sviluppo economico su proposta del Banco e coprono il costo economico del servizio, determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese

generali ad esso imputabili. Ne consegue che il Banco opera in piena autonomia finanziaria, essendo assicurata dalle tariffe la totale copertura dei propri costi diretti e indiretti. Inoltre, la relazione tecnica afferma che il Banco non è comunque inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco delle Amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009).

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 14 dello schema di decreto, nell'attribuire compiti di vigilanza, in massima parte già previsti ai sensi della legislazione vigente, in capo al Ministero dello sviluppo economico, prevede, altresì, che il Banco sia tenuto alla trasmissione al medesimo dicastero di una relazione semestrale con particolare riferimento allo stato di avanzamento del riordino e al contenimento delle spese. Sul punto, andrebbe quindi confermato che l'amministrazione ministeriale sia in grado di assolvere a tutti i compiti istruttori correlati ai compiti di vigilanza, come ridefiniti ai sensi dell'articolo citato, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Riesame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare sulle proposte emendative citate.

Ad integrazione del parere sul testo reso lo scorso 31 luglio, segnala la necessità di aggiornare la decorrenza dell'onere e della relativa copertura del registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Pertanto, il comma 9 del medesimo articolo 5 andrebbe così modificato: "9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.".

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti**

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso di predisposizione la relazione tecnica da parte del Ministero dell'ambiente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica sul disegno di legge n. 727, recante delega per il riordino della normativa sul trasporto aereo, già formalmente richiesta dalla Commissione il 17 febbraio scorso.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 1° luglio 2020, alle ore 10, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,05.*

## 1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 469 (ant.) del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021**  
**469ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2437\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, nel rinviare alla nota n. 269 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di appurare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, anche con particolare riguardo alle previsioni di cui alle seguenti disposizioni: articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis (modifiche al codice della strada); articolo 2, commi 1-bis e 1-ter (affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero); articolo 2, commi da 2-sexies a 2-sexiesdecies (società per la gestione in house delle autostrade statali in regime di concessione); articolo 5 (disposizioni sulla funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili); articolo 6 (disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali); articolo 11 (rifi naziamento del Fondo 394/81); articolo 13 (misure di agevolazioni per i comuni).

Il sottosegretario FRENI deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo appena espresso alla Commissione di merito sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»***

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che le spese per la proroga dei lavori della Commissione d'inchiesta fino alla scadenza della XVIII legislatura, stabilite nel limite annuo di 50 mila euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.



**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.36 (segnalato dal Governo e, allo stato, improponibile presso la Commissione di merito).

In merito agli emendamenti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Occorre altresì acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.48, 3.62 e 3.0.1 (segnalate dal Governo).

Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.60 (testo 2).

Risultano allo stato improponibili, presso la Commissione di merito, gli emendamenti 3.0.9 (che comporta maggiori oneri), 3.0.10 (che necessita di relazione tecnica), 3.0.11 (che necessita di relazione tecnica) e 3.0.19 (segnalato dal Governo).

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

La proposta 4.0.6 presenta profili di onerosità.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.1, che stabilisce il carattere aggiuntivo delle somme riassegnate dall'articolo 6 al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), nonché sugli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4 (al momento improponibili presso la Commissione di merito).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 10.

Il sottosegretario FRENI innanzitutto riporta che, facendosi interprete delle richieste della Commissione, ha sollecitato gli uffici competenti ai fini della predisposizione delle relazioni tecniche sugli emendamenti accantonati nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Quindi, proseguendo nella valutazione delle proposte emendative, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 4.81 e 4.0.6, nonché sulla richiesta di relazione tecnica sugli emendamenti 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, sui quali chiede di valutare l'accantonamento dell'esame in attesa dell'acquisizione della relazione tecnica.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 non segnalati dal relatore, chiede di accantonare altresì la proposta 4.0.1, in attesa dell'acquisizione di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, mentre si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 4.0.7, che risulta identico a una proposta emendativa già approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 105 del 2021.



Ad una richiesta di chiarimenti formulata dal senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) risponde il [PRESIDENTE](#), che poi dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 5, su cui il relatore non ha osservazioni da formulare, chiede di valutare l'accantonamento degli emendamenti 5.2, 5.7, 5.4, 5.5, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2, in vista dell'acquisizione delle relative relazioni tecniche.

Con riferimento alle proposte relative all'articolo 6, esprime un avviso contrario sull'emendamento 6.1, dal momento che non è chiaro come dalla ridestinazione delle somme ivi previste e considerati i mesi mancanti alla fine dell'esercizio, tale diversa destinazione non possa generare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per il 2022.

Nel concordare con il relatore sull'assenza di osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 7, con riguardo alle proposte relative all'articolo 8 si esprime in senso contrario sull'emendamento 8.0.2, in quanto la proposta determina oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria, in relazione alla sostituzione del personale docente.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nel sostenere che il lavoro agile ivi previsto non determini costi di sostituzione, chiede l'accantonamento dell'esame per consentire gli opportuni approfondimenti istruttori.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 5.2, 5.7, 5.4, 5.5, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2, nonché dell'emendamento 8.0.2.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, concorda con il relatore sulla richiesta di relazione tecnica per le proposte 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, di cui ritiene opportuno il rinvio dell'esame così da permettere le verifiche sui profili finanziari.

Conviene infine con il relatore sull'assenza di osservazioni, per quanto di competenza, sull'emendamento riferito all'articolo 10.

Il [PRESIDENTE](#) dispone altresì di accantonare l'esame degli emendamenti 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [MANCA](#) (PD), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 4 a 10 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.8, 4.0.6, 4.0.7 e 6.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 10, fatta eccezione per le proposte 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20, 5.0.2, 8.0.2, 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2409\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**  
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione un'ulteriore nota istruttoria recante chiarimenti sui rilievi avanzati dalla relatrice con riguardo ai profili di copertura dell'articolo 7 del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di predisposizione di una relazione tecnica sul disegno di legge n. 727, formulata dalla Commissione il 17 febbraio 2020.

Il sottosegretario FRENI prende nota della sollecitazione.

#### *CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine dell'odierna seduta antimeridiana è convocato un Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## **1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

## 1.4.2.4.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 155 (pom.) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020

155ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[DE VECCHIS](#)

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Nell'illustrare gli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, recante delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di trasporto aereo, la relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) si sofferma su alcuni fra i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2: la lettera *p*) prevede la definizione di requisiti e *standard* minimi di tutela sulla base dei contratti di settore, al fine di produrre effetti ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto comune dei contratti relativamente ai vettori italiani e stranieri operanti nel territorio italiano; le previsioni recate dalla lettera *q*) sono finalizzate a disincentivare l'applicazione da parte dei vettori di contratti di lavoro non conformi alla normativa italiana e l'utilizzo di forme contrattuali a termine; la lettera *s*) riguarda la previsione di misure volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e il riconoscimento delle mansioni del personale navigante come lavoro usurante; la lettera *t*) concerne l'analisi e il monitoraggio degli effetti dei diritti di traffico e delle autorizzazioni sui livelli occupazionali.

In particolare la relatrice osserva che, per l'adozione dei decreti legislativi, il comma 4 prevede il concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mentre ai fini della predisposizione dei decreti legislativi il comma 5 dispone l'individuazione di forme di consultazione delle organizzazioni sindacali.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), premessa l'opportunità di disporre di tempi adeguati per l'analisi dei diversi elementi di notevole complessità presenti nel disegno di legge, manifesta perplessità in merito all'effettiva efficacia delle norme legislative nazionali in rapporto alle scelte operative dei vettori internazionali. Richiama quindi l'attenzione sulla necessità di un impegno particolare da parte del Governo sul piano del contrasto al precariato, in ragione dell'eterogeneità delle

forme contrattuali impiegate nel settore. Valuta infine positivamente la possibilità di riconoscimento della qualifica di lavoro usurante, purché limitatamente a specifiche mansioni del comparto, particolarmente in riferimento a personale navigante.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) sottolinea innanzitutto la rilevanza dell'apporto parlamentare ai fini della definizione della nuova disciplina del trasporto aereo, anche in riferimento al successivo esame degli schemi di decreto legislativo. Segnala quindi l'urgenza di garantire la massima tutela ai lavoratori italiani dipendenti da compagnie straniere *low cost*, auspicando una disciplina omogenea nell'ambito dell'Unione europea, anche relativamente al trattamento fiscale delle società.

Non essendoci altre richieste di intervento in sede di discussione generale, la elatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), riconosciuta l'importanza da accordare alla tutela dei lavoratori del settore del traffico aereo, esprime contrarietà specificamente riguardo all'ipotesi di estendere il riconoscimento della qualifica di lavoro usurante a tutto il personale del comparto e non solamente al personale navigante. Dichiara quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, osservando che le opportune previsioni riguardanti la tutela dei lavoratori si inquadrano in un disegno complessivo inidoneo al rilancio del trasporto aereo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere posto in votazione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 727**

L'11ª Commissione permanente,  
premesso che:

il disegno di legge in esame, che consta di un unico articolo, reca al comma 1 la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione della disciplina legislativa in materia di trasporto aereo;

considerato, in riferimento ai principi e criteri direttivi di cui al comma 2, che:

- la lettera *p*) prevede la definizione di requisiti e *standard* minimi di tutela sulla base dei contratti di settore, al fine di produrre effetti ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto comune dei contratti relativamente ai vettori italiani e stranieri operanti nel territorio italiano;

- la lettera *q*), al fine di contrastare forme diffuse di precariato, prevede il rafforzamento degli strumenti di controllo e l'adozione di misure specifiche per disincentivare l'applicazione da parte dei vettori di contratti di lavoro non conformi alla normativa italiana, nonché l'utilizzo di forme contrattuali a termine;

- la lettera *s*) riguarda la previsione di misure volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e il riconoscimento delle mansioni del personale navigante del trasporto aereo come lavoro usurante; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) per quanto concerne la lettera *p*) del comma 2, si invita a valutare l'opportunità di una riformulazione idonea a precisare che la definizione di requisiti e *standard* minimi di tutela può essere prevista anche sulla base di contratti aziendali;
- 2) relativamente alla lettera *q*) del comma 2 si segnala la possibilità della soppressione del riferimento all'utilizzo di forme contrattuali a termine;
- 3) riguardo alla lettera *s*) del comma 2 è opportuno valutare la possibilità di:
  - a) prevedere il riconoscimento come lavoro usurante delle mansioni di tutto il personale del trasporto aereo e non del solo personale navigante;
  - b) chiarire la portata della qualificazione come lavoro usurante e se essa sia prevista anche ai fini pensionistici, considerato che la disciplina pensionistica vigente prevede diversi tipi di benefici per varie fattispecie di mansioni o lavorazioni particolarmente gravose.

## **1.4.2.5. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

## 1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 144 (pom.) del 29/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020**  
**144ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo, sulla base di criteri direttivi informati ad una visione d'insieme degli assetti regolatori, tariffari e gestionali dell'industria, e finalizzati a evitare che il complesso degli interventi tra loro non coordinati possa compromettere lo sviluppo economico del Paese.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, la relatrice si sofferma sulle seguenti disposizioni.

La lettera *b*) dell'articolo 1, comma 2, dispone di prevedere misure di incentivazione volte a favorire la creazione di sistemi aeroportuali coordinati. Tale criterio direttivo appare coerente con il concetto di "rete aeroportuale", introdotto inizialmente dalla direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali, recepita dal decreto legge n. 1 del 2012. Secondo la norma europea, infatti, la creazione di reti aeroportuali all'interno di ciascuno degli Stati membri consente di correggere le criticità del mercato, migliorando la competitività e creando una solida realtà economica attraverso l'integrazione, la realizzazione e lo sviluppo del potenziale di crescita degli aeroporti.

La lettera *d*) dell'articolo 1, comma 2, prevede di definire i criteri per il riordino dell'assetto amministrativo e organizzativo dell'ENAC e per la distribuzione delle competenze tra ENAC e Autorità di regolazione dei trasporti (ART). Al riguardo, si rammenta che con l'articolo 10 della legge europea 2018 (legge n. 37 del 2019) il legislatore ha attribuito all'ART le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza anche con riferimento ai contratti di programma "in deroga", stipulati tra l'ENAC e i gestori di aeroporti con un numero di passeggeri annui superiore agli 8 milioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009. Di tale norma andrebbe quindi tenuto conto nell'ambito dell'esercizio della delega.



La lettera *f)* dell'articolo 1, comma 2, prevede di definire procedure efficaci e trasparenti, basate su criteri di valutazione tecnica ed economica, per il rilascio dei titoli abilitatori ad operare come vettore. Con riferimento a questo criterio direttivo, si ricorda che il regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, stabilisce i requisiti organizzativi ed economico-finanziari ai fini del rilascio e del mantenimento della licenza di esercizio del trasporto aereo.

La lettera *g)* dell'articolo 1, comma 2, prevede di ridefinire il sistema sanzionatorio, con particolare riferimento ai procedimenti di irrogazione e di riscossione degli incentivi, tenendo conto dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. Sul tema degli incentivi ai vettori si è di recente espresso il Forum di Salonicco, il gruppo di esperti in seno alla Commissione europea che riunisce tutti i regolatori europei, che ha ribadito i principi di trasparenza e non discriminazione e, al contempo, ha riconosciuto il diritto degli aeroporti di differenziare la propria politica tariffaria, affermando che la stessa deve essere giustificata alla luce dei principi di pertinenza, obiettività e trasparenza sanciti dalla direttiva 2009/12/CE in tema di diritti aeroportuali.

Le lettere *l)* e *m)* dell'articolo 1, comma 2, prevedono rispettivamente una disciplina in materia di tariffazione, in grado di garantire il rispetto dei principi di congruità, trasparenza e non discriminazione, e la ridefinizione di un sistema di tariffazione in cui si tenga conto della valutazione dei costi sostenuti per gli aeroporti e per i tipi di aeromobili. La materia dei corrispettivi aeroportuali è disciplinata dalla citata direttiva 2009/12/CE, che prevede che gli stessi vengano definiti in esito a una procedura di consultazione tra gestore aeroportuale e vettori aerei, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, nonché di orientamento al costo del servizio offerto.

Lettera *n)* dell'articolo 1, comma 2, prevede di razionalizzare il sistema di separazione degli spazi aerei. Al riguardo, si evidenzia che la relativa disciplina è contenuta nel pacchetto *Single European Sky*, un insieme di regolamenti europei che disciplina lo spazio aereo, inclusa la flessibilità nell'uso dello spazio aereo tra attività civile e militare.

Le lettere *u)* e *v)* dell'articolo 1, comma 2, stabiliscono rispettivamente di definire un sistema efficiente di informazione ai passeggeri, al fine di favorire l'adeguamento delle disposizioni nazionali alla normativa europea e internazionale e di tutelare la qualità dei servizi a beneficio degli utenti, anche adottando il relativo sistema sanzionatorio, nonché di adottare strumenti finalizzati a garantire un'effettiva tutela degli utenti, anche mediante l'adozione di meccanismi di certificazione delle compagnie aeree basati sulle *performance* raggiunte nel medesimo ambito. Al riguardo, si segnala che a livello europeo la materia è regolata da una serie di regolamenti: n. 261/2004, sui diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, ritardo prolungato e negato imbarco, n. 1107/2006, sui diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo; n. 2111/2005, sulle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo, e n. 889/2002, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli. Il regolamento che maggiormente impatta sulle operazioni dei vettori è il n. 261/2004, del quale si prospetta una revisione da diversi anni per attualizzarne i contenuti coerentemente con i cambiamenti dell'ultimo decennio. Merita, inoltre, di essere richiamato il regolamento (UE) n. 139/2014, in materia di sicurezza aeronautica, che ha determinato un'importante rivisitazione del ruolo del gestore, divenuto di fatto responsabile del funzionamento dell'aeroporto. In base alla norma europea, al gestore sono state attribuite nuove funzioni e relative responsabilità per la gestione in sicurezza di tutte le attività dello scalo, ivi incluse quelle eventualmente svolte da terzi soggetti, che a livello interno non si sono tradotte in una revisione del codice della navigazione.

Infine, la relatrice reputa opportuno richiamare la normativa europea in materia di aiuti di Stato e in particolare gli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, che per determinate finalità e a determinate condizioni, sono ritenuti compatibili con il mercato e utili a un corretto sviluppo del settore.

La relatrice presenta, quindi, un conferente schema di parere non ostativo con osservazioni, allegato al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

La senatrice [FEDELI](#) (PD) propone che le relazioni introduttive dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione siano trasmesse, prima della seduta, a tutti i componenti della Commissione, al fine di poter svolgere i necessari approfondimenti richiesti da temi che sono spesso di grande importanza per la vita dei cittadini. A tal fine, ritiene necessario aumentare il numero di personale a disposizione degli uffici della Commissione stessa.

Concorda il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), il quale aggiunge la richiesta di mantenere comunque almeno un giorno di tempo tra l'illustrazione di un provvedimento e il voto su di esso. Inoltre, con riferimento all'esame dell'ultima legge di delegazione europea, di cui è stato relatore, ribadisce la necessità che questa sia suddivisa in due distinti provvedimenti semestrali, come previsto dall'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012.

Si apre un dibattito sulle modalità di esame dei provvedimenti in Commissione, in cui intervengono i senatori [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az), Marzia [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), Valeria [FEDELI](#) (PD), Silvana [GIANNUZZI](#) (M5S) e Elena [TESTOR](#) (FIBP-UDC).

Il [PRESIDENTE](#) prende nota delle osservazioni e conviene sull'opportunità, come regola generale, di trasmettere anticipatamente rispetto alla seduta di Commissione, a tutti i senatori componenti, le relazioni illustrative sui provvedimenti all'ordine del giorno, salvo eccezioni derivanti dalla necessità di finalizzare il lavoro solo a ridosso della seduta stessa.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1672\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [FEDELI](#) (PD), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

Il provvedimento mira a potenziare l'operatività della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC), la cui dotazione patrimoniale potrà essere incrementata fino all'importo di 900 milioni di euro, onde consentire alla stessa di operare quale banca di investimento che possa accompagnare la crescita e la competitività delle imprese, con particolare riferimento a quelle situate nelle regioni del Sud, contribuendo in tal modo a ridurre il divario dimensionale, produttivo e finanziario tra le regioni del Mezzogiorno e il resto d'Italia.

Più in particolare, l'articolo 1, comma 1, dispone che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, siano assegnati in favore di Invitalia (Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) uno o più contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale, mediante versamenti in conto capitale, a favore della società Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC).

Lo scopo dell'operazione è che MCC promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e, come specificato a

seguito dell'esame alla Camera, dell'occupazione, nel Mezzogiorno, da realizzarsi con operazioni finanziarie, anche mediante il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis, che impone alla Banca del Mezzogiorno, ovvero alla società da costituire (di cui al comma 2), di riferire su base quadrimestrale alle Commissioni competenti per materia di Camera e Senato sull'andamento delle operazioni finanziarie effettuate, anche con riferimento ai profili finanziari e sugli andamenti dei livelli occupazionali, nonché di presentare altresì alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2021, una relazione annuale sulle operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. Al momento dell'eventuale costituzione della società, il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento sulle scelte operate, le azioni conseguenti e i programmi previsti.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che, a seguito delle operazioni realizzate da MCC in attuazione delle predette norme, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possa essere disposta la scissione di MCC e la costituzione di una nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 esclude l'applicazione a tale nuova società del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016; prevede inoltre che la nomina del relativo consiglio di amministrazione sia affidata al Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato specificato che resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia prevista dal Testo unico bancario.

Il comma 4 esenta da ogni imposta tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'operazione disciplinata dall'articolo in esame. Il comma 5 consente di riversare, previa quantificazione da parte del MEF, le risorse stanziare per l'intervento e non effettivamente utilizzate al bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione al capitolo di spesa di provenienza.

L'articolo 2, comma 1 prevede che all'onere derivante dall'operazione in parola, pari - come si è visto - a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali, come rifinanziate per il medesimo anno da ultimo con la Sezione II della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore.

La relatrice, quindi, presenta un conferente schema di parere favorevole, allegato al resoconto di seduta, in cui dettaglia le motivazioni per ritenere il provvedimento conforme alla normativa europea in materia.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca**  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge che dispone l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e la contestuale soppressione dell'attuale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), allo scopo di conseguire una migliore razionalizzazione delle funzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica.

L'intento è quello di assicurare la piena valorizzazione delle specificità che definiscono, da un lato, il

sistema dell'istruzione, con competenze che insistono sulla formazione scolastica e tecnica superiore, e dall'altro, il sistema della formazione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica. In quest'ultimo ambito viene inserita anche l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in ragione del progressivo allineamento con il sistema universitario previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508. I nuovi Ministeri succedono, per quanto di loro competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rispettivi rapporti processuali. Tra le funzioni che sono ridistribuite al Ministero dell'istruzione, con il nuovo articolo 50 del decreto legislativo n. 300 del 1999, figurano anche il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo, l'attivazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea, e la gestione dei programmi operativi finanziati dall'Unione europea nell'ambito della Politica di coesione. Tra le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca, con il nuovo articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, figurano anche l'attuazione delle norme comunitarie in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, e l'armonizzazione europea del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché il finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009, e la gestione dei programmi operativi finanziati dall'Unione europea nell'ambito della Politica di coesione. Ad avviso della relatrice, il disegno di legge reca, quindi, disposizioni di natura ordinamentale che non incidono sugli aspetti di conformità della normativa nazionale con l'ordinamento dell'Unione europea. Dal punto di vista redazionale, evidenzia l'opportunità di sostituire il termine "comunitario" con "europeo", in due punti del capoverso "Art. 51-ter", relativo alle aree funzionali del Ministero dell'università e della ricerca, nell'articolo 2 del provvedimento. Analoga osservazione ritiene applicabile all'emendamento 2.1, ove si dovrebbe fare riferimento al Programma "europeo" per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sporto (Erasmus plus).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 9.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 727

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso mira a conferire una delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo, sulla base di criteri direttivi informati ad una visione d'insieme degli assetti regolatori, tariffari e gestionali dell'industria, e finalizzati a evitare che il complesso degli interventi tra loro non coordinati possa compromettere lo sviluppo economico del Paese; valutati, in particolare, i criteri di delega di cui alle lettere *b), d), f), g), l), m), n), u), v)*, dell'articolo, 1 comma 2, di maggiore attinenza alle competenze della Commissione;

valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- con riguardo al criterio direttivo di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'articolo 10 della legge 37/2019 (legge europea 2018), relativo alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in relazione all'esercizio della delega per il riordino del trasporto aereo prevista dal disegno di legge;
- con riferimento al tema della sicurezza aeronautica, oggetto di crescente attenzione da parte dell'Unione europea, si ricorda che l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 139/2014 ha determinato un'importante rivisitazione del ruolo del gestore, divenuto di fatto responsabile del funzionamento dell'aeroporto. Al gestore sono, infatti, state attribuite nuove funzioni e relative responsabilità per la gestione in sicurezza di tutte le attività dello scalo, ivi incluse quelle eventualmente svolte da terzi soggetti. Tuttavia, a livello interno, queste modifiche non si sono tradotte in una corrispondente revisione del codice della navigazione. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nel disegno di legge, di un nuovo criterio direttivo volto all'adeguamento delle disposizioni del codice della navigazione al regolamento (UE) n. 139/2014, affinché sia garantito da parte di tutti i soggetti che operano in aeroporto il rispetto delle prescrizioni finalizzate al mantenimento di elevati standard di sicurezza;
- per quanto concerne la tematica degli aiuti di Stato in materia di trasporto aereo, si ricorda che la Commissione europea, negli "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" (2014/C 99/03), rileva come «gli aiuti di Stato possano, a determinate condizioni, correggere le lacune del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività. Inoltre, quando il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo della politica di coesione, gli aiuti di Stato possono essere utilizzati per ottenere risultati più auspicabili e più equi». In tali Orientamenti, la Commissione europea esprime inoltre una preferenza per "regimi quadro di aiuto", piuttosto che misure individuali per specifici aeroporti.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1672**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso disciplina una complessa operazione finanziaria, ai sensi della quale sono attribuiti a Invitalia uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (MCC). L'operazione è volta a consentire a MCC la promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno e anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie. A seguito di tali operazioni viene prevista la possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui assegnare le menzionate attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze; considerato, inoltre, che:

- nel comunicato stampa relativo al Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2019, nel corso del quale è stato varato il provvedimento in esame, si preannuncia che in base al decreto verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme al Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e a eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), che il 13 dicembre è stata sottoposta dalla Banca d'Italia alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e 98 del Testo unico bancario;
- nel comunicato si riferisce, inoltre, che gli amministratori straordinari della BPB stanno proseguendo le negoziazioni già avviate con il MCC e il FITD per la stipula di un Accordo quadro contenente, tra l'altro, le linee strategiche del piano industriale per il rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l'assunzione da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento

dell'economia del Mezzogiorno;

- il 30 dicembre 2019, il Consiglio del FITD ha approvato un intervento a favore di BPB, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto del Fondo, per un importo di 310 milioni di euro. L'intervento è effettuato attraverso un versamento in conto futuro aumento di capitale della Banca e costituisce una misura di carattere anticipatorio nel quadro di un ampio progetto di rafforzamento patrimoniale pari a 1,4 miliardi di euro, da realizzare nei prossimi mesi, e finalizzato a perseguire gli obiettivi di risanamento e di rilancio della Banca. Il Consiglio del FITD parteciperà a tale progetto per un importo massimo di 700 milioni di euro;

- nel corso dell'audizione svolta alla Camera il 9 gennaio scorso, MCC ha confermato che l'intervento propugnato dal decreto-legge in conversione ha un duplice oggetto, privato e pubblico. Da un lato, vi è l'intervento privato del FITD; dall'altro, il ruolo di MCC, soggetto che opera con le risorse provviste dal decreto-legge, diretto a intervenire sottoscrivendo un aumento di capitale per un importo da determinare in funzione di un rendimento di mercato del capitale investito;

- è stato inoltre chiarito che entrambi gli interventi - FITD e MCC - saranno basati su un piano industriale da cui risulti un fabbisogno patrimoniale effettivo, necessario al rilancio concreto della Banca, determinato all'esito di un processo di *due diligence* a cui partecipano le parti interessate anche con riferimento alle risultanze rinvenienti dalle passate gestioni;

rilevato che:

- quanto sopra evidenziato vale a contestualizzare i profili di compatibilità europea rilevanti alla luce del complesso degli atti che il decreto-legge in conversione presuppone debbano realizzarsi;

- è infatti evidente che il decreto-legge, nell'individuare le linee dell'intervento di sostegno del sistema creditizio nel Mezzogiorno, non contiene - nelle sue disposizioni - riferimenti espressi alla BPB.

Tuttavia, è la sostanza economica delle operazioni cui il decreto fa da cornice che pone profili di rilevanza per la normativa in materia di aiuti di Stato. Ciò naturalmente per la possibile qualificazione come aiuto di Stato degli interventi di rafforzamento patrimoniale della BPB effettuati per il tramite degli interventi di MCC e del FITD;

- la qualificazione pubblica delle risorse attribuite a MCC non è dubbia posto che la somma di 900 milioni di euro prevista dal decreto-legge viene destinata a Invitalia S.p.A., controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia, e quindi è pacifica la riconduzione dei suoi interventi patrimoniali nella nozione di «*aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali*» (articolo 107 del TFUE);

- più incerta è la riconducibilità del FITD, che è un consorzio di natura privata, tra gli enti che possono erogare risorse ai fini della normativa sugli aiuti di Stato. È pendente infatti in Corte di giustizia l'appello della Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva dichiarato illegale la qualificazione delle risorse promananti dal FITD come risorse pubbliche, effettuata dalla Commissione europea in riferimento all'acquisizione di Banca Tercas proprio da parte della Banca Popolare di Bari, congiuntamente alle risorse del FITD;

valutato che:

- a prescindere dalla qualificazione come pubblica o privata dei soggetti che entrano in rilievo nella normativa sugli aiuti di Stato, è la connotazione degli interventi di tali soggetti come effettuati "a condizioni di mercato" e quindi secondo la regola dell'investitore privato, che consente di non ritenere sussistenti elementi illeciti di aiuto di Stato;

- secondo le regole europee sugli aiuti di Stato, infatti, se uno Stato membro decide di intervenire con modalità che un operatore privato avrebbe accettato a condizioni di mercato (*market economy operator principle* - MEOP), allora un tale intervento non costituisce aiuto di Stato illecito e quindi ricade al di fuori del regime di controllo europeo;

- in tal senso, la recente decisione della Commissione europea nel caso tedesco di NordLB (caso SA.49094, del 5 dicembre 2019) ha chiarito che le misure di ricapitalizzazione della suddetta Banca (per 2,8 miliardi di euro), pur effettuate da soggetti pubblici (il *Land* della Bassa Sassonia e il *Land* della Sassonia-Anhalt), erano state effettuate a condizioni di mercato, in cui lo Stato riceve una remunerazione del capitale investito, al pari di come si comporterebbe un operatore privato nelle medesime circostanze;

- nel settore bancario, la Commissione europea ha riscontrato che altre operazioni finanziarie condotte dallo Stato o con risorse statali fossero conformi al principio dell'operatore di mercato e pertanto non fossero contestabili come misure di aiuto. Tra queste: la ricapitalizzazione pubblica della Banca romena CEC (caso SA.53869); uno schema per la protezione degli *asset* per le banche in Grecia (caso SA.53519); la ricapitalizzazione in Portogallo della Caixa Geral de Depósitos (caso SA.47178); lo schema italiano del Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze - GACS (caso SA.43390); la società di *asset* management ungherese Mark (caso SA.38843);

rilevato quindi che:

- appare decisivo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, ove si dispone che l'intervento di MCC debba essere effettuato «*secondo logiche, criteri e condizioni di mercato*», e cioè proprio seguendo i dettami che la Commissione europea richiede per escludere che interventi del settore pubblico in imprese private costituiscano una distorsione del mercato rilevante e come tale sanzionabile in base alla normativa sugli aiuti di Stato (con conseguente obbligo di recupero delle risorse);

- nel comunicato del 31 dicembre di MCC e nella citata audizione parlamentare del 9 gennaio si è affermato che il ruolo di MCC è di intervenire sottoscrivendo un aumento di capitale per un importo da determinare in funzione di un rendimento di mercato del capitale investito;

- nel citato comunicato del 30 dicembre del FITD, si è affermato che l'intervento complessivo di 700 milioni di euro è considerato idoneo, sulla base delle Linee guida del Piano industriale predisposte dai Commissari straordinari e dalle analisi tecniche svolte con l'ausilio dei propri *advisor*, a perseguire gli obiettivi di risanamento e di rilancio indicate dai Commissari;

- i passaggi successivi, dell'operazione, saranno definiti nell'Accordo quadro tra MCC, FITD e BPB, che dovrà garantire le linee strategiche del piano industriale per il rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l'assunzione da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia del Mezzogiorno;

- la coerenza con le regole europee delle operazioni sul capitale di Banca Popolare di Bari potrà essere inoltre verificata con le relazioni quadrimestrali al Parlamento e quelle annuali previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto in conversione;

ricordato, infine, che la causa pendente in Corte di giustizia in relazione al caso Tercas avrà un significato decisivo per chiarire definitivamente il ruolo del FITD nel processo di supporto alle banche che attraversano situazioni di difficoltà, senza quindi la necessità di applicare la normativa sul *burden sharing* o sul *bail in*;

valutato, quindi, che l'intervento complessivo previsto dal provvedimento appare congruente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## 1.4.2.5.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 145 (ant.) del 30/01/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020  
145ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(727\)](#) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, richiama i contenuti principali dello schema di parere non ostativo con osservazioni già illustrato nella seduta di ieri.

Interviene il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) per preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, in ragione della presenza di due aspetti critici nel provvedimento. Il primo riguarda la possibilità, evocata nella relazione del Governo, di risolvere il problema degli aeroporti in perdita mutuando il modello spagnolo in cui l'AENA, la società che gestisce tutti gli aeroporti spagnoli, utilizza i profitti degli uni per coprire le perdite degli altri. Il secondo riguarda la visione secondo cui, sul settore del trasporto aereo, ha inciso fortemente la diffusione delle compagnie *low-cost*, con risvolti spesso peggiorativi in quanto a qualità dei servizi e tutela dei lavoratori, e che ciò sia stato possibile per effetto della liberalizzazione europea. Tale impostazione sembra quindi andare in una direzione di incompatibilità con la visione che emerge dalla normativa europea del settore.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**[\(1672\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante**



***misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La senatrice [FEDELI](#) (PD), relatrice, richiama i contenuti principali dello schema di parere favorevole già presentato nella seduta di ieri.

Il senatore [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime perplessità sul provvedimento, considerando che il sistema bancario e la sostenibilità del credito sono ampiamente disciplinati in ambito europeo e che, nel caso specifico, l'intervento non sembra essere destinato all'erogazione di investimenti per il rilancio del Sud, quanto al sostegno di una Banca commerciale, come la Popolare di Bari. Ritiene quindi opportuno richiamare il Governo alla necessità di procedere a promuovere, nelle sedi competenti, la separazione tra le funzioni delle banche d'affari e le banche *retail*.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

***(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge che stabilisce l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in sostituzione dell'attuale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), allo scopo di conseguire una migliore razionalizzazione delle funzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica. Dopo aver evidenziato le parti del provvedimento di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, che comunque non incidono sugli aspetti di conformità della normativa nazionale con l'ordinamento dell'Unione europea, rileva, dal punto di vista redazionale, l'opportunità di sostituire il termine "comunitario" con "europeo", in due punti del capoverso "Art. 51-ter", relativo alle aree funzionali del Ministero dell'università e della ricerca, nell'articolo 2 del provvedimento, nonché nell'emendamento 2.1, ove si dovrebbe fare riferimento al Programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sporto (Erasmus plus).

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, sottolineando l'incongruenza delle forze di maggioranza, che per anni hanno sostenuto la necessità di contenere i costi della politica e dell'amministrazione e ora li aumentano attraverso l'istituzione di un ulteriore Ministero, con i relativi costi.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) preannuncia il suo voto favorevole, in quanto ritiene opportune misure volte a facilitare e accelerare gli investimenti nella ricerca, nell'università e nell'AFAM (l'alta formazione artistica, musicale e coreutica). Serve, a suo avviso, un Ministro dedicato, che operi in coordinamento con il Ministro dell'istruzione. Per quanto riguarda i costi, è proprio in operazioni di

riordino che è possibile operare anche azioni di ristrutturazione con riduzione di attuali costi inutili. Inoltre, rileva come non saranno aumentati i posti di funzione, né i costi ad essi relativi.

La senatrice [TESTOR](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo. Esprime adesione con quanto sostenuto dal senatore Bossi, aggiungendo che in questo modo si tolgono risorse che andrebbero, invece, investite in misure volte a ridurre la dispersione scolastica. Inoltre, ritiene essenziale salvaguardare la continuità gestionale dell'intero ciclo di formazione, senza operare cesure.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**[\(1441\)](#) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PACIFICO](#) (*M5S*), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, volto a favorire l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (DAE). L'articolo 1 del provvedimento ne promuove l'uso presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi e della navigazione interna, che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, e presso i gestori di servizi di trasporto extraurbano in concessione. Esso demanda inoltre a un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità per la loro installazione.

I criteri e le modalità di installazione dei DAE sono oggetto anche dell'articolo 2, il quale ne disciplina l'installazione nei luoghi pubblici e fa anche riferimento - in merito all'eventuale definizione sia di tali profili sia di misure di incentivo - a regolamenti e atti degli enti territoriali.

L'articolo 3 opera una revisione della normativa sull'utilizzo dei defibrillatori da parte di personale non medico. Viene richiamato l'articolo 54 del codice penale, sulla non punibilità del colpevole in caso di stato di necessità, per i casi in cui l'uso del defibrillatore nonché la rianimazione cardiopolmonare viene intrapresa - in ambiente extraospedaliero - da soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.

L'articolo 4 modifica la disciplina sugli obblighi relativi alla dotazione e all'impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche. L'articolo 5 concerne le iniziative di formazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, facendo anche riferimento alla generalità delle tecniche di primo soccorso.

L'articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino, in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.

L'articolo 7 demanda ad un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria "118" per la rapida localizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza.

L'articolo 8 prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione in materia di primo soccorso e di

uso dei DAE e la riserva di relativi spazi di informazione nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo.

Infine, l'articolo 9 concerne l'applicazione della legge nei territori in cui vi siano minoranze linguistiche riconosciute.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 727**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso mira a conferire una delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo, sulla base di criteri direttivi informati ad una visione d'insieme degli assetti regolatori, tariffari e gestionali dell'industria, e finalizzati a evitare che il complesso degli interventi tra loro non coordinati possa compromettere lo sviluppo economico del Paese; valutati, in particolare, i criteri di delega di cui alle lettere *b), d), f), g), l), m), n), u), v)*, dell'articolo, 1 comma 2, di maggiore attinenza alle competenze della Commissione;

valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- con riguardo al criterio direttivo di cui alla lettera *d)* dell'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'articolo 10 della legge 37/2019 (legge europea 2018), relativo alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in relazione all'esercizio della delega per il riordino del trasporto aereo prevista dal disegno di legge;
- con riferimento al tema della sicurezza aeronautica, oggetto di crescente attenzione da parte dell'Unione europea, si ricorda che l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 139/2014 ha determinato un'importante rivisitazione del ruolo del gestore, divenuto di fatto responsabile del funzionamento dell'aeroporto. Al gestore sono, infatti, state attribuite nuove funzioni e relative responsabilità per la gestione in sicurezza di tutte le attività dello scalo, ivi incluse quelle eventualmente svolte da terzi soggetti. Tuttavia, a livello interno, queste modifiche non si sono tradotte in una corrispondente revisione del codice della navigazione. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nel disegno di legge, di un nuovo criterio direttivo volto all'adeguamento delle disposizioni del codice della navigazione al regolamento (UE) n. 139/2014, affinché sia garantito da parte di tutti i soggetti che operano in aeroporto il rispetto delle prescrizioni finalizzate al mantenimento di elevati standard di sicurezza;
- per quanto concerne la tematica degli aiuti di Stato in materia di trasporto aereo, si ricorda che la Commissione europea, negli "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" (2014/C 99/03), rileva come «gli aiuti di Stato possano, a determinate condizioni, correggere le lacune del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività. Inoltre, quando il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo della politica di coesione, gli aiuti di Stato possono essere utilizzati per ottenere risultati più auspicabili e più equi». In tali Orientamenti, la Commissione europea esprime inoltre una preferenza per "regimi quadro di aiuto", piuttosto che misure individuali per specifici aeroporti.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1672**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso disciplina una complessa operazione finanziaria, ai sensi della quale sono attribuiti a Invitalia uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (MCC). L'operazione è volta a consentire a MCC la promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno e anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie. A seguito di tali operazioni viene prevista la possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui assegnare le menzionate attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato, inoltre, che:

- nel comunicato stampa relativo al Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2019, nel corso del quale è stato varato il provvedimento in esame, si preannuncia che in base al decreto verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme al Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e a eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), che il 13 dicembre è stata sottoposta dalla Banca d'Italia alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e 98 del Testo unico bancario;

- nel comunicato si riferisce, inoltre, che gli amministratori straordinari della BPB stanno proseguendo le negoziazioni già avviate con il MCC e il FITD per la stipula di un Accordo quadro contenente, tra l'altro, le linee strategiche del piano industriale per il rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l'assunzione da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia del Mezzogiorno;

- il 30 dicembre 2019, il Consiglio del FITD ha approvato un intervento a favore di BPB, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto del Fondo, per un importo di 310 milioni di euro. L'intervento è effettuato attraverso un versamento in conto futuro aumento di capitale della Banca e costituisce una misura di carattere anticipatorio nel quadro di un ampio progetto di rafforzamento patrimoniale pari a 1,4 miliardi di euro, da realizzare nei prossimi mesi, e finalizzato a perseguire gli obiettivi di risanamento e di rilancio della Banca. Il Consiglio del FITD parteciperà a tale progetto per un importo massimo di 700 milioni di euro;

- nel corso dell'audizione svolta alla Camera il 9 gennaio scorso, MCC ha confermato che l'intervento propugnato dal decreto-legge in conversione ha un duplice oggetto, privato e pubblico. Da un lato, vi è l'intervento privato del FITD; dall'altro, il ruolo di MCC, soggetto che opera con le risorse provviste dal decreto-legge, diretto a intervenire sottoscrivendo un aumento di capitale per un importo da determinare in funzione di un rendimento di mercato del capitale investito;

- è stato inoltre chiarito che entrambi gli interventi - FITD e MCC - saranno basati su un piano industriale da cui risulti un fabbisogno patrimoniale effettivo, necessario al rilancio concreto della Banca, determinato all'esito di un processo di *due diligence* a cui partecipano le parti interessate anche con riferimento alle risultanze rinvenienti dalle passate gestioni;

rilevato che:

- quanto sopra evidenziato vale a contestualizzare i profili di compatibilità europea rilevanti alla luce del complesso degli atti che il decreto-legge in conversione presuppone debbano realizzarsi;

- è infatti evidente che il decreto-legge, nell'individuare le linee dell'intervento di sostegno del sistema creditizio nel Mezzogiorno, non contiene - nelle sue disposizioni - riferimenti espressi alla BPB. Tuttavia, è la sostanza economica delle operazioni cui il decreto fa da cornice che pone profili di rilevanza per la normativa in materia di aiuti di Stato. Ciò naturalmente per la possibile qualificazione come aiuto di Stato degli interventi di rafforzamento patrimoniale della BPB effettuati per il tramite degli interventi di MCC e del FITD;

- la qualificazione pubblica delle risorse attribuite a MCC non è dubbia posto che la somma di 900 milioni di euro prevista dal decreto-legge viene destinata a Invitalia S.p.A., controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia, e quindi è pacifica la riconduzione dei suoi interventi patrimoniali nella nozione di «*aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali*» (articolo 107 del TFUE);

- più incerta è la riconducibilità del FITD, che è un consorzio di natura privata, tra gli enti che possono erogare risorse ai fini della normativa sugli aiuti di Stato. È pendente infatti in Corte di giustizia l'appello della Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva dichiarato illegale la qualificazione delle risorse promananti dal FITD come risorse pubbliche, effettuata dalla Commissione europea in riferimento all'acquisizione di Banca Tercas proprio da parte della Banca Popolare di Bari, congiuntamente alle risorse del FITD;

valutato che:

- a prescindere dalla qualificazione come pubblica o privata dei soggetti che entrano in rilievo nella normativa sugli aiuti di Stato, è la connotazione degli interventi di tali soggetti come effettuati "a condizioni di mercato" e quindi secondo la regola dell'investitore privato, che consente di non ritenere sussistenti elementi illeciti di aiuto di Stato;

- secondo le regole europee sugli aiuti di Stato, infatti, se uno Stato membro decide di intervenire con modalità che un operatore privato avrebbe accettato a condizioni di mercato (*market economy operator principle* - MEOP), allora un tale intervento non costituisce aiuto di Stato illecito e quindi ricade al di fuori del regime di controllo europeo;

- in tal senso, la recente decisione della Commissione europea nel caso tedesco di NordLB (caso SA.49094, del 5 dicembre 2019) ha chiarito che le misure di ricapitalizzazione della suddetta Banca (per 2,8 miliardi di euro), pur effettuate da soggetti pubblici (il *Land* della Bassa Sassonia e il *Land* della Sassonia-Anhalt), erano state effettuate a condizioni di mercato, in cui lo Stato riceve una remunerazione del capitale investito, al pari di come si comporterebbe un operatore privato nelle medesime circostanze;

- nel settore bancario, la Commissione europea ha riscontrato che altre operazioni finanziarie condotte dallo Stato o con risorse statali fossero conformi al principio dell'operatore di mercato e pertanto non fossero contestabili come misure di aiuto. Tra queste: la ricapitalizzazione pubblica della Banca romena CEC (caso SA.53869); uno schema per la protezione degli *asset* per le banche in Grecia (caso SA.53519); la ricapitalizzazione in Portogallo della Caixa Geral de Depósitos (caso SA.47178); lo schema italiano del Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze - GACS (caso SA.43390); la società di *asset* management ungherese Mark (caso SA.38843);

rilevato quindi che:

- appare decisivo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, ove si dispone che l'intervento di MCC debba essere effettuato «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato», e cioè proprio seguendo i dettami che la Commissione europea richiede per escludere che interventi del settore pubblico in imprese private costituiscano una distorsione del mercato rilevante e come tale sanzionabile in base alla normativa sugli aiuti di Stato (con conseguente obbligo di recupero delle risorse);

- nel comunicato del 31 dicembre di MCC e nella citata audizione parlamentare del 9 gennaio si è affermato che il ruolo di MCC è di intervenire sottoscrivendo un aumento di capitale per un importo da determinare in funzione di un rendimento di mercato del capitale investito;

- nel citato comunicato del 30 dicembre del FITD, si è affermato che l'intervento complessivo di 700 milioni di euro è considerato idoneo, sulla base delle Linee guida del Piano industriale predisposte dai Commissari straordinari e dalle analisi tecniche svolte con l'ausilio dei propri *advisor*, a perseguire gli obiettivi di risanamento e di rilancio indicate dai Commissari;

- i passaggi successivi, dell'operazione, saranno definiti nell'Accordo quadro tra MCC, FITD e BPB, che dovrà garantire le linee strategiche del piano industriale per il rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l'assunzione da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia del Mezzogiorno;

- la coerenza con le regole europee delle operazioni sul capitale di Banca Popolare di Bari potrà essere inoltre verificata con le relazioni quadrimestrali al Parlamento e quelle annuali previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto in conversione;

ricordato, infine, che la causa pendente in Corte di giustizia in relazione al caso Tercas avrà un significato decisivo per chiarire definitivamente il ruolo del FITD nel processo di supporto alle banche

che attraversano situazioni di difficoltà, senza quindi la necessità di applicare la normativa sul *burden sharing* o sul *bail in*;  
valutato, quindi, che l'intervento complessivo previsto dal provvedimento appare congruente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1664 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, considerato che il decreto-legge stabilisce l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in sostituzione dell'attuale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), allo scopo di conseguire una migliore razionalizzazione delle funzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica;  
considerato, inoltre, che:

- tra le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, con il nuovo articolo 50 del decreto legislativo n. 300 del 1999, figurano anche il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo, l'attivazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea, e la gestione dei programmi operativi finanziati dall'Unione europea nell'ambito della Politica di coesione;

- tra le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca, con il nuovo articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, figurano anche l'attuazione delle norme comunitarie in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, e l'armonizzazione europea del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché il finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009, e la gestione dei programmi operativi finanziati dall'Unione europea nell'ambito della Politica di coesione;

valutato, quindi, che il disegno di legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non incidono sugli aspetti di conformità della normativa nazionale con l'ordinamento dell'Unione europea;

rilevata, dal punto di vista redazionale, l'opportunità di sostituire il termine "comunitario" con "europeo", in due punti del capoverso "Art. 51-ter", relativo alle aree funzionali del Ministero dell'università e della ricerca, nell'articolo 2 del provvedimento, nonché nell'emendamento 2.1, ove si dovrebbe fare riferimento al Programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sporto (Erasmus plus),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

## 1.4.2.5.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 147 (ant.) del 05/02/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020**  
**147ª Seduta (2ª antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*La seduta inizia alle ore 09,00.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio [\(n. 139\)](#)**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente e relatore [LICHERI](#) (M5S) illustra un nuovo schema di osservazioni favorevoli, integrandolo con quanto evidenziato dal senatore Candiani nella precedente seduta e cioè con il rilievo relativo alla necessità di evitare forme di concorrenza sleale da parte di chi può occupare, su tratte nazionali, personale navigante soggetto alla normativa di un altro Stato, spesso con tutele e costi inferiori rispetto a quelli applicabili al personale soggetto alla normativa italiana.

Il senatore [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente mette ai voti la proposta di osservazioni favorevoli con un rilievo da lui testé illustrata, e pubblicata in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri [\(n. 140\)](#)**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, predisposto dal Governo in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE sui requisiti comuni di sicurezza per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri, adibite a viaggi nazionali marittimi, indipendentemente dalla loro bandiera.

La direttiva (UE) 2017/2108, oggetto dello schema di decreto, provvede a semplificare e razionalizzare il quadro normativo europeo in materia di requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri, al fine di assicurarne la corretta attuazione ed eliminare sovrapposizioni e discrepanze rispetto ad altri atti legislativi in materia.

Anzitutto, il campo di applicazione della direttiva è stato modificato per limitarlo alle sole navi da passeggeri superiori a 24 metri, salvo le specifiche disposizioni contenute negli allegati. È stato inoltre ampliato l'elenco delle unità escluse dal campo di applicazione della direttiva, aggiungendovi l'esclusione delle imbarcazioni di servizio di una nave (*tender*), le navi a vela e le navi che trasportano personale qualificato agli impianti *off-shore*, mentre la locuzione di Stato ospite è stata sostituita da quella di Stato di approdo. Infine, si è risolto il problema della diversa interpretazione data dagli Stati membri alla definizione di "materiale equivalente" all'acciaio, nelle sue caratteristiche strutturali e di resistenza al fuoco.

Lo schema di decreto provvede quindi a recepire tutte le specifiche modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2017/2108, come è verificabile dalla tabella di concordanza allegata alla relazione illustrativa del Governo.

Tuttavia, in merito all'articolo 5 dello schema, che sostituisce l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 45 del 2000, il Presidente relatore rileva una parziale incongruità con il dettato della direttiva. Il comma 1 del nuovo articolo 4-*bis*, correttamente dispone l'obbligo di conformità ai requisiti di stabilità di cui alla direttiva 2006/25/CE, per le navi ro-ro da passeggeri di classe A (ovvero che possono esercitare oltre le 20 miglia dalla linea di costa) e di classe B (entro 20 miglia), nonché per le navi di classe C (entro 5 miglia) se costruite dopo il 2004. Tuttavia, il successivo comma 2 consente alle navi ro-ro da passeggeri di classe A e B, ritirate dal servizio entro il 2015, di poter comunque esercitare nei tratti di mare C e D (ovvero entro 5 miglia e 3 miglia dalla costa) senza doversi conformare alla direttiva sui requisiti di stabilità.

Quest'ultima disposizione trae origine da una norma transitoria della direttiva 2009/45/CE (nella sua versione previgente alla direttiva (UE) 2017/2108), volta a consentire agli armatori di non dover adeguare ai requisiti di stabilità della direttiva 2003/25/CE, le navi ro-ro di classe A e B più vecchie, in procinto di essere ritirate dal servizio tra il 2010 e il 2015 per raggiungimento dei 30 anni di età. Tale norma transitoria, tuttavia, non prevedeva la possibilità che tali navi potessero essere utilizzate nei tratti di mare C e D.

Peraltro, con la nuova direttiva (UE) 2017/2108, la predetta disposizione transitoria è stata del tutto soppressa in quanto obsoleta, poiché relativa al periodo fino al 2015. Dopo tale data, infatti, la nave doveva essere alternativamente ritirata dal servizio o adeguata alle norme di stabilità.

Il Presidente relatore osserva quindi come vada attentamente verificata la coerenza con la normativa europea della disposizione di cui al comma 2 del nuovo articolo 4-*bis*, previsto all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, che prevede di mantenere in esercizio, nei tratti di mare C e D, navi ro-ro da passeggeri di classe A e B, costruite prima del 2004, non conformi alla direttiva 2003/25/CE sui requisiti di stabilità.

Dal punto di vista formale, rileva inoltre l'opportunità di correggere, agli articoli 4 e 7 dello schema di decreto, la dicitura "la Commissione" in "la Commissione europea", per motivi di coerenza con le altre parti dello stesso schema e con la normativa nazionale in generale.

Il senatore [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az), data la complessità del provvedimento, ritiene necessario svolgere gli opportuni approfondimenti.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (n. 143)**

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), relatrice, illustra i contenuti dello schema di decreto in titolo recante il recepimento della direttiva (UE) 2017/1852, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.

Lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che all'articolo 8 prevede principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2017/1852 era previsto entro il 30 giugno 2019. A tale proposito, rileva che è attualmente pendente una procedura d'infrazione (n. 2019/0217) per mancato recepimento. Questa si trova allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del TFUE.

Lo schema di decreto consta di 25 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto. L'articolo 2 recepisce una serie di definizioni. L'articolo 3 disciplina la prima fase della procedura, quella relativa alla presentazione dell'istanza di apertura della procedura amichevole da parte del soggetto interessato. L'articolo 4 chiarisce i rapporti tra le diverse procedure amichevoli che sono a disposizione del soggetto interessato. L'articolo 5 disciplina la fase istruttoria dell'istanza specificando i termini e le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate può richiedere informazioni supplementari nonché i tempi entro i quali il contribuente è tenuto a fornire i riscontri. L'articolo 6 prevede che la decisione dell'Agenzia delle entrate in merito all'accoglimento dell'istanza di apertura della procedura amichevole debba essere adottata entro i sei mesi successivi dalla ricezione dell'istanza o delle informazioni supplementari. L'articolo 7 disciplina la fase successiva a quella dell'accoglimento dell'istanza ovvero quella della procedura amichevole. L'articolo 8 regola le modalità della presentazione del ricorso avverso la decisione di rigetto dell'istanza. L'articolo 9 stabilisce la modalità attraverso le quali il soggetto interessato può presentare all'Agenzia delle entrate e alle Autorità competenti degli altri Stati membri coinvolti richiesta di istituzione di una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

L'articolo 10 regola i termini per l'istituzione della Commissione consultiva, la sua composizione, nonché le modalità di nomina delle personalità indipendenti. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 consentono al soggetto interessato di ricorrere al presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per chiedere l'istituzione della Commissione consultiva nel caso in cui non sia stata istituita. L'articolo 12 disciplina la designazione delle tre personalità indipendenti da comunicare alla Commissione europea che andranno a comporre l'elenco delle personalità indipendenti nominate dagli Stati membri, ai fini dell'istituzione della Commissione consultiva.

L'articolo 13 concede la possibilità alle Autorità competenti degli Stati membri interessati di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (anche sotto forma di Comitato permanente), in luogo della Commissione consultiva, che ha il compito di esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. L'articolo 14 stabilisce che le Autorità competenti degli Stati membri interessati concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie. L'articolo 15 disciplina i costi della procedura di risoluzione delle controversie (c.d. "fase arbitrale").

L'articolo 16 disciplina l'attività della Commissione consultiva istituita ai sensi dell'articolo 9.

L'articolo 17 stabilisce che i membri della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie siano tenuti al segreto d'ufficio. L'articolo 17 prevede inoltre

che i soggetti interessati e i loro rappresentanti siano tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti ricevuti durante le procedure di risoluzione delle controversie. L'articolo 18 riguarda la decisione delle autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie. L'articolo 19 disciplina nel dettaglio le modalità di esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie. L'articolo 20 riguarda la pubblicità.

L'articolo 21 reca disposizioni varie riguardanti, tra le altre, la protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali relativamente alle informazioni richieste. L'articolo 22 reca le modifiche alla legislazione vigente conseguenti alla attuazione della direttiva recepita dal decreto in esame. L'articolo 23 rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e delle procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni del presente decreto.

L'articolo 24 reca la quantificazione degli oneri finanziari, mentre l'articolo 25 fissa la decorrenza dell'applicazione del decreto.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ([n. 142](#))**

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), relatrice, illustra lo schema di decreto in esame, recante una serie di modifiche alla normativa nazionale di attuazione della disciplina europea in materia di servizi di pagamento, al fine di dare seguito alla rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 (direttiva PSD 2 - *payment services directive* 2). Lo schema di decreto è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi di direttive, entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore.

La relatrice ricorda che la prima direttiva sui servizi di pagamento, la direttiva 2007/64/UE (*payment services directive* - PSD), ha definito un quadro giuridico comune finalizzato a rendere uniforme, in tutti Stati membri dell'Unione, la prestazione dei servizi di pagamento e, allo stesso tempo, per favorire un ampliamento dell'offerta. La successiva direttiva PSD 2, del 2015, ha revisionato quella precedente, per promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio che fosse efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.

L'articolo 1 dello schema reca le modifiche al Testo unico bancario (TUB). In primo luogo, con la lettera *a*) del comma 1, viene modificato l'articolo 114-*quater* del TUB che disciplina gli istituti di moneta elettronica, sostituendo il termine "Stato membro" con "Stato comunitario". Al riguardo, rileva che, sebbene l'intervento possa essere finalizzato ad allineare il testo dell'articolo alla definizione di "Stato comunitario", contenuta nelle definizioni di cui all'articolo 1, il termine "Stato membro" figura in altri 11 casi nel Testo unico e, comunque, pare riferibile proprio alla definizione di Stato membro della Comunità europea, di cui al citato articolo 1. La novella appare, pertanto, ascrivibile a un intervento di carattere parziale. Si ritiene, invece, opportuno procedere a un complessivo aggiornamento della terminologia utilizzata nel TUB, passando alla definizione di "Stato membro: Stato membro dell'Unione europea".

La lettera *b*) del comma 1 interviene sull'articolo 114-*septiesdecies* del TUB, che disciplina i prestatori del servizio di informazione sui conti. La modifica riguarda la disciplina da applicare ai soggetti che

prestano tale servizio in via esclusiva, dalla quale viene espunto il riferimento all'articolo 128-*bis* del TUB, che riguarda i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. La possibilità di ricorrere a tali sistemi per controversie relative al servizio di informazione sui conti era stata prevista in mancanza del relativo riferimento nella PSD 2 e, pertanto, viene eliminata con il correttivo per garantire l'allineamento della disciplina nazionale a quella europea.

La lettera *c)* del comma 1 interviene sull'articolo 128 del TUB, che disciplina i controlli eseguiti dalla Banca d'Italia sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. La modifica è volta a integrare alcune condotte fra quelle sanzionabili in quanto esplicitamente richiamate dalla normativa europea.

L'articolo 2 reca le modifiche al decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva PSD del 2007. Più nel dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 interviene sull'articolo 27 del citato decreto, che prevede un diritto di regresso nell'ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile a un altro prestatore dei medesimi servizi o a un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione. La modifica è finalizzata ad aggiungere tra le ipotesi di regresso anche la responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.

La lettera *b)* del comma 1 interviene sull'articolo 34-*bis* del citato decreto, che disciplina il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito dai consumatori. Con la modifica, l'ultimo capoverso del comma 3, in cui si fa riferimento alla trasmissione alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui al regolamento (UE) n. 751/2015, di una relazione illustrativa delle modalità con le quali viene garantito il rispetto dei criteri suindicati, viene eliminato e contestualmente inserito nello stesso articolo come comma a sé stante (3-*bis*), in modo da separare la definizione dell'onere di conformità dal correlato obbligo informativo.

Infine, gli articoli 3 e 4 recano mere correzioni formali, rispettivamente nel decreto legislativo n. 135 del 2015 (di attuazione all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 sui requisiti tecnici per i bonifici) e nel decreto legislativo n. 218 del 2017 (di attuazione della citata direttiva PSD 2), mentre l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

***(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo***

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, dopo un breve richiamo alla normativa europea in materia di trasporto aereo, presenta uno schema di parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, nel quale propone di svolgere alcune osservazioni relativamente all'emendamento n. 1.85, evidenziando la problematica legata alla soppressione delle disposizioni che introducono un criterio direttivo in una materia ampia e sensibile quale la tutela dei diritti dei passeggeri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 09,45.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 139

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

- lo schema di decreto provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2110, relativa al sistema di ispezioni sulle navi da passeggeri che effettuano servizi di linea, in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117 e ai criteri specifici di delega di cui all'articolo 19 della stessa legge di delegazione;

- la direttiva (UE) 2017/2110 ha abrogato e sostituito la precedente direttiva 1999/35/CE, al fine di aggiornare il sistema di ispezioni obbligatorie, effettuate dalle autorità dello Stato ospite nei porti di scalo, volto ad assicurare condizioni di sicurezza alle navi ro-ro da passeggeri (traghetti *roll-on/roll-off* che consentono anche il trasporto di veicoli su ruota) e unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, in considerazione dei progressi compiuti e dell'esperienza maturata nel corso degli anni in tale ambito, nonché al fine di semplificare e razionalizzare i diversi sistemi di controllo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto che, nel definire l'ambito di applicazione, stabilisce esplicitamente l'esclusione delle navi di bandiera non italiana che effettuano servizi di cabotaggio nazionale nelle acque italiane. Tale esclusione sembra costituire la corretta interpretazione della corrispondente disposizione della direttiva (UE) 2017/2110, che all'articolo 1, paragrafo 2, esclude le navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo. In tal modo, anche i servizi di linea interni a uno Stato membro, operati da navi di bandiera di altro Stato membro, sono disciplinati dalla direttiva sullo Stato di approdo;

in riferimento all'articolo 8 della direttiva, che obbliga gli Stati membri a stabilire procedure di ricorso contro il provvedimento di fermo della nave e a informare il comandante di tale diritto, lo schema di decreto legislativo non prevede specifiche norme se non l'articolo 7, comma 8, in cui si fa mero riferimento alla presentazione di ricorso, senza tuttavia indicare la normativa giurisdizionale applicabile. Considerato l'obbligo contenuto nella direttiva la possibilità che siano interessati soggetti non cittadini italiani, andrebbe valutata l'opportunità di inserire un richiamo esplicito alle norme procedurali di ricorso giurisdizionale applicabili;

l'articolo 8 dello schema, correttamente, fa riferimento all'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, relativamente alle modalità di determinazione delle tariffe a carico dell'armatore, concernenti le ispezioni che hanno dato luogo a un provvedimento di fermo della nave. Le conseguenti entrate, derivanti dalla riscossione delle tariffe, sono poi riassegnate, dal comma 5 dello stesso articolo 8, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di coprire le spese sostenute per le ispezioni;

in riferimento alla banca dati sulle ispezioni gestita dalla Commissione europea, il comma 1 dell'articolo 9 dello schema stabilisce correttamente l'obbligo, per l'autorità competente, di inserire tempestivamente le informazioni relative alle ispezioni. La norma, tuttavia, omette il richiamo all'identificazione degli elementi costitutivi di tali informazioni, contenuti nell'allegato XIII della direttiva 2009/16/CE, recepito con l'allegato XIV del decreto legislativo n. 53 del 2011. Si tratta di un richiamo contenuto nell'articolo 10, comma 2, della direttiva, che pertanto sarebbe opportuno prevedere anche nello schema di decreto;

con riguardo alle disposizioni sanzionatorie, l'articolo 10 dello schema di decreto correttamente rispetta l'indicazione quantitativa contenuta nel criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge di delegazione 2018, consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse dall'inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione; l'articolo 12 prevede che gli allegati al decreto legislativo possano essere modificati con decreto ministeriale, al fine di adeguarli alle modifiche apportate in sede europea, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 concernente l'attuazione di adeguamenti tecnici o di atti di esecuzione del Consiglio o della Commissione europea. È bene precisare, al riguardo, che dovrebbero essere

modificabili con decreto ministeriale solo le parti degli allegati che possono essere ritenute disposizioni relative a "modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico", come stabilito dal citato articolo 36 della legge n. 234. Considerando gli allegati al decreto, sembrerebbe - per esempio - quantomeno dubbia la natura meramente tecnica delle disposizioni contenute nell'allegato XIV allo schema, che introduce nel decreto legislativo n. 53 del 2011, la disciplina sostanziale relativa al sistema delle ispezioni delle navi ro-ro e unità veloci da passeggeri. Sarebbe quindi opportuno precisare, nell'articolo 12 dello schema, che gli allegati possono essere modificati con decreto ministeriale, limitatamente alle novelle recanti disposizioni esecutive o di ordine tecnico; infine, si ritiene opportuno richiamare la necessità di evitare forme di concorrenza sleale da parte di chi può occupare, su tratte nazionali, personale navigante soggetto alla normativa di un altro Stato, spesso con tutele e costi inferiori rispetto a quelli applicabili al personale soggetto alla normativa italiana.

## 1.4.2.5.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 148 (pom.) del 05/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020**  
**148ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[PITTELLA](#)

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta ([COM\(2020\) 22 definitivo](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Esame e rinvio)

La senatrice [GINETTI](#) (IV-PSI), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo che deve essere inquadrata nell'ambito della politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), e che contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici.

La proposta di regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il *Green Deal* europeo" e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

L'obiettivo del Fondo per una transizione giusta ("JTF"), che viene istituito dalla presente proposta di regolamento, è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione.

La proposta di regolamento prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri.

Le risorse di bilancio per il Fondo per una transizione giusta dovrebbero ammontare a 7,5 miliardi di

EUR (a prezzi 2018), con la possibilità, se del caso, di innalzare tale livello di ambizione in un secondo momento.

Per quanto concerne la base giuridica dell'atto, questa viene individuata dalla Commissione europea nell'articolo 174 del TFUE, che dispone che sia rivolta un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi, e nel seguente articolo 175, che invita esplicitamente l'Unione ad appoggiare la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 174 con l'azione che essa svolge attraverso i fondi a finalità strutturale, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti.

In merito alla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la senatrice evidenzia che - secondo la Commissione europea - gli obiettivi della proposta di regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri.

I motivi principali di tale situazione dipendono da un lato da alcuni fattori quali il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e i limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato, nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE.

La proposta di regolamento, inoltre, sempre secondo la Commissione europea, si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, riepiloga brevemente lo schema di parere non ostativo già illustrato nella precedente seduta di oggi.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni in merito all'ambito del sindacato della 14ª Commissione sugli emendamenti in esame, anche con riferimento all'emendamento 1.85 evidenziato dalla Relatrice.

Si apre quindi una breve discussione incidentale sui poteri della Commissione nella verifica degli emendamenti al suo esame, cui partecipano la senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), e nuovamente la relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) e il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az).

Il presidente [PITTELLA](#) chiarisce come la Commissione deve verificare la compatibilità dei disegni di legge e degli emendamenti ad essi relativi con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*



## 1.4.2.5.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 149 (pom.) dell'11/02/2020

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020**  
**149ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**

(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, riepiloga brevemente lo schema di parere non ostativo sugli emendamenti, già illustrato precedentemente.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, mantenendo la linea già espressa sul complesso del provvedimento in esame.

Il presidente [LICHERI](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 140)**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare due rilievi.

Il primo riguarda l'articolo 5 del provvedimento, che consente alle navi ro-ro da passeggeri di classe A e B, ritirate dal servizio entro il 2015, di poter comunque esercitare nei tratti di mare C e D (ovvero entro 5 miglia e 3 miglia dalla costa) senza doversi conformare alla direttiva sui requisiti di stabilità. Al riguardo, precisa che la disposizione probabilmente trae origine dalla norma transitoria della direttiva 2009/45/CE (nella sua versione previgente alla direttiva (UE) 2017/2108), volta a consentire agli armatori di non dover adeguare, ai requisiti di stabilità della direttiva 2003/25/CE, le navi ro-ro di classe A e B più vecchie, in procinto di essere ritirate dal servizio tra il 2010 e il 2015 per raggiungimento dei 30 anni di età.

Tuttavia, tale norma transitoria non prevedeva la possibilità che tali navi potessero essere utilizzate nei tratti di mare C e D. Peraltro, con la nuova direttiva (UE) 2017/2108, la predetta disposizione transitoria è stata del tutto soppressa in quanto obsoleta, poiché relativa al periodo fino al 2015. Dopo tale data, infatti, la nave doveva essere alternativamente ritirata dal servizio o adeguata alle norme di stabilità.

La seconda osservazione è di mero drafting e riguarda l'uso della locuzione "Commissione europea".

Il senatore [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime condivisione con le osservazioni proposte dal Presidente, sottolineando la distonia delle richiamate disposizioni anche con gli indirizzi politici elaborati dalla precedente maggioranza di governo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, illustra lo schema di parere favorevole elaborato dalla senatrice Pacifico, la quale non fa più parte della Commissione.

In particolare, nello schema di parere si osserva che i defibrillatori (DAE) costituiscono dispositivi medici e pertanto sono soggetti all'applicazione della corrispondente disciplina europea costituita dalla direttiva 1993/42/CE, ora sostituita dal regolamento (UE) 2017/745, entrato in vigore il 25 maggio 2017 e applicabile dal 26 maggio 2020 (articolo 123).

I DAE di nuova produzione dovranno, quindi, essere conformi alle disposizioni del nuovo regolamento a partire dalla predetta data del 26 maggio 2020, mentre i DAE immessi sul mercato in data anteriore, potranno essere commercializzati, in via transitoria, in conformità con la normativa previgente e secondo la scansione temporale delineata dall'articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745.

In particolare, l'articolo 1, comma 4, relativo alle procedure di acquisto dei DAE, obbliga le amministrazioni pubbliche ad avvalersi delle procedure centralizzate di acquisto di Consip o delle centrali di committenza regionali. I relativi bandi di gara dovranno, quindi, tenere conto della citata modulazione temporale stabilita dal regolamento europeo.

In materia di DAE è stato, inoltre, approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge di delegazione europea 2019, il cui articolo 15 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, e anche del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR). La delega andrà esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime condivisione per il provvedimento nel suo complesso, nonché per le osservazioni proposte dal relatore e in particolare sull'opportunità di ricordare alla Commissione di merito la necessità di un coordinamento normativo rispetto alla normativa europea che sarà oggetto di recepimento da parte della prossima legge di delegazione europea.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda il contributo dato anche dal Gruppo di Forza Italia alla proposta legislativa in esame, che ritiene importante per la tutela della vita umana, e concorda con la necessità che sia in linea con la normativa europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019 E DELLA RELAZIONE PROGRAMMATICA 2020*

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver incaricato il vicepresidente Pittella di svolgere le funzioni di relatore sul disegno di legge di delegazione europea. Assicura, quindi, che non appena questo verrà trasmesso al Senato, sarà calendarizzato per l'avvio dell'esame in Commissione. In tale sede si potrà decidere se congiungerne l'esame con l'esame della Relazione programmatica 2020, di cui è relatrice la senatrice Gaudiano, nonché - ove arrivi in tempo utile - anche con l'esame della Relazione consuntiva 2019, che dovrebbe essere trasmessa alle Camere il 28 febbraio 2020.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 727**

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, richiamata la normativa europea in materia di trasporto aereo e in particolare:

- la direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali;
- il regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;
- il regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;
- il regolamento (CE) n. 549/2004, che ha stabilito i principi generali per l'istituzione del Cielo unico europeo, poi modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009;
- i vari regolamenti in materia di tutela dei diritti dei passeggeri: il regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, ritardo prolungato e negato imbarco, il regolamento (CE) n. 1107/2006 sui diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, il regolamento (CE) n.

2111/2005 sulle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo, il regolamento (CE) n. 889/2002 sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli;

considerato il Green Deal per l'Europa presentato dalla Commissione europea l'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640), che indica l'obiettivo del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Nell'ambito di tale obiettivo di neutralità climatica, si fa espresso riferimento al settore dei trasporti, indicando la necessità di ridurre le emissioni prodotte dai trasporti del 90 per cento entro il 2050, con specifica suddivisione tra i diversi settori del trasporto: stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- in riferimento all'emendamento 1.85, appare problematica la soppressione del criterio direttivo di cui alla lettera u), volto a definire un sistema efficiente di informazione ai passeggeri anche al fine di favorire l'adeguamento delle disposizioni nazionali alla normativa europea.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 140**

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

- lo schema di decreto provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE sui requisiti comuni di sicurezza per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri, adibite a viaggi nazionali marittimi, indipendentemente dalla loro bandiera, in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), e ai criteri specifici di delega di cui all'articolo 17 della stessa legge di delegazione;

- la direttiva (UE) 2017/2108, modifica la direttiva 2009/45/CE al fine di semplificare e razionalizzare il quadro normativo sui requisiti di sicurezza strutturale e gestionale delle navi passeggeri adibite al cabotaggio marittimo nazionale (collegamenti tra porti di uno stesso Stato membro), al fine di assicurarne la corretta attuazione ed eliminare sovrapposizioni e discrepanze rispetto ad altri atti legislativi europei in materia;

valutato che lo schema di decreto provvede a recepire tutte le specifiche modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2017/2108, come è agevolmente verificabile dalla tabella di concordanza allegata alla relazione illustrativa del Governo;

considerato che la direttiva (UE) 2017/2108 prevede come termine per il recepimento la data del 21 dicembre 2019 e che la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2020/0068 per mancata attuazione della direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

a) in merito all'articolo 5 dello schema, che sostituisce l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 45 del 2000, sembra rilevarsi una parziale incongruità con il dettato della direttiva. Il comma 1 del nuovo articolo 4-bis, correttamente dispone l'obbligo di conformità ai requisiti di stabilità di cui alla direttiva 2006/25/CE, per le navi ro-ro da passeggeri di classe A (ovvero che possono esercitare oltre le 20 miglia dalla linea di costa) e di classe B (entro 20 miglia), nonché per le navi di classe C (entro 5 miglia) se costruite dopo il 2004. Tuttavia, il successivo comma 2 consente alle navi ro-ro da passeggeri di classe A e B, ritirate dal servizio entro il 2015, di poter comunque esercitare nei tratti di mare C e D (ovvero entro 5 miglia e 3 miglia dalla costa) senza doversi conformare alla direttiva sui requisiti di stabilità.

Quest'ultima disposizione trae origine da una norma transitoria della direttiva 2009/45/CE (nella sua versione previgente alla direttiva (UE) 2017/2108), volta a consentire agli armatori di non dover

adeguare, ai requisiti di stabilità della direttiva 2003/25/CE, le navi ro-ro di classe A e B più vecchie, in procinto di essere ritirate dal servizio tra il 2010 e il 2015 per raggiungimento dei 30 anni di età. Tale norma transitoria, tuttavia, non prevedeva la possibilità che tali navi potessero essere utilizzate nei tratti di mare C e D.

Peraltro, con la nuova direttiva (UE) 2017/2108, la predetta disposizione transitoria è stata del tutto soppressa in quanto obsoleta, poiché relativa al periodo fino al 2015. Dopo tale data, infatti, la nave doveva essere alternativamente ritirata dal servizio o adeguata alle norme di stabilità.

Si ritiene, pertanto, incompatibile con la normativa europea, la disposizione di cui al comma 2 del nuovo articolo 4-bis, previsto all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, che prevede di mantenere in esercizio, nei tratti di mare C e D, navi ro-ro da passeggeri di classe A e B, costruite prima del 2004, non conformi alla direttiva 2003/25/CE sui requisiti di stabilità;

b) dal punto di vista formale, si rileva inoltre l'opportunità di correggere, agli articoli 4 e 7 dello schema di decreto, la dicitura "la Commissione" in "la Commissione europea", per motivi di coerenza con le altre parti dello stesso schema e con la normativa nazionale in generale.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1441**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, volto a favorire l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (DAE), esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

I DAE costituiscono dispositivi medici e pertanto sono soggetti all'applicazione della corrispondente disciplina europea costituita dalla direttiva 1993/42/CE, ora sostituita dal regolamento (UE) 2017/745, entrato in vigore il 25 maggio 2017 e applicabile dal 26 maggio 2020 (articolo 123).

I DAE di nuova produzione dovranno essere conformi alle disposizioni del nuovo regolamento a partire dalla predetta data del 26 maggio 2020, mentre i DAE immessi sul mercato in data anteriore, potranno essere commercializzati, in via transitoria, in conformità con la normativa previgente e secondo la scansione temporale delineata dall'articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745.

In particolare, l'articolo 1, comma 4, relativo alle procedure di acquisto dei DAE, obbliga le amministrazioni pubbliche ad avvalersi delle procedure centralizzate di acquisto di Consip o delle centrali di committenza regionali. I relativi bandi di gara dovranno, quindi, tenere conto della citata modulazione temporale stabilita dal regolamento europeo.

In materia di DAE è stato, inoltre, approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge di delegazione europea 2019, il cui articolo 15 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, e anche del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR). La delega andrà esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019.

